

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 ottobre 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 13 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15.

Piano sanitario regionale per il triennio 1990/1992. . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 16.

Disciplina dei compensi spettanti ai componenti l'organo regionale di controllo . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 17.

Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 18.

Partecipazione della regione Emilia-Romagna ai programmi statali di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 10 settembre 1987, n. 29, relativa agli interventi per lo sviluppo dell'occupazione . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20.

Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale. . . . . Pag. 10

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1990, n. 9.

Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1989-91. . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 10.

Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista» . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 11.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49. Nuove norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea. . . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 12.

Deroghe alle disposizioni degli articoli 3 (comma 1) e 19 (comma 2) della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17 - Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associate e per la gestione di impianti e servizi associativi . . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 13.

Accoglienza turistico-ricettiva nelle residenze d'epoca. . . . . Pag. 27

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 14.

Utilizzazione della somma accantonata ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 - Ulteriore finanziamento del sistema archivistico della Valnerina e del museo di Norcia. . . . . Pag. 28

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1990, n. 15.

Modificazioni della legge regionale 20 agosto 1981, n. 61 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni sismiche, e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica . . . . . Pag. 28

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1990, n. 16.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1988 . . . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1990, n. 17.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e annesso bilancio pluriennale 1990-1992 . . . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1990, n. 18.

Interventi a favore degli immigrati extracomunitari Pag. 29

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 19.

Art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 di somme stanziato a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1989. Pag. 33

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 46.

Norme per la valorizzazione del volontariato e la regolamentazione dei rapporti con gli enti pubblici nella regione Calabria. Pag. 33

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 47.

Iniziativa per la tutela delle particole superstite dei luoghi cassiodorei mediante esproprio delle stesse a favore del patrimonio pubblico . . . . . Pag. 35

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 48.

Istituzione del parco regionale delle Serre . . . . . Pag. 35

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 49.

Contributo annuale all'Accademia Hipponiana scuola superiore di musica di Vibo Valentia . . . . . Pag. 37

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 50.

Interventi diretti a favore delle imprese artigiane e commerciali danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. Pag. 38

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 51.

Modifica della legge regionale 10 settembre 1978, n. 17. Pag. 38

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 52.

Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza . . . Pag. 39

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 53.

Norme per l'esercizio delle funzioni medico-legali del servizio sanitario regionale . . . . . Pag. 40

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 54.

Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro . . . . . Pag. 41

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 55.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987 . . . . . Pag. 42

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 56.

Disciplina commercio mercati all'ingrosso . . . . . Pag. 43

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1990, n. 8.

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1988. Pag. 45

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1990, n. 9.

Ordinamento delle comunità montane . . . . . Pag. 45

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1990, n. 10.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 1990 . . . . . Pag. 50

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1990, n. 11.

Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale nei centri storici con aree pedonali o zone di traffico limitato . . . . . Pag. 50

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1990, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 14/87. Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. . . . . Pag. 51

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1990, n. 13.

Legge regionale 6 maggio 1977, art. 10 - C.R.E. Approvazione esercizio provvisorio del bilancio di previsione 1990 . . . . . Pag. 51

## LEGGE REGIONALE 8 marzo 1990, n. 14.

I.R.P.E.T. Approvazione esercizio provvisorio bilancio di previsione 1990. . . . . Pag. 51

## LEGGE REGIONALE 8 marzo 1990, n. 15.

E.T.S.A.F. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio 1990. . . . . Pag. 52

## LEGGE REGIONALE 19 marzo 1990, n. 16.

Provvidenze per la partecipazione dei cittadini toscani all'estero alle consultazioni elettorali regionali. . . . . Pag. 52

## LEGGE REGIONALE 19 marzo 1990, n. 17.

Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie. . . . . Pag. 53

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 18.

Internazionale marmi e macchine Carrara S.p.a. sottoscrizione azioni . . . . . Pag. 56

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 19.

Costituzione Agenzia regione recupero risorse S.p.a. art. 10 legge regionale n. 60/88. . . . . Pag. 56

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 20.

Modifica art. 123 della legge regionale n. 51/89: «Commissione di disciplina» . . . . . Pag. 57

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 21.

Disposizioni integrative della legge regionale n. 15/89. Trasferimento a nuovo ente dell'esercizio di funzioni amministrative regionali disciplina generale competente per gli affari pendenti e norme per la provvisoria utilizzazione del personale regionale comandato e dei beni regionali. . . . . Pag. 58

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 22.

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana . . . . . Pag. 58

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 23.

I.R.P.E.T. Approvazione bilancio previsione es. fin. 1990. . . . . Pag. 61

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 24.

C.R.E. Bilancio previsione es. fin. 1990. Approvazione. . . . . Pag. 61

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 25.

E.T.S.A.F. Bilancio di previsione es. fin. 1990. Approvazione. . . . . Pag. 61

## REGOLAMENTO 19 marzo 1990, n. 2.

Legge regionale n. 20/88. Interventi regionali a favore della cooperazione agricola e forestale. Regolamento del comitato tecnico consultivo . . . . . Pag. 62

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 15.

**Piano sanitario regionale per il triennio 1990/1992.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 21 del 13 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto*

1. La regione Emilia-Romagna, in applicazione delle norme per la programmazione sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla legge 23 ottobre 1985, n. 595 ed alla legge 8 aprile 1988, n. 109, nonché in armonia con le finalità e gli obiettivi indicati nella legge regionale 9 aprile 1984, n. 16 e nel programma regionale di sviluppo, adotta la legge di piano sanitario regionale costituita dall'articolato e dagli allegati.

Art. 2.

*Efficacia*

1. La Regione uniforma la propria attività amministrativa in campo sanitario alle indicazioni del piano.

2. Il piano è vincolante ad ogni effetto per la predisposizione dei programmi triennali delle unità sanitarie locali di cui all'art. 8 (programma triennale di unità sanitaria locale) nonché per tutti gli atti connessi alla realizzazione del piano stesso di competenza delle unità sanitarie locali, dei comuni singoli od associati, delle comunità montane, delle province e del circondario di Rimini, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali.

Art. 3.

*Limiti di applicazione e validità*

1. La presente legge avrà validità anche dopo l'approvazione del piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 così come modificato dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

2. Qualora nel corso del triennio di validità del piano regionale si renda necessario procedere all'adeguamento del piano stesso, particolarmente in ragione dell'approvazione del piano sanitario nazionale, il Consiglio regionale, su proposta della giunta, provvede alle opportune modifiche del piano sanitario regionale.

Art. 4.

*Contenuti*

1. Il piano determina:

- a) gli obiettivi strategici da perseguire ed i risultati attesi nel triennio;
- b) le aree di intervento prioritarie e gli obiettivi specifici per ciascuna di esse;
- c) principi, indirizzi, programmi, criteri e parametri organizzativi per il raggiungimento dei suddetti obiettivi;
- d) le procedure di attuazione;
- e) l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli interventi;
- f) modalità e strumenti di controllo sullo stato di attuazione del medesimo.

Art. 5.

*Obiettivi strategici*

1. Costituiscono obiettivi strategici del piano:

a) la prevenzione primaria con particolare riferimento alla educazione sanitaria, al controllo igienico-sanitario dell'ambiente di vita e di lavoro, degli alimenti e della produzione zootecnica;

b) lo sviluppo dell'organizzazione distrettuale dei servizi e la qualificazione dell'assistenza sanitaria di base e specialistica, con particolare riferimento alla attività del medico di base, dei presidi territoriali e delle strutture ambulatoriali;

c) la riorganizzazione e qualificazione della rete ospedaliera, finalizzata alla razionalizzazione delle strutture, dei servizi e dei posti letto, all'elevazione della qualità delle prestazioni, degli standards di sicurezza e comforts per i delegati, all'innovazione organizzativa e alla crescita dell'efficacia gestionale, da realizzarsi, principalmente, attraverso:

1) misure di ristrutturazione, nuova realizzazione, adeguamento, accorpamento, trasformazione e soppressione di presidi e attività interne agli stessi;

2) l'adozione di un regime e assetto di autonomia funzionale e gestione, ai sensi dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i presidi che si caratterizzano:

per ampiezza del bacino di utenza;

per elevato numero di posti-letto;

per presenza di attività di alta specializzazione o di attività convenzionata con l'Università, ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

3) l'istituzione di dipartimenti funzionali interni ai presidi ospedalieri e di dipartimenti funzionali che colleghino presidi della rete ospedaliera con la rete dei servizi distrettuali e territoriali;

d) lo sviluppo e l'innovazione dell'organizzazione delle Unità sanitarie locali, attraverso il consolidamento dei processi di responsabilità direzionale e l'introduzione di idonee tecniche di gestione, di controllo e verifica della qualità, nonché adeguati sistemi informativi.

Art. 6.

*Aree di intervento e obiettivi prioritari*

1. Costituiscono aree di intervento e obiettivi prioritari del piano:

a) l'adeguamento ed il coordinamento su tutto il territorio regionale dei servizi di emergenza-urgenza;

b) la lotta alle patologie invalidanti e ad alta mortalità più diffuse nella regione;

c) il potenziamento e la qualificazione degli interventi sanitari e delle connesse attività socio-assistenziali a rilievo sanitario, volti al soddisfacimento di bisogni di particolare rilevanza sociale espressi dalla popolazione anziana, dai disabili fisici e psichici, dai tossicodipendenti;

d) la tutela della salute della donna, dell'infanzia e dell'età evolutiva con particolare riferimento alla procreazione, all'assistenza alla nascita; al controllo delle malattie congenite e all'assistenza ai minori disabili;

e) l'accrescimento delle conoscenze sullo stato di salute della popolazione e dei fattori di rischio ambientale e patogeni;

f) lo sviluppo della ricerca biomedica finalizzata;

g) la realizzazione di iniziative di formazione e di aggiornamento finalizzate ad elevare la professionalità degli operatori per migliorare la qualità dei rapporti con gli utenti e per accrescere l'efficacia delle prestazioni sanitarie e l'efficienza dei servizi.

Art. 7.

*Articolazione delle indicazioni di merito*

1. Le indicazioni di merito relative alle azioni ed agli interventi da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi e nell'ambito delle aree di cui agli articoli 5 (Obiettivi strategici) e 6 (aree di intervento e obiettivi prioritari) sono articolate nei seguenti allegati:

A.1 — Igiene pubblica

A.2 — Prevenzione nei luoghi di lavoro

A.3 — Igiene veterinaria

A.4 — Educazione alla salute

B.1 — Distretti

- B.2 — Qualificazione medicina di base e specialistica  
 C — Riorganizzazione dei presidi ospedalieri  
 D — Sistema di gestione e di valutazione della qualità dei servizi  
 E — Servizi di emergenza-urgenza  
 F — Neoplasie  
 G — Cardiologia/Cardiochirurgia  
 H — Nefropatie  
 I — Diabete  
 L — Salute degli anziani  
 M — Medicina riabilitativa  
 N — Salute mentale  
 O — Assistenza e recupero tossicodipendenti  
 P — Salute della donna  
 Q — Salute dell'infanzia e dell'età evolutiva  
 R — Sviluppo del sistema informativo sanitario.

2. Secondo le definizioni e per gli effetti previsti dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 assumono rilievo di "azione programmata" i programmi di cui agli allegati sub lettera A, E, F, G, H, I e di "progetto-obiettivo", i programmi, sub lettere L, M, N, O, P, Q.

3. Le indicazioni relative all'obiettivo di cui alla lettera f) del primo comma dell'art. 6 (aree di intervento e obiettivi prioritari) sono contenute nel programma triennale di ricerca sanitaria finalizzata approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2033 del 16 giugno 1988, ai sensi della legge regionale 25 marzo 1983, n. 12.

#### Art. 8.

##### *Programma triennale di Unità sanitaria locale*

1. Ciascuna Unità sanitaria locale è tenuta ad adottare ed a trasmettere alla Giunta regionale entro 150 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il programma triennale di attuazione del Piano sanitario regionale. Il programma ha lo scopo di individuare le iniziative e le attività più idonee per la realizzazione a livello locale degli obiettivi del Piano, sulla base delle indicazioni di merito richiamate all'art. 7 (articolazione delle indicazioni di merito), e di stabilire tempi, modalità e costi di esecuzione. A tal fine il programma di Unità sanitaria locale deve contenere:

a) la specificazione delle azioni finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli allegati sub lettere A, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, con puntuali e dettagliate previsioni concernenti:

- 1) i tempi di attuazione ed i risultati attesi nel triennio;
- 2) le revisioni quali-quantitative della pianta organica dei servizi coinvolti;
- 3) il costo di realizzazione complessivo e per ciascun anno del triennio;
- 4) le risorse finanziarie di provenienza diversa dal Fondo sanitario nazionale nonché da eventuali economie di gestione realizzabili;

b) il programma di sviluppo dei distretti sanitari di base, in conformità agli indirizzi di cui all'allegato sub lettera B.1, con la indicazione degli ambiti territoriali di riferimento, delle funzioni esplicate, nonché delle forme organizzative;

c) il quadro completo delle attività specialistiche ambulatoriali erogate in forma diretta con indicazione della loro distribuzione territoriale e collocazione strutturale, e la contestuale definizione delle necessità di integrazione mediante convenzionamento con istituzioni sanitarie private, in conformità agli indirizzi di cui all'allegato sub lettera B.2;

d) le misure di riorganizzazione delle strutture ospedaliere in conformità agli indirizzi ed ai parametri di cui all'allegato sub lettera C, con particolare riferimento:

- 1) alla individuazione delle funzioni, delle dotazioni di posti-letto, delle Unità operative e della loro ubicazione per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici;
- 2) alla determinazione del fabbisogno locale di convenzionamento con case di cura private specificando le funzioni ed il numero dei posti-letto;
- 3) alla individuazione delle attività da svolgere in day-hospital e del relativo assetto organizzativo.

2. Il programma di Unità sanitaria locale deve altresì prevedere:

a) il fabbisogno triennale di attrezzature per l'adeguamento e lo sviluppo del patrimonio tecnologico e strumentale, con la specificazione degli obiettivi diagnostici, terapeutici e funzionali da conseguire;

b) il riordino della pianta organica, con prioritario riferimento al fabbisogno di personale necessario al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario regionale, nel rispetto degli standards previsti dal decreto ministeriale 13 settembre 1988 in attuazione dell'art. 1 della legge 8 aprile 1988, n. 109 nonché degli standards di personale indicati negli allegati alla presente legge.

3. Il programma di Unità sanitaria locale costituisce riferimento e direttiva per la formazione del bilancio preventivo pluriennale e annuale.

#### Art. 9.

##### *Approvazione del programma di unità sanitaria locale*

1. Il programma triennale di Unità sanitaria locale è adottato dall'organo competente ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1986, n. 23 e diventa efficace dopo l'approvazione da parte della giunta regionale, secondo le modalità indicate nei commi che seguono.

2. La deliberazione di cui al comma precedente è assoggettata al controllo di cui all'art. 7 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 28.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro novanta giorni il programma o, in caso di difformità dal piano sanitario regionale, lo rinvia con osservazioni chiedendone l'adeguamento.

4. Il programma rinviato deve essere adottato nuovamente entro trenta giorni con le modificazioni indicate. In caso di inadempimento la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro 45 giorni procede alla modificazione d'ufficio.

5. Il parere della Commissione consiliare competente, di cui al terzo e al quarto comma, si intende acquisito qualora non sia intervenuto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La deliberazione della Giunta regionale con la quale il programma di attuazione è approvato nella sua formulazione definitiva, viene trasmessa alla Unità sanitaria locale interessata per i conseguenti provvedimenti attuativi ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

#### Art. 10.

##### *Verifica del programma di Unità sanitaria locale*

1. Per l'attività di verifica di cui al terzo comma dell'art. 9 (Approvazione del programma di Unità sanitaria locale) la Giunta regionale si avvale di un apposito gruppo tecnico, formato da collaboratori regionali e integrato da esperti non appartenenti al ruolo regionale, da costituire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'attività di verifica del gruppo tecnico è svolta in forma collegiale presso l'Assessorato regionale alla Sanità ed è rivolta al riscontro della conformità-difformità del programma dell'Unità sanitaria locale alle prescrizioni del Piano sanitario regionale. Sulla base del riscontro effettuato, il gruppo tecnico formula alla Giunta regionale proposte di approvazione ovvero di rinvio, con osservazioni dei programmi esaminati.

3. Le riunioni del gruppo tecnico sono convocate e presiedute dall'Assessore alla Sanità o da un suo delegato.

4. Ai componenti del gruppo tecnico, ivi compresi i collaboratori regionali limitatamente alle prestazioni rese dagli stessi al di fuori dell'orario di servizio, spettano per la partecipazione alle riunioni, i compensi ed ogni altro emolumento previsti per le Commissioni individuate dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8.

#### Art. 11.

##### *Interventi sanzionatori e sostitutivi*

1. L'unità sanitaria locale, qualora entro il termine di cui all'art. 8 (Programma triennale di unità sanitaria locale) non predisponga e non trasmetta il programma di attuazione, viene esclusa dal riparto dei fondi a destinazione vincolata e dai fondi in conto capitale, con l'eccezione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, qualora l'Unità sanitaria locale ometta di adottare provvedimenti amministrativi concernenti l'attuazione del programma approvato e per i quali siano previsti termini tassativi, la diffida a provvedere assegnando un termine, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta.

#### Art. 12.

##### *Relazione annuale*

1. Entro trenta giorni da ogni scadenza annuale a far tempo dell'approvazione definitiva del programma triennale di attuazione, ogni Unità sanitaria locale trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma, predisposta sulla base di apposito schema dettato dalla Giunta regionale.

2. La mancata trasmissione della relazione annuale dà luogo alla sospensione dell'erogazione dei fondi a destinazione vincolata e dei fondi in conto capitale, con l'esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione.

#### Art. 13.

##### *Aggiornamenti del programma di attuazione*

1. Entro lo stesso termine di cui al primo comma dell'art. 12 (Relazione annuale), le Unità sanitarie locali possono trasmettere proposte di modificazione dei rispettivi programmi.

2. Le eventuali proposte modificative dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione dell'organo competente ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 1986, n. 23, e saranno approvate dalla Giunta regionale con la stessa procedura prevista per la approvazione dei programmi di attuazione di cui alla presente legge.

#### Art. 14.

##### *Coordinamento operativo nello svolgimento dei «progetti-obiettivo» e delle «azioni programmate»*

1. Al coordinamento di «progetti-obiettivo» e di «azioni programmate» può essere preposto, a livello regionale, un responsabile tecnico, scelto tra i dirigenti regionali o tra i dirigenti del ruolo nominativo sanitario regionale, incaricati di coadiuvare le unità sanitarie locali nella predisposizione dei provvedimenti attuativi e nella realizzazione degli stessi.

2. Spetta in particolare al responsabile tecnico la rilevazione periodica del grado di raggiungimento dei singoli obiettivi e dell'impiego delle risorse assegnate.

3. Per i progetti ai quali risulti preposto un responsabile tecnico regionale, le Unità sanitarie locali individuano il corrispondente responsabile locale.

#### Art. 15.

##### *Coordinamento provinciale dei programmi di Unità sanitaria locale*

1. Il programma di Unità sanitaria locale deve essere trasmesso, entro lo stesso termine di cui all'art. 8 (Programma triennale di Unità sanitaria locale), alle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti nonché al Circondario di Rimini e, nel caso degli ambiti territoriali di cui al n. 23 e al n. 39 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, alle Assemblee dei comuni per la programmazione.

2. Entro i successivi trenta giorni le Amministrazioni provinciali, il Circondario di Rimini e le Assemblee dei comuni per la programmazione di cui al precedente comma fanno pervenire alla giunta regionale il proprio motivato parere sui programmi con particolare riferimento alle indicazioni concernenti presidi, servizi e strutture sanitarie di carattere multizonale o il cui dimensionamento esiga, comunque, valutazioni di scala provinciale.

3. Le Amministrazioni provinciali sono tenute comunque ad indicare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed a fornire una valutazione dei programmi

di attuazione di ciascuna unità sanitaria locale relativamente agli interventi previsti nell'allegato sub lettera A, nonché di compiti loro specificatamente attribuiti dalla legislazione vigente.

4. Le relazioni annuali di cui all'art. 12 (Relazione annuale) sono inviate anche ai soggetti di cui al precedente comma, che trasmettono proprie osservazioni in ordine ai problemi di rilievo provinciale.

#### Art. 16.

##### *Finanziamento degli interventi previsti dal Piano sanitario regionale*

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7 in ordine al finanziamento della spesa sanitaria corrente, per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge è prevista una dotazione finanziaria distinta per la parte corrente vincolata e per investimenti.

2. Al finanziamento degli interventi previsti dal Piano, concorrono altresì le risorse rese disponibili dai processi di riconversione realizzati a scala di unità sanitaria locale, nonché ogni altra risorsa destinata all'unità sanitaria locale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

3. Il Consiglio regionale provvede ad assegnare le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma per l'intero triennio di validità del Piano e sulla base della valutazione dei programmi trasmessi dalle unità sanitarie locali e approvati dalla giunta regionale.

#### Art. 17.

##### *Finanziamento di parte corrente a destinazione vincolata*

1. Alla dotazione del fondo di parte corrente vincolata destinata al finanziamento dei programmi previsti dalla presente legge concorrono: le assegnazioni del Fondo sanitario nazionale previste dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

la quota che il Consiglio regionale destina ai medesimi scopi in sede di approvazione della legge di bilancio, tratta sulle assegnazioni disposte a favore della regione Emilia-Romagna sul fondo sanitario nazionale;

le risorse di provenienza diversa da quella del fondo sanitario stesso, ivi comprese quelle di competenza delle regioni e degli enti locali, destinate al finanziamento dei progetti-obiettivo ai sensi del sesto comma del citato articolo 2 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

2. Alla ripartizione del suddetto fondo globale fra i diversi programmi provvede il Consiglio regionale in sede di approvazione della deliberazione di cui al terzo comma dell'art. 16 (Finanziamento degli interventi previsti dal Piano sanitario regionale).

#### Art. 18.

##### *Programma pluriennale degli investimenti*

1. Il Consiglio regionale approva il programma decennale per gli investimenti nel settore sanitario e lo stralcio relativo al triennio di validità del piano.

2. I finanziamenti per il programma di cui al precedente comma prevedono:

a) opere finalizzate alla realizzazione degli obiettivi prioritari contenuti nei programmi del piano sanitario regionale, con particolare riferimento a strutture destinate ai servizi dell'area della prevenzione, ai presidi distrettuali e poliambulatoriali extraospedalieri, alle strutture intermedie territoriali per l'assistenza psichiatrica, alle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti;

b) interventi necessari per la razionalizzazione e la trasformazione della rete dei presidi ospedalieri, con priorità per gli interventi dai quali possa ottenersi la qualificazione dell'assistenza erogata e un contenimento della spesa di gestione;

c) interventi nel settore della sicurezza degli edifici destinati alle attività sanitarie e per il miglioramento della qualità del servizio alberghiero reso dagli ospedali;

d) sviluppo di attività ad elevato contenuto tecnologico ed assistenziale e di rilievo sovrazonale e regionale;

e) investimenti nel settore delle tecnologie per il trattamento automatico delle informazioni, destinati sia al miglioramento della efficienza operativa del sistema che ad elevare la qualità delle relazioni e delle informazioni fra cittadino e servizio sanitario.

3. Il programma deve inoltre prevedere le eventuali alienazioni del patrimonio attribuito ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel rispetto della procedura della legge regionale 1º settembre 1981, n. 25.

4. Resta salva l'approvazione a stralcio, in attuazione di prescrizioni tassative dettate da disposizioni nazionali, del programma finanziario con le risorse di cui alla lettera b) dell'art. 19 (Fondo per interventi in conto capitale).

#### Art. 19.

##### *Fondo per interventi in conto capitale*

1. Alla formazione del fondo per il finanziamento degli investimenti nel settore sanitario concorrono:

a) le quote del Fondo sanitario nazionale in conto capitale assegnate alla regione, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) i proventi delle operazioni di mutuo effettuate dalla regione ai sensi del primo comma dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

c) il ricavato delle alienazioni di cui al terzo comma dell'art. 18 (Programma pluriennale degli investimenti) e delle trasformazioni nonché i proventi netti della gestione del patrimonio attribuito ai comuni, ai sensi degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con vincolo di destinazione alla sanità, secondo quanto previsto dalla legge regionale 1º settembre 1981, n. 25;

d) eventuali altre entrate delle unità sanitarie locali previste da norme nazionali e di cui sia consentita la destinazione ad investimenti;

e) gli avanzi di amministrazione accertati sulle gestioni correnti delle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22.

#### Art. 20.

##### *Programma delle Unità sanitarie locali 27, 28 e 29*

1. In conformità alle funzioni assegnate dalla legge regionale 2 agosto 1986, n. 23 il Consiglio comunale di Bologna adotta un unico programma triennale di attuazione per le unità sanitarie locali 27, 28 e 29.

2. A tal fine il Consiglio comunale stabilisce le opportune modalità di coordinamento delle unità sanitarie locali medesime per la formulazione della proposta di programma di cui al comma precedente.

3. Il Consiglio comunale stabilisce altresì le modalità per il coordinamento delle iniziative e delle attività amministrative dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali volte all'attuazione degli obiettivi del programma triennale, con particolare riferimento a:

impiego delle risorse in conto capitale e delle risorse di parte corrente a destinazione vincolata provenienti dal fondo sanitario nazionale e ripartite dalla regione, tramite la adozione di programmi di investimento e dei relativi piani finanziari;

definizione delle piante organiche e dei programmi di copertura delle stesse;

approvazione dei bilanci annuali e pluriennali.

#### Art. 21.

##### *Abrogazione*

1. Le leggi regionali 7 febbraio 1981, n. 6 e 9 aprile 1984, n. 16 sono abrogate. Sono fatte salve le disposizioni di tali leggi espressamente richiamate dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 marzo 1990

GUERZONI

(*Omissis*).

90R0416

## LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 16.

### **Disciplina dei compensi spettanti ai componenti l'organo regionale di controllo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 22 del 13 marzo 1990)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Ammontare del compenso*

1. Il compenso erogato ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo è stabilito in lire 70.000 al lordo delle ritenute di legge.

2. Il compenso di cui al comma 1 può essere riconosciute una volta al giorno, anche nel caso che siano tenute più sedute nella stessa giornata. Ai membri supplenti esso è dovuto solo nel caso di partecipazione alle sedute su convocazione disposta ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1973, n. 31.

3. L'indennità mensile lorda attribuita al Presidente del Comitato regionale e delle sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo è stabilito in lire 400.000.

#### Art. 2.

##### *Indennità di missione*

1. Ai componenti del comitato e delle sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo, per l'espletamento del servizio prestatto, per ragioni d'ufficio, fuori dell'ordinaria sede, spetta il trattamento di missione previsto dalle vigenti disposizioni di legge regionale per i dirigenti regionali della più elevata qualifica funzionale.

#### Art. 3.

##### *Abrogazione di norme*

1. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8, modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 44, sono soppresse le parole «nonché il comitato regionale di controllo, le sezioni decentrate di esso».

2. L'art. 3 della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 è abrogato.

#### Art. 4.

##### *Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati al cap. 00850 «Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di controllo. Spese obbligatorie» del bilancio di previsione per l'esercizio 1990 e con gli stanziamenti che saranno allocati sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione degli anni successivi.

2. La spesa necessaria verrà annualmente autorizzata dalla legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 marzo 1990

GUERZONI

90R0417

## LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 17.

**Costituzione di una società per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 22 del 13 marzo 1990).

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Costituzione della società*

1. La regione Emilia-Romagna, interessata ad una più ampia valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, è autorizzata a partecipare alla costituzione di una società per azioni, promossa dalla regione medesima e dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna, istituito con legge regionale n. 46 del 26 agosto 1974, modificata con legge regionale n. 3 del 14 gennaio 1980; insieme ad enti pubblici, enti privati e persone fisiche, avente lo scopo di organizzare e gestire iniziative culturali e le attività direttamente o indirettamente connesse.

## Art. 2.

*Capitale sociale*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per il complessivo importo di lire 340.000.000 sul capitale sociale di lire 1.000.000.000.

2. Per le medesime finalità l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna è autorizzato a sottoscrivere, al momento della costituzione della società, azioni per il complessivo importo di lire 170.000.000 sul capitale sociale di lire 1.000.000.000.

3. La regione Emilia-Romagna e l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna detengono la maggioranza assoluta delle azioni della società di cui alla presente legge, ed esercitano il diritto d'opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria in tutti i casi di aumento di capitale.

## Art. 3.

*Perfezionamento della partecipazione alla società*

1. Il Presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società.

2. La giunta regionale informa il Consiglio regionale sugli atti da adottare per il perfezionamento della costituzione della società.

## Art. 4.

*Esercizio dei diritti sociali*

1. I diritti conseguenti alla proprietà delle azioni da parte della regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della giunta regionale.

2. La giunta regionale informa il Consiglio regionale in ordine all'attività esercitata in qualità di socio.

3. Spetta al consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti l'atto costitutivo e lo statuto.

## Art. 5.

*Nomina degli amministratori*

1. La regione provvede a nominare e a revocare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 del codice civile.

2. Le nomine, di cui al comma precedente, avvengono secondo quanto previsto dall'art. 62, terzo comma, dello statuto della regione Emilia-Romagna.

## Art. 6.

*Copertura finanziaria*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ammontante a lire 340.000.000, per l'esercizio finanziario 1990, la regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86500 «Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9, legge 16 giugno 1970, n. 281). Spese di investimento di sviluppo» del bilancio di previsione per l'esercizio 1990, secondo l'esatta destinazione prevista dalla voce n. 111 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del bilancio stesso e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di variazione al bilancio per l'esercizio 1990.

2. La giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 marzo 1990

GUERZONI

90R0418

## LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 18.

**Partecipazione della regione Emilia-Romagna ai programmi statali di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 22 del 13 marzo 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La regione Emilia-Romagna, riconoscendo nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo uno strumento essenziale di solidarietà tra i popoli ai fini della pace e della piena realizzazione dei diritti umani, formula proposte, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con la legislazione statale vigente, per l'attuazione di iniziative conformi a quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Tali iniziative dovranno rientrare nelle attività di cooperazione previste alle lettere a), c), e), f), h) del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 49 del 1987.

#### Art. 2.

##### *Attività di cooperazione*

1. Per i fini di cui all'art. 1 e per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, la regione Emilia-Romagna può formulare proposte ai competenti organi dello Stato per il loro finanziamento, stipulando all'uopo apposite convenzioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge n. 49 del 1987. Le iniziative che la regione può attuare o favorire sono:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzioni di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;

b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo in loco, in altri paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee;

e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere l'emancipazione culturale e sociale della donna nei paesi in via di sviluppo;

f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

2. La regione Emilia-Romagna cura inoltre l'armonizzazione, a livello regionale, delle proposte di iniziativa avanzate da soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale nelle attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, assicurando nei rapporti con il Ministero degli affari esteri, il necessario raccordo amministrativo e informativo.

3. La regione Emilia-Romagna favorisce, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e in conformità a quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 49 del 1987, l'impiego dei mezzi e del personale regionale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'art. 11 citato.

#### Art. 3.

##### *Programmazione e attuazione delle attività*

1. La giunta regionale, in armonia con gli indirizzi programmatici generali della cooperazione allo sviluppo definiti dal CICS (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo) di cui all'art. 3 della legge n. 49 del 1987, propone all'approvazione del Consiglio regionale un apposito piano di lavoro, relativamente alle attività previste dalle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 1 dell'art. 2.

2. Per la predisposizione e realizzazione delle suddette attività, la giunta regionale si avvale delle proprie strutture amministrative e tecniche, nonché degli enti, aziende e società regionali.

Per i medesimi fini la giunta regionale può avvalersi dell'apporto qualificato di esperti e tecnici esterni all'Amministrazione regionale, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti e di una comprovata esperienza nel settore.

3. La giunta regionale svolge i compiti inerenti all'applicazione della presente legge mediante un'apposita struttura organizzativa istituita in conformità alle disposizioni della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.

4. La giunta regionale predisponde annualmente una relazione sulle attività svolte che trasmette al Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo.

#### Art. 4.

##### *Attività di educazione allo sviluppo*

1. La regione Emilia-Romagna, in conformità con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 2, formula proposte per la realizzazione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo particolarmente rivolti ai vari gradi dell'istruzione scolastica e professionale.

2. A tal fine la giunta regionale può predisporre un elenco di iniziative a proporre alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri secondo le procedure previste dal comma 5 dell'art. 2 della legge n. 49 del 1987.

3. Le medesime iniziative potranno essere proposte e realizzate, tramite la stipula di apposite convenzioni, in collaborazione con Università, Organizzazioni non governative, Enti ed Istituti di ricerca, nonché con il contributo attivo degli Enti locali.

4. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo, la regione Emilia-Romagna promuove, in collaborazione con i provveditorati agli studi, corsi di aggiornamento rivolti ad educatori ed insegnanti. A tal fine la regione Emilia-Romagna può stipulare convenzioni con Università, Enti pubblici e privati, valorizzando in particolare l'apporto qualificato di personale di organizzazioni non governative dotato di specifiche esperienze.

#### Art. 5.

##### *Sostegno alle attività delle organizzazioni non governative*

1. La regione Emilia-Romagna, in conformità con quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, favorisce la realizzazione di attività promosse da organizzazioni non governative con riferimento sia ad interventi in paesi in via di sviluppo che ad iniziative di informazione ed educazione allo sviluppo da attuarsi sul territorio regionale.

#### Art. 6.

##### *Attività in materia di formazione professionale*

1. La regione Emilia-Romagna, in conformità con quanto stabilito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, formula proposte, anche con il concorso degli enti locali, per la realizzazione di programmi di formazione professionale finalizzati:

a) alla formazione di personale e di operatori italiani destinati a svolgere attività di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, anche mediante l'organizzazione di corsi in Italia, diretti in particolare ai quadri e alla formazione dei formatori;

c) alla formazione professionale, alla promozione sociale di cittadini di paesi in via di sviluppo immigrati, con l'obiettivo di favorire il loro reinserimento nei paesi d'origine, anche nell'ambito di programmi di cooperazione italiana e in conformità con quanto stabilito dall'art. 9 della legge n. 943 del 1986.

2. In conformità con le vigenti norme in materia di formazione professionale e con quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione deleghe della formazione alle professioni), la regione Emilia-Romagna favorisce l'ammissione di cittadini provenienti dai paesi in via di sviluppo ai corsi di formazione professionale promossi nell'ambito della programmazione regionale, garantendo, d'intesa con la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, adeguate forme di assistenza ai corsisti.

#### Art. 7.

##### *Iniziativa per favorire la partecipazione delle imprese emiliano-romagnole di attività di cooperazione*

1. La regione Emilia-Romagna, in conformità con quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, tenuto conto delle finalità indicate dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 49 del 1987, favorisce iniziative di informazione, consulenza, predisposizione di progetti di

fattibilità e loro realizzazione, al fine di determinare il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese emiliano-romagnole nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.

2. Tali attività possono essere svolte tramite l'ERVET (Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio) o in collaborazione con associazioni ed istituti pubblici e privati di carattere regionale.

#### Art. 8.

##### *Attività di informazione e assistenza tecnica*

1. La regione Emilia-Romagna al fine di assicurare la più ampia valorizzazione e mobilitazione delle risorse umane e materiali presenti sul proprio territorio, nonché le necessarie funzioni di armonizzare delle proposte provenienti dagli enti locali e dai diversi soggetti operanti nell'ambito della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, promuove una costante azione di informazione e consulenza sulle linee generali e sulle modalità concrete di attuazione dei programmi statali di cooperazione.

2. A tal fine la regione provvede a svolgere una opportuna azione di raccolta di informazioni concernenti le vocazioni, le potenzialità, le specializzazioni dei suddetti soggetti pubblici e privati, assicurando una costante canalizzazione di queste informazioni nei confronti della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

3. La Regione Emilia-Romagna può di conseguenza impegnare le proprie strutture amministrative e tecniche, nonché gli enti, le aziende e le società regionali in attività di assistenza tecnica ai soggetti pubblici e privati che realizzano attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

#### Art. 9.

##### *Norme funzionario*

1. Agli oneri derivanti all'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, previsti in lire 200 milioni, l'Amministrazione regionale fa fronte con i fondi accantonati nell'ambito della Sezione II - Settore 02 - Programma 01 del bilancio pluriennale 1990-1992 e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno finanziati con il fondo globale di cui al capitolo 86350 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione», secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 3 dell'elenco n. 2 annesso alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1990.

Per gli esercizi successivi al 1990 sarà la legge di bilancio di ciascun anno a stabilire l'entità della relativa spesa, a norma del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 di contabilità regionale.

2. La giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1990, già approvato dal Consiglio regionale, dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio medesimo e della presente legge, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 31 del 1977 di contabilità regionale.

3. Gli importi che saranno corrisposti alla regione Emilia-Romagna dallo Stato in attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge n. 49 del 1987, saranno introitati nel bilancio regionale a norma del comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 31 del 1977 e utilizzati nei termini e con le modalità per cui vengono devoluti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 marzo 1990

GUERZONI

90R0419

## LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 19.

**Modifiche alla legge regionale 10 settembre 1987, n. 29, relativa agli interventi per lo sviluppo dell'occupazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 22 del 13 marzo 1990)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 9  
della legge regionale 10 settembre 1987, n. 29*

1. All'art. 9 della legge regionale n. 29 del 1987 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 è soppressa;

b) dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente comma 5:

«5. In ordine allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, possono essere richieste consulenze tecniche ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, e sue modificazioni ed integrazioni; in tal caso gli esperti possono partecipare direttamente ai lavori del Nucleo di valutazione e i propri pareri devono essere debitamente formalizzati nel verbale della riunione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 marzo 1990

GUERZONI

90R0420

## LEGGE REGIONALE 9 marzo 1990, n. 20.

**Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 22 del 13 marzo 1990)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I INDIRIZZI GENERALI.

#### Art. 1.

##### *Principi e finalità*

1. La regione Emilia-Romagna esercita, ai sensi della presente legge, le funzioni in materia di musei, a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della relativa legislazione di attuazione.

2. La regione promuove, nell'ambito della programmazione regionale, in concorso con gli Enti locali, l'istituzione e lo sviluppo dei musei e ne incentiva le funzioni al fine:

- a) della tutela, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio regionale;
- b) dell'attuazione del diritto all'istruzione e alla cultura dell'intera comunità regionale;
- c) dello sviluppo degli studi e della ricerca scientifica.

#### Art. 2.

##### Oggetto della legge

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della legge, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e degli articoli 47, 48 ed 80 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i musei, nonché le raccolte d'interesse artistico, storico, scientifico, tecnico, archeologico, paleontologico, etnoantropologico e naturalistico, appartenenti agli Enti locali o di interesse locale.

2. Sui patrimoni etnografici-folkloristici di cultura materiale, la regione, nei limiti della vigente legislazione statale raccolte di cui al comma 1, a meno che non sia disposto diversamente in modo espresso da successive norme.

#### Art. 3.

##### Obiettivi

1. Nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 1, tramite i musei, la regione e gli Enti locali perseguono:

- a) l'individuazione, la conoscenza e la conservazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio;
- b) la promozione di ricerche, di manifestazioni e di attività culturali e didattiche.

2. La regione e gli enti locali perseguono inoltre:

- a) la valorizzazione e lo sviluppo delle raccolte, delle strutture, delle attività e dei servizi museali esistenti, salvaguardando qualificazioni e vocazioni specifiche, storicamente o istituzionalmente definite;
- b) il coordinamento e la cooperazione dei musei degli Enti locali con i musei statali, universitari, di fondazioni, di enti, di associazioni o di privati presenti sul territorio regionale.

3. La regione e gli Enti locali ricercano altresì forme di collaborazione con i musei e gli istituti operanti nel settore in ambito nazionale e internazionale con particolare riferimento ai paesi della CEE. Tale collaborazione sarà realizzata d'intesa con i componenti organi della tutela.

#### Art. 4.

##### Compiti fondamentali dei musei

1. Il museo acquisisce le testimonianze della civiltà umana e dell'ambiente, le conserva e ne diffonde la conoscenza.

2. Sono compiti fondamentali del museo:

- a) l'inventariamento, la catalogazione, l'ordinamento, la conservazione, il restauro delle proprie raccolte;
- b) la valorizzazione, lo studio e la ricerca negli ambiti e nei settori di specifica competenza;
- c) la garanzia della più ampia fruizione dei beni di sua proprietà o ad esso affidati.

3. I musei, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza, si avvalgono — anche attraverso apposite convenzioni — dell'apporto scientifico e didattico degli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali, delle Università, della scuola, degli Enti di ricerca e degli Istituti o associazioni culturali regionali, nazionali e internazionali.

4. Ciascun istituto museale disciplina la propria attività con apposito regolamento, redatto in conformità alle direttive approvate dalla regione sentito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna.

## TITOLO II FUNZIONI E COMPETENZE

### Art. 5.

#### Funzioni della Regione

1. La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento e nel quadro delle finalità di cui al Titolo I, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di programmazione, in concorso con le province e il circondario di Rimini.

2. In particolare la Regione:

- a) elabora le linee programmatiche e i piani interventi annuali e poliennali ed individua le risorse da destinare ai musei;
- b) approva le direttive per il funzionamento dei musei, di cui al comma 4 dell'art. 4;
- c) fissa i criteri generali per le convenzioni di cui all'art. 9;
- d) detta direttive, d'intesa con gli organi statali competenti, per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale in caso di calamità naturale.

### Art. 6.

#### Funzioni dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali

1. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali esplica le funzioni di coordinamento tecnico e scientifico, consulenza e assistenza per quanto concerne lo sviluppo dei musei, la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali in essi conservati.

2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvede in via prioritaria a:

- a) promuovere e coordinare il censimento dei beni culturali conservati nei musei degli Enti locali o di interesse locale secondo metodologie concordate con gli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali;
- b) fornire consulenze e sussidi tecnici agli Enti locali per la diffusione e la utilizzazione dei dati del censimento e per le attività culturali e di ricerca ad essi connesse;
- c) promuovere gli interventi di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti;
- d) favorire sperimentazioni, studi e ricerche, con particolare riferimento alle raccolte e ai musei d'interesse scientifico, tecnico, etnoantropologico e naturalistico;
- e) proporre alla regione i profili professionali degli operatori dei musei e i programmi dell'attività formativa di cui all'art. 11, le direttive per i regolamenti dei musei di cui all'art. 4 e i criteri generali per le convenzioni di cui all'art. 9;
- f) stipulare le convenzioni di propria competenza ed esprimere pareri obbligatori sulle convenzioni di altri enti che comportino oneri finanziari per la Regione;
- g) esprimere pareri obbligatori sui piani poliennali ed annuali di cui all'art. 13.

3. La Regione provvede alle esigenze di finanziamento e di personale per i maggiori oneri derivanti all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali in conseguenza dell'espletamento delle funzioni e dei servizi di cui alla presente legge.

### Art. 7.

#### Funzioni delle province

1. Le province e il circondario di Rimini promuovono la conoscenza e la valorizzazione dei musei presenti sul proprio territorio, ricercando la collaborazione delle istituzioni scolastiche e universitarie, delle istituzioni culturali, delle associazioni e delle aziende di promozione turistica.

2. Favoriscono il coordinamento e il potenziamento delle attività dei musei presenti sul proprio territorio.

3. Concorrono alla formazione dei piani di intervento regionale, esercitano le funzioni previste dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 «Riordino programmazione e deleghe della formazione alle professioni», per quanto concerne la formazione del personale di cui all'art. 11, e stipulano le convenzioni di propria competenza.

4. Le province titolari di musei svolgono, ai fini della loro gestione, le funzioni previste dall'art. 8.

## Art. 8.

*Funzioni dei comuni*

1. I comuni provvedono, in forma diretta o associata, all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo ed al coordinamento dei musei e delle raccolte di cui sono titolari.

2. In particolare i comuni assicurano:

a) l'apertura al pubblico dei musei, adottando orari e modalità che ne favoriscono la più ampia fruizione da parte della collettività;

b) l'efficienza delle strutture e l'idoneità dei servizi per la conservazione, la tutela e la sicurezza dei beni;

c) le misure necessarie alla realizzazione dei compiti fondamentali dei musei enunciati nell'art. 4, comma 2;

d) la collaborazione con le istituzioni e le associazioni finalizzate allo sviluppo della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

3. In particolare è compito dei comuni, nell'ambito territoriale di loro competenza, provvedere, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e di attuazione, con il concorso dei musei civici, alla individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali, storici e naturali.

4. I comuni stipulano le convenzioni di propria competenza e adottano il regolamento per il funzionamento dei musei, di cui all'art. 4, comma 4.

## Art. 9.

*Convenzioni*

1. Nell'ambito delle rispettive funzioni, la regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali e gli Enti locali territoriali, sigolarmente o in concorso tra di loro, stipulano convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati, al fine di favorire il raccordo tra i musei e l'integrazione delle raccolte esistenti sul territorio, in funzione della loro valorizzazione, dell'ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi e delle attività e della loro più ampia fruizione.

2. Le convenzioni devono indicare gli impegni e gli oneri, anche nel caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti.

## Art. 10.

*Personale dei musei*

1. Gli Enti locali prevedono nei propri organici personale scientifico, tecnico ed amministrativo addetto ai musei, adeguato alle loro esigenze di funzionamento ed all'efficienza dei servizi.

2. La responsabilità dei musei è affidata a direttori o ispettori o istruttori o assistenti in rapporto alle dimensioni e alle caratteristiche delle singole istituzioni museali e dei loro servizi.

3. Spettano al responsabile del museo i seguenti compiti:

a) assicurare l'ordinata conservazione, inventariazione, catalogazione ed il pubblico accesso alla fruizione del patrimonio;

b) vigilare sul regolare funzionamento dei servizi e curare la realizzazione delle attività culturali;

c) proporre e gestire l'attività culturale e scientifica del museo.

4. Le funzioni direttive e di responsabilità degli istituti sono ricoperte, di norma, da personale di ruolo.

5. Ai ruoli previsti dai singoli regolamenti organici si accede mediante pubblico concorso, per l'accesso ai concorsi per direttore, ispettore e istruttore è richiesto il diploma di laurea nelle discipline relative alla natura del museo; per l'accesso ai concorsi per assistenti e tecnici è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore. Debbono essere assicurate preparazione tecnico-scientifica e professionalità adeguate alla natura del museo.

## Art. 11.

*Formazione professionale*

1. La Regione provvede, secondo le modalità ed i criteri contenuti nella legge regionale n. 19 del 1979, alle esigenze di formazione ed aggiornamento professionale del personale operante nei musei degli Enti locali o di interesse locale.

2. I programmi di formazione e di aggiornamento sono predisposti dalle province e dal circondario di Rimini d'intesa con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, tenuto conto della natura delle raccolte e dell'ampiezza e complessità dei servizi prestati o da attivare.

3. Le attività di formazione possono essere effettuate in collaborazione con l'Università, gli Istituti centrali dello Stato, i musei degli Enti locali ed altri istituti di ricerca.

4. Gli Enti locali proprietari dei musei ed i titolari di musei convenzionati favoriscono la partecipazione del relativo personale alle iniziative di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione, anche all'estero, in orario di servizio o comunque retribuito.

## Art. 12.

*Donazioni e acquisti*

1. Gli Enti locali, per gli acquisti o per l'accettazione di eventuali donazioni di beni, possono richiedere il parere tecnico dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali.

Tale parere è obbligatorio ogni volta che per l'incremento delle collezioni venga richiesto l'intervento finanziario della regione.

## TITOLO III

## PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

## Art. 13.

*Piano regionale*

1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, il piano poliennale, di norma triennale, degli interventi.

2. Il piano poliennale prevede:

a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare;

b) l'individuazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per la realizzazione del piano;

c) i criteri, le priorità e le modalità per la destinazione delle risorse e il loro riparto tra i destinatari dei contributi in relazione ai compiti loro assegnati dalla presente legge;

d) le modalità secondo le quali gli Enti locali e i soggetti convenzionati ai sensi dell'art. 9 possono accedere ai contributi regionali.

3. Le determinazioni annuali del piano poliennale sono approvate dal consiglio regionale.

## Art. 14.

*Contributi regionali*

1. Sono destinatari dei contributi regionali: l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, gli Enti locali ed i soggetti pubblici o privati convenzionati ai sensi dell'art. 9.

2. I destinatari dei contributi regionali devono impiegarli solo per la destinazione indicata, salvo diversa ed esplicita autorizzazione della Regione.

3. Gli stessi soggetti devono fornire alla giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo, assieme al rendiconto, entro novanta giorni dal termine previsto per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo.

## TITOLO IV

## NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

## Art. 15.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello della sua entrata in vigore, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e, per gli interventi richiamati nella presente legge, ma oggetto di appositi provvedimenti legislativi regionali in vigore, nell'ambito delle disponibilità finanziarie recate dai rispettivi programmi di attuazione, cui verrà fatto riferimento anche per gli adempimenti previsti al comma 2, lett. b) dell'art. 13.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 marzo 1990

GUERZONI

90R6421

## REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1990, n. 9.

**Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1989-91.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 14 del 4 aprile 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### TITOLO PRIMO

#### NORME GENERALI

##### Art. 1.

###### *Oggetto*

1. Il Piano socio sanitario regionale per il triennio 1989-91 è costituito da:

legge di approvazione del Piano;  
allegati.

2. La legge di approvazione di Piano:

- a) fissa gli obiettivi del Piano per il triennio 1989-1991;
- b) fissa i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alle attività sanitarie e socio assistenziali;
- c) adegua la legislazione regionale alle disposizioni del Piano.

3. L'allegato A: stabilisce i parametri per gli interventi e per l'uso degli strumenti connessi con l'attuazione del Piano.

4. L'allegato B: definisce gli indirizzi programmatici sui quali la Regione, gli organismi che gestiscono le Unità locali per i servizi socio-sanitari, i Comuni e gli altri soggetti operanti nel territorio regionale nelle materie di cui alla presente legge basano la propria attività amministrativa.

##### Art. 2.

###### *Priorità*

1. I seguenti obiettivi costituiscono priorità del Piano:

- a) umanizzazione del servizio, partecipazione dei cittadini ed educazione sanitaria;
- b) semplificazione delle procedure di accesso ai servizi socio-sanitari;
- c) integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali e riequilibrio delle risorse del fondo sociale regionale;
- d) promozione delle conoscenze sullo stato di salute dei cittadini e dei servizi socio-sanitari, potenziamento dell'Osservatorio epidemiologico regionale del sistema informativo socio-sanitario;
- e) tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro;
- f) tutela della salute della donna e materno-infantile e attuazione della legislazione sociale;
- g) tutela della salute degli anziani e difesa dalla patologia cronica;
- h) tutela delle fasce di popolazione a rischio di emarginazione;
- i) riequilibrio delle risorse del fondo sanitario regionale;
- l) razionalizzazione della gestione finanziaria e contabile delle ULSS e azioni di controllo sui consumi in campo farmaceutico e diagnostico;

m) potenziamento delle strutture socio-sanitarie pubbliche; loro qualificazione in termini di efficienza e di efficacia e realizzazione delle priorità del programma pluriennale di investimenti previsto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

### TITOLO SECONDO

#### OBIETTIVI DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

##### Capo I - I progetti

##### Art. 3.

###### *Integrazioni sanitarie e socio-assistenziali*

1. Le azioni progettuali del Piano sono basate sull'integrazione delle risorse afferenti ai servizi socio-sanitari, assistenziali e socio-promozionali delle ULSS, dei Comuni, delle Province nonché degli altri soggetti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del Piano.

##### Art. 4.

###### *Azioni progettuali - definizione*

Gli obiettivi del Piano sono perseguiti mediante la realizzazione di azioni progettuali, previste nelle tabelle riportate nell'allegato A della presente legge così denominate:

- a) azioni programmate;
- b) progetti-obiettivo;
- c) progetti per il sociale.

2. Per le denominazioni di cui alle lettere a) e b) si fa riferimento alla legge 23 ottobre 1985, n. 595.

##### Art. 5.

###### *Azioni programmate, progetti-obiettivo, progetti per il sociale*

1. Le azioni progettuali di cui all'art. 4 sono raggruppate nelle seguenti aree:

1) Area progettuale «Prevenzione» articolata nelle seguenti azioni programmate previste nelle Tabelle 3-4-5-6:

- a) Tutela sanitaria degli ambienti di vita;
- b) Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) Profilassi delle malattie infettive e lotta contro l'AIDS;
- d) Sanità pubblica veterinaria;

2) Area progettuale «Donna infanzia» articolata nei seguenti progetti obiettivo previsti nelle Tabelle 7-8;

- a) Tutela della salute materno-infantile e della donna;
- b) Prevenzione delle malformazioni e di altre patologie congenite;

e nei progetti per il sociale previsti nella Tabella 19;

- a) Minori a rischio;
- b) Affido familiare;

3) Area progettuale «Cronicità» articolata nel seguente progetto obiettivo previsto alla Tabella 9;

- a) Tutela della salute degli anziani,

e nelle seguenti azioni programmate previste nelle Tabelle 10-11-12:

- a) Lotta contro le cardiopatie;
- b) Lotta contro le cerebrovasculopatie;
- c) Lotta contro il diabete;

4) Area progettuale «Fasce a rischio di emarginazione» articolata nei seguenti progetti obiettivo previsti alle Tabelle 13-14-15:

- a) Tutela della salute mentale e assistenza psichiatrica;
- b) Prevenzione e trattamento dell'epilessia;
- c) Prevenzione degli stati di tossicodipendenza, assistenza e reinserimento dei tossicodipendenti;

5) Area progettuale «Assistenze protratte», articolata nel seguente progetto obiettivo:

a) Trattamenti riabilitativi degli handicap, previsto alla Tabella 16,

e nel progetto per il sociale previsto alla Tabella 20:

a) Tutela dei portatori di handicap, nonché nelle azioni programmate previste alle Tabelle 17-18;

b) Lotta contro le nefropatie e tutela dei nefropatici cronici;

c) Lotta alle malattie neoplastiche.

#### Art. 6.

##### *Contenuti, obiettivi prioritari e vincoli dei progetti*

1. I programmi comprensoriali di attuazione del Piano di cui al capo II del Titolo I della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, fissano i termini di attuazione delle azioni progettuali di cui agli articoli 4 e 5 per le esigenze specifiche del territorio di competenza e sulla base delle linee di indirizzo contenute ai capitoli 22, 23, 25 e 26 dell'allegato B, nonché in conformità con le priorità e i vincoli contenuti nelle tabelle dell'allegato A.

#### Art. 7.

##### *Coordinamento*

1. La Giunta regionale coordina le azioni progettuali mediante le strutture dell'area operativa per i servizi sanitari e socio-assistenziali.

2. La Giunta regionale può prevedere che la struttura di cui al primo comma si avvalga di appositi gruppi tecnici formati, oltre che da operatori delle ULSS, anche da docenti e ricercatori universitari, nel rispetto della normativa regionale vigente.

#### Art. 8.

##### *Attuazione*

1. Le ULSS realizzano le azioni progettuali del Piano mediante il coinvolgimento e l'integrazione delle strutture distrettuali e dipartimentali.

2. Ai fini del coordinamento regionale, l'attuazione delle azioni progettuali è affidata alla responsabilità dell'Ufficio di direzione e per esso al coordinatore sanitario, il quale individua i referenti per le singole azioni progettuali.

#### Art. 9.

##### *Vincoli e verifiche*

1. I contenuti delle Tabelle n. 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 49, 50 e 51 dell'allegato A, costituiscono vincoli per l'attività amministrativa delle ULSS e gli atti adottati in loro violazione sono nulli.

2. Il mancato adeguamento ai vincoli contenuti nelle tabelle dell'allegato A comporta la non assegnazione del Fondo sanitario regionale per le quote relative agli stanziamenti finalizzati o comunque vincolati.

3. Le ULSS, che abbiano adeguato la loro attività amministrativa alle prescrizioni vincolanti dell'allegato A, accedono in via prioritaria al fondo di riserva di cui al quarto comma dell'art. 26.

4. Allo scopo di verificare lo stato di avanzamento del Piano, la Giunta si avvale della Consulta di cui all'articolo 13 della L.R. 19 dicembre 1979, n. 65, che a tal fine è convocata di norma due volte all'anno con la partecipazione di un rappresentante di ciascuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, nominati con le stesse modalità degli altri membri.

#### Capo secondo - Condizioni di uniformità

#### Art. 10.

##### *Azioni trasversali*

1. L'uniformità di indirizzi e di metodologie operative delle azioni progettuali del Piano è perseguita mediante linee-guida, denominate «azioni trasversali».

2. Il Piano individua le seguenti azioni trasversali i cui obiettivi prioritari sono contenuti nelle tabelle dell'allegato A, dal numero 21 al numero 30;

a) «Sanità amica»;

b) «Partecipazione ed umanizzazione del servizio socio-sanitario»;

c) «Formazione di base degli operatori socio-sanitari»;

d) «Qualificazione, aggiornamento e formazione continua degli operatori in servizio»;

e) «Educazione sanitaria»;

f) «Sistema informativo socio-sanitario»;

g) «Osservazione epidemiologica»;

h) «Ricerca finalizzata alla programmazione sanitaria e rapporti con l'Università»;

i) «Razionalizzazione della gestione finanziaria e contabile delle ULSS»;

l) «Valutazione».

#### Art. 11.

##### *Obiettivi di riordino dei servizi*

1. Per garantire migliori livelli di tutela sanitaria e per l'attuazione delle azioni progettuali, di cui al Capo I, le ULSS riordinano i presidi e i servizi sulla base dei parametri e standard contenuti nell'allegato A, nonché delle indicazioni programmatiche contenute nell'allegato B.

#### Art. 12.

##### *Strutture dell'area centrale dell'ULSS*

1. Il riordino delle strutture dell'area centrale dell'ULSS è disposto, nel rispetto delle tabelle 31, 32, 33 dell'allegato A e dei paragrafi 22.16 e 26.01 dell'allegato B.

2. Nelle more della rideterminazione degli ambiti territoriali delle ULSS ai sensi del successivo art. 44, le ULSS che non abbiano in servizio dirigenti di livello apicale in numero corrispondente ai settori sopra individuati non possono indire concorsi per posti di apicale salvo i casi per cessazione dal servizio, e procedono ad accorpate i settori secondo le seguenti modalità:

a) per quanto concerne la responsabilità sanitaria, il settore «Assistenza socio-sanitaria di base» è accorpata con i settori «Formazione del personale, ricerca, sistema informativo» e «Prevenzione-educazione sanitaria, medicina legale»;

b) nei settori a responsabilità amministrativa si procede all'accorpamento del settore «Amministrazione del personale - affari generali con il settore «Segreteria degli organi politico-amministrativi» e del settore «Amministrazione economico-finanziaria» con il settore «Amministrazione economato-provveditorato e gestione servizi tecnologici».

3. La responsabilità del settore «Promozione ed assistenza sociale» è assegnata al dipendente del ruolo comunale in possesso della qualifica più elevata tra quelli assegnati alla ULSS, purché appartenenti almeno ad una delle qualifiche direttive, al quale compete, a carico del bilancio sociale una indennità pari a quella prevista per i responsabili dei settori sanitari ed amministrativi. A parità di livello, la responsabilità viene affidata al dipendente del ruolo comunale in possesso di profilo sociale.

4. In ciascuna ULSS è istituito, presso l'Ufficio di direzione, il servizio infermieristico, con le competenze richiamate all'art. 4 del decreto del Ministro per la sanità 13 settembre 1988 attuativo della legge 8 aprile 1988, n. 109.

5. Alla direzione del servizio infermieristico sono preposti operatori professionali dirigenti, che hanno in particolare la responsabilità della programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei servizi infermieristici della promozione delle tecniche dell'assistenza infermieristica, del controllo della qualità dei servizi infermieristici da realizzare all'interno dei gruppi di lavoro di presidio e della promozione e del coordinamento della formazione permanente del personale infermieristico in attuazione del piano formativo dell'ULSS e in collaborazione con l'apposito settore dell'Ufficio di direzione.

6. Nell'ambito delle attività di cui al quarto comma gli operatori professionali dirigenti agiscono secondo le indicazioni dei responsabili dei servizi e presidi, verificando l'espletamento delle attività del personale infermieristico e predisponendo a tal fine anche i turni di lavoro.

7. Gli operatori professionali dirigenti hanno la responsabilità dei propri compiti limitatamente alle prestazioni ed alle funzioni che per la normativa vigente sono tenuti ad attuare nonché per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

#### Art. 13.

##### *Servizi di prevenzione e laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica*

1. Il riordino dei servizi di base e multizonali di prevenzione, è disposto nel rispetto delle tabelle 34-35 e 36 dell'allegato A nonché del capitolo 26.04 dell'allegato B.

2. L'articolazione del laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica è disposta nel rispetto della tabella n. 36 dell'allegato A e dell'art. 11 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 45, modificata ai sensi dell'art. 42.

#### Art. 14.

##### *Distretti socio-sanitari di base*

1. Il riordino dei distretti di base è disposto nel rispetto della tabella n. 37 dell'allegato A e del paragrafo 26.01 dell'allegato B.

#### Art. 15.

##### *Servizi ambulatoriali e poliambulatoriali*

1. Il riordino dei servizi ambulatoriali e poliambulatoriali è disposto nel rispetto delle tabelle 40 e 41 dell'allegato A e del paragrafo 22.05 e 26.04 dell'allegato B.

#### Art. 16.

##### *Day-hospital*

1. L'organizzazione e il riordino dei day-hospital sono disposti in base alla tabella 42 dell'allegato A.

2. Le attività di day-hospital sono svolte in tutti i presidi ospedalieri delle ULSS su base dipartimentale per le aree funzionali di medicina e chirurgia.

3. Le prestazioni sono erogate dall'équipe ospedaliera con il coinvolgimento dei medici di base.

4. Le prestazioni di day-hospital sono considerate a tutti gli effetti prestazioni ospedaliere; essere sono registrate su apposita cartella clinica, da archiviare insieme alla scheda nosologica di ricovero ospedaliero.

5. Le ammissioni in day-hospital e le dotazioni dei posti-letto impegnati dalle strutture ospedaliere per tali attività vengono conteggiate ai fini dell'applicazione dei parametri di cui alla legge 8 aprile 1988, n. 109.

#### Art. 17.

##### *Ospedali*

1. Il riordino degli ospedali nei dipartimenti, unità organiche ed unità operative, e le altre misure di riordino concernenti i servizi di diagnosi e cura e generali, nonché la determinazione degli organici del personale sono disposti nel rispetto delle tabelle 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 dell'allegato A e paragrafi 22.05 e 26.02 dell'allegato B nonché nel rispetto degli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11.

2. Le determinazioni concernenti le ristrutturazioni, gli sviluppi e le integrazioni della rete ospedaliera sono adottate con il piano per l'attuazione del programma pluriennale di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previsto dall'art. 29.

#### Art. 18.

##### *Strutture per la riabilitazione e residenze protette*

1. Il riordino dei presidi e servizi per la riabilitazione è disposto in base alla tabella 50 dell'allegato A e al paragrafo 22.06 dell'allegato B.

2. I posti letto per le funzioni di riabilitazione sono determinati nella tabella 46 dell'allegato A, distintamente per:

- a) posti-letto da conteggiare all'interno dei reparti per acuti;
- b) posti-letto in strutture specializzate.

3. Le prestazioni socio-sanitarie presso le residenze sanitarie assistenziali sono considerate a tutti gli effetti prestazioni del Servizio sanitario regionale.

4. Le ammissioni in residenza sanitaria assistenziale non vengono conteggiate ai fini dell'applicazione dei parametri di cui alla legge 8 aprile 1988, n. 109.

#### Art. 19.

##### *Servizi di emergenza sanitaria*

1. Il riordino dei servizi di emergenza sanitaria è disposto in base alla tabella 51 dell'allegato A e al paragrafo 26.03 dell'allegato B.

#### Art. 20.

##### *Assistenza non professionale ai ricoverati*

1. Le ULSS disciplinano con proprio regolamento le modalità di assistenza non professionale ai ricoverati, prevedendo intese con le Associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 9, anche ai fini dell'utilizzazione degli obiettori di coscienza, o con cooperative di servizi. Le ULSS erogano altresì contributi a favore dei ricoverati le cui condizioni economiche non permettono di far fronte per intero agli oneri derivanti dalla utilizzazione delle Cooperative di servizi.

#### Art. 21.

##### *Farmaci*

1. Il riordino dell'assistenza farmaceutica ed il corretto uso dei farmaci è disposto in base alla tabella 52 dell'allegato A e al paragrafo 26.07 dell'allegato B.

#### Art. 22.

##### *Servizi emotrasfusionali*

1. Il riordino dei servizi emotrasfusionali è disposto in base alla tabella 53 dell'allegato A e al paragrafo 26.05 dell'allegato B.

#### Art. 23.

##### *Trapianti di organi*

1. Il riordino dei servizi per i trapianti degli organi è disposto in base alla tabella 54 dell'allegato A e al paragrafo 26.06 dell'allegato B.

#### Art. 24.

##### *Funzioni multizonali*

1. L'individuazione delle funzioni multizonali ospedaliere ed extraospedaliere e della loro localizzazione, è disposta in base alla tabella 55 dell'allegato A, nonché della legge regionale 30 agosto 1982, n. 45.

#### Art. 25.

##### *Rapporti con l'Università*

1. L'apporto delle strutture universitarie alle finalità e agli obiettivi del Servizio sanitario regionale nel quadro degli obiettivi assistenziali, didattici e di ricerca del Piano e le altre interazioni tra la regione e gli Istituti e i dipartimenti dell'Università degli studi di Perugia impegnati nelle tematiche della salute, sono disciplinati nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

## TITOLO TERZO

## RISORSE

## Art. 26.

*Ripartizione del Fondo sanitario regionale per spese correnti*

1. Il Fondo sanitario regionale per spese correnti è destinato al finanziamento:

- a) delle spese di funzionamento delle ULSS, ivi comprese quelle per il reintegro di strumentazioni e piccole attrezzature fuori uso;
- b) delle spese per l'attuazione delle azioni programmate e dei progetti-obiettivo;
- c) delle spese a destinazione vincolata;
- d) delle spese a gestione regionale;
- e) degli interventi finanziari di riequilibrio e imprevisti da effettuarsi con il fondo di riserva di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Il riparto del Fondo sanitario regionale per le spese correnti delle ULSS è effettuato dalla Giunta regionale secondo i criteri individuati nella tabella 56 dell'allegato A, previo parere della commissione consultiva competente del Consiglio regionale e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni nazionali e regionali.

3. Nell'ambito del riparto di cui al secondo comma, la Giunta regionale attribuisce alle ULSS i fondi per la realizzazione delle azioni programmate e dei progetti obiettivo in base ai programmi specifici di attività e finanziari presentati alla Regione entro il 15 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il riparto, fatti salvi gli eventuali finanziamenti con i fondi soggetti a specifici vincoli nazionali di destinazione.

4. La Giunta regionale attribuisce il fondo di riserva accantonato per interventi di riequilibrio e per imprevisti, tenendo anche conto delle eventuali maggiori esigenze verificate in ordine alla effettiva realizzazione delle azioni programmate e dei progetti obiettivo.

## Art. 27.

*Procedure particolari per il finanziamento delle spese per il personale finalizzate al riequilibrio delle piante organiche*

1. Al riparto delle quote per il finanziamento del personale si provvede:

- a) in sede di ripartizione del Fondo sanitario regionale, mediante computo del costo del personale sostenuto precedentemente, aumentato della percentuale di incremento riconosciuta nel riparto del Fondo sanitario nazionale;
- b) in sede di assegnazione dell'ultima quota trimestrale del Fondo mediante integrazione nella misura corrispondente al costo reale delle nuove unità organiche effettivamente in servizio nell'anno di competenza.

2. Per i fini di cui alla lettera b) del comma 1 si provvede mediante l'utilizzazione del fondo di riserva per interventi di riequilibrio ed imprevisti, di cui al comma 4 dell'articolo 26.

3. Nei casi in cui il personale in servizio risulti eccedente rispetto ai parametri fissati dal Piano, il costo relativo all'eccedenza viene decurtato in sede di riparto del Fondo sanitario regionale con le stesse gradualità previste dalla normativa regionale per le situazioni in carenza. A tal fine si provvede in relazione al costo medio del personale calcolato su base regionale.

4. Per i fini di cui ai precedenti commi le ULSS comunicano entro il 15 settembre di ogni anno l'elenco del personale in servizio.

## Art. 28.

*Fondo sanitario regionale per le spese in conto capitale*

1. Il Fondo sanitario regionale per le spese in conto capitale è destinato:

- a) al finanziamento degli investimenti di mantenimento del patrimonio edilizio e tecnologico;
- b) agli investimenti di innovazione;
- c) agli interventi di trasformazione;
- d) all'accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali;
- e) ai programmi di intervento regionale.

2. Il riparto del Fondo è effettuato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente, secondo i criteri di cui alle tabelle 57 e 58 dell'allegato A della presente legge.

3. Nel provvedimento di riparto di cui al comma 2 la Giunta riserva una quota del 40 per cento alla realizzazione dei programmi di innovazione tecnologica previsti dal piano straordinario degli investimenti di cui all'articolo 29.

4. I contributi provenienti da enti o privati ed i proventi derivanti da alienazioni e trasformazioni di patrimoni degli enti locali per investimenti delle ULSS, sono soggetti ai vincoli della programmazione regionale.

## Art. 29.

*Piano straordinario per gli investimenti del patrimonio edilizio e nelle attrezzature tecnologiche del Servizio sanitario regionale*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano straordinario degli investimenti nel patrimonio edilizio e nelle attrezzature tecnologiche del Servizio sanitario regionale secondo i criteri di cui alla Tabella 60 dell'allegato A della presente legge.

2. Il piano straordinario degli investimenti prevede i seguenti interventi:

- a) completamenti di opere ospedaliere in corso e costruzione di nuovi ospedali;
- b) riconversioni di strutture non più adibite a presidio ospedaliero;
- c) ristrutturazioni di presidi ospedalieri esistenti;
- d) residenze sanitarie assistenziali;
- e) strutture per la prevenzione collettiva;
- f) strutture dell'assistenza sanitaria di base;
- g) adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza;
- h) adeguamenti della rete ospedaliera per l'assistenza ai malati di AIDS;
- i) adeguamenti ed innovazioni delle attrezzature tecnologiche.

3. Concorrono al finanziamento del piano:

- a) gli stanziamenti assegnati alla Regione con i provvedimenti di riparto delle somme a disposizione del programma pluriennale di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- b) gli stanziamenti del Fondo sanitario regionale nella misura del 40 per cento degli stanziamenti della parte in conto capitale, a partire dal 1991;
- c) le risorse aggiuntive provenienti da riconversioni patrimoniali e da altri interventi di concorso al finanziamento, messe a disposizione dai comuni e dagli altri soggetti interessati alla realizzazione del piano.

4. La Giunta regionale reperisce come parte integrante del provvedimento di riparto gli impegni di confinanziamento determinati ai sensi del comma 2, lett. c), in aggiunta alla quota del 5 per cento disposta dalla citata legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. Gli stanziamenti destinati a interventi nelle strutture gestite da IPAB o soggetti assimilabili sono assegnati ai Comuni e alle ULSS territorialmente competenti per essere erogati ai soggetti beneficiari mediante convenzione.

6. Costituisce criterio assoluto di priorità per la erogazione degli stanziamenti a carico del bilancio regionale la cronografia della realizzazione delle opere documentata nei progetti esecutivi.

## Art. 30.

*Fondo regionale per l'espletamento dei servizi in materia socio-assistenziale*

1. Il Fondo per l'espletamento dei servizi in materia socio-assistenziale di cui all'art. 32 della L.R. 31 maggio 1982, n. 29, è ripartito annualmente come segue e come riportato nella Tabella 59:

- a) il 92 per cento del Fondo, decurtato della quota di cui al punto C, viene ripartito tra le Associazioni dei comuni in proporzione diretta alla popolazione residente nell'ambito territoriale di competenza al 31 dicembre del penultimo anno antecedente a quello della ripartizione;

b) il restante 8 per cento della quota come sopra decurtata è riservato per l'assegnazione di eventuali contributi finalizzati ad interventi imprevisti e di riequilibrio. Gli interventi tengono anche conto dei particolari servizi resi dalle Associazioni dei comuni agli immigrati extra comunitari e delle eventuali prestazioni economiche in favore degli stessi, correlate anche a carenze del Servizio sanitario nazionale con riferimento al diritto alle prestazioni. La parte di tale riserva non utilizzata entro il 31 ottobre, viene ripartita tra tutte le Associazioni dei comuni dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente;

c) una quota da stabilire con atto della Giunta regionale nell'ambito della somma stanziata con la legge di bilancio viene destinata all'Associazione dei comuni della Valle Umbra Sud per il funzionamento della Casa di riposo ex-ONPI, sulla base delle spese di gestione sostenute nell'esercizio precedente a quello della ripartizione ed evidenziate in appositi rendiconti a cura dell'Associazione predetta.

2. I Comuni sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione la quota di finanziamento a proprio carico stabilita nel programma comprensoriale di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29, contestualmente all'approvazione del bilancio stesso.

3. I Comuni sono altresì tenuti alla tempestiva erogazione della quota a proprio carico a favore della rispettiva Associazione per consentire la regolare esecuzione dei programmi.

#### Art. 31.

##### *Definizione delle piante organiche*

1. Le piante organiche sono definite dalle ULSS nel rispetto delle prescrizioni contenute nella tabella 47 dell'allegato A.

2. L'organico dei servizi di prevenzione è disciplinato secondo le indicazioni di cui alle tabelle 34 e 35 dell'allegato A.

3. La mancata definizione delle piante organiche consente esclusivamente la copertura dei posti vacanti a seguito di turn-over.

#### Art. 32.

##### *Particolari procedure amministrativo-gestionali per l'attuazione delle azioni programmate e dei progetti obiettivo*

1. Il Comitato di gestione dell'ULSS, limitatamente alla durata del Piano ed alla realizzazione delle azioni programmate e dei progetti-obiettivo individuati nel piano stesso può delegare al responsabile del settore provveditorato dell'ufficio di direzione, la diretta acquisizione di beni e servizi nei limiti previsti al secondo comma dell'art. 60 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 18, sentito il responsabile del settore competente.

2. In sede di delega della funzione di cui al primo comma, il Comitato di gestione prevede l'obbligo, per il responsabile del provveditorato, di riferire trimestralmente sugli acquisti dallo stesso conclusi, per la presa d'atto.

3. Il Comitato di gestione, entro i limiti della vigente normativa, può affidare al responsabile del provveditorato la predisposizione di atti e di procedimenti relativi a conti atti per i quali non è ammessa la trattativa privata, esclusa la aggiudicazione e la stipula dei contratti medesimi.

#### Art.

##### *Borse di studi*

1. Nell'ambito degli stanziamenti per la ricerca finalizzata alla programmazione sanitaria, e con riguardo alle aree progettuali di cui all'art. 5 della presente legge, sono istituite cento borse di studio dell'importo annuo di lire 10 milioni ciascuna per neo-laureati in medicina e chirurgia.

2. La Giunta regionale provvede alla emissione del relativo bando, sentita la competente commissione consiliare.

#### TITOLO QUARTO

#### MODIFICHE DELLA LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA REGIONALE

#### Art. 34.

##### *Modifiche alla L.R. 1 settembre 1977, n. 54*

1. La legge regionale 1 settembre 1977, n. 54, concernente «Organizzazione dei servizi di assistenza socio-sanitaria per la procreazione responsabile, la maternità, l'infanzia e l'età evolutiva», è modificata come di seguito indicato.

2. Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito con il seguente: «Gli organismi che gestiscono le ULSS predispongono, nel quadro del programma comprensoriale di attuazione del Piano, azioni progettuali unitarie al fine di garantire l'assistenza per la procreazione responsabile, la gestazione, il parto, l'infanzia e l'età evolutiva. La realizzazione del programma è affidata alla ULSS».

3. L'articolo 2 è abrogato.

4. L'alinea dell'art. 3 è così sostituito: «Le azioni progettuali di cui all'articolo 1 sono predisposte sulla base dei seguenti principi».

5. L'articolo 5 è così sostituito:

«Art. 5. — Le prestazioni di cui all'articolo 4 sono espletate in modo da garantire il rispetto della persona, con particolare riguardo agli aspetti relazionali ed ambientali nonché al diritto alla riservatezza».

6. All'articolo 7 la parola «Consorzio» è sostituita con «ULSS».

7. L'articolo 9 è così modificato:

a) il quarto comma è abrogato;

b) l'ultimo comma è così sostituito: «Spetta al coordinatore del dipartimento materno-infantile organizzare i collegamenti funzionali con gli ospedali di base per garantire prestazioni di pronto intervento e di secondo livello quando occorrono».

8. Il secondo comma dell'articolo 12, è così sostituito: «Tali attività, quando occorre, devono svolgersi in collaborazione con le competenti strutture universitarie nel quadro delle intese tra Regione ed Università conseguenti all'attuazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

9. L'articolo 14 è così sostituito:

«Art. 14. — Al fine di garantire l'attuazione dei programmi concernenti la formazione degli operatori, la promozione sociale e l'educazione sanitaria, i servizi di formazione previsti dalla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, si avvalgono dell'assistenza tecnica di istituzioni culturali e scientifiche. La Giunta regionale promuove le necessarie convenzioni».

10. Il primo comma dell'articolo 15 è così modificato: «La Giunta regionale, avvalendosi del servizio informativo socio-sanitario regionale, dell'Osservatorio epidemiologico regionale e delle altre strutture operanti nel campo dell'informazione e dell'informatica, coordina le iniziative per la raccolta e l'elaborazione dei dati provenienti dall'attività dei servizi, nonché le indagini epidemiologiche, le analisi e le statistiche sanitarie ed ogni altra iniziativa necessaria per valutare l'efficacia delle prestazioni e per fornire informazione alla popolazione ed ai servizi».

11. L'articolo 16 è così sostituito:

«Art. 16. - *Servizi territoriali.* — Le modalità per la realizzazione integrata a livello di distretto delle attività sanitarie e sociali rivolte alla singola persona, coordinate dall'équipe di distretto, sono stabilite nel programma comprensoriale di cui all'articolo 1, con particolare riguardo alla utilizzazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, del restante personale convenzionato con le ULSS nonché del personale socio-sanitario operante nelle unità organiche addette ai servizi ospedalieri di tutela materno-infantile».

12. L'articolo 18 è così sostituito:

«Art. 18. — L'accesso alle prestazioni fornite dai servizi previsti nella presente legge è gratuito per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri o apolidi residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio italiano».

Gli enti pubblici che gestiscono servizi sanitari sono tenuti a fornire le prestazioni loro richieste nell'ambito dei programmi, senza che ciò costituisca un onere di spesa a carico del richiedente e nel rispetto della vigente normativa nazionale sull'assistenza sanitaria e sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, la somministrazione dei farmaci e dei mezzi di cui sopra può essere fatta direttamente dai presidi delle ULSS».

13. All'articolo 19 le parole «consorzi socio-sanitari», sono sostituite con «ULSS».

14. Gli articoli 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 sono abrogati.

#### Art. 35.

##### Modificazioni alla L.R. 19 dicembre 1979, n. 65

1. La legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, concernente «Organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale», è modificata come segue.

2. L'articolo 13 è così sostituito:

«Art. 13. - *Consulta regionale per la sanità e i servizi socio-assistenziali.* — Per l'attuazione del servizio sanitario regionale è istituita la Consulta regionale per la sanità e i servizi socio-assistenziali.

La consulta:

a) esercita compiti di consulenza e di proposta nei confronti del Consiglio regionale e della giunta per gli atti di loro competenza;

b) esprime pareri sugli atti di programmazione regionale in materia socio-sanitaria.

La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dall'assessore regionale preposto ai servizi sanitari e socio-assistenziali che la presiede;

b) da dodici rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato ai due terzi;

c) da tre rappresentanti per ciascuna Provincia; designati tra i membri dei Consigli provinciali;

d) da cinque rappresentanti dei Comuni, designati dalla sezione regionale dell'ANCI tra i consiglieri comunali;

e) da due rappresentanti per ciascuna ULSS, designati dal Comitato di gestione tra i suoi componenti;

f) da tre rappresentanti delle Associazioni di volontariato, designati dal Consiglio regionale nell'ambito di una rosa espressa dalle associazioni stesse in numero di 2 per ciascuna;

g) da tre rappresentanti delle cooperative di servizio sociale, designati dal Consiglio regionale nell'ambito di una rosa espressa dalle cooperative stesse in numero di 2 per ciascuna.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente appartenente al ruolo unico regionale.

La Consulta si avvale inoltre di una segreteria, costituita da personale messo a disposizione della Giunta regionale o comandato dalle ULSS.

Le modalità del funzionamento della Consulta sono disciplinate da apposito regolamento interno».

3. L'articolo 38, come modificato con l'articolo 61 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, è così sostituito:

«Art. 38. *Area delle funzioni organizzative e centrali e ufficio di direzione.* — Le attività di programmazione e di organizzazione, nonché di supporto tecnico agli organi di amministrazione delle ULSS sono svolte nell'area delle funzioni centrali.

Ai fini della presente legge, l'insieme dei settori e servizi che compongono l'area delle funzioni centrali è indicato come «Ufficio di direzione». Il collegio dei responsabili dei settori dell'ufficio di direzione è indicato come «organo di direzione dell'area centrale», di seguito denominato «Organo di direzione».

La pianta organica determina le dotazioni da assegnare all'Ufficio di direzione per la sua attività».

4. Dopo l'articolo 38 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 38-bis. - *Articolazione nei settori.* — All'interno dell'Ufficio di direzione vengono costituiti settori per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) per la responsabilità sanitaria:

- 1) prevenzione, educazione sanitaria, medicina legale;
- 2) formazione del personale, ricerca e sistema informativo;
- 3) assistenza socio-sanitaria di base;
- 4) assistenza integrativa specialistica, ospedaliera e farmaceutica;
- 5) medicina veterinaria;

b) per la responsabilità amministrativa:

- 1) segreteria degli organi politico-amministrativi;
- 2) amministrazione del personale e affari generali;
- 3) amministrazione economico-finanziaria;
- 4) amministrazione economato e provveditorato e gestione servizi tecnologici;

c) per la responsabilità sociale:

- 1) promozione e assistenza sociale.

L'articolazione nei settori viene determinata per ciascuna ULSS dal Piano tenendo conto della complessità delle funzioni da svolgere. In ogni caso i settori devono essere almeno due per la responsabilità amministrativa e almeno uno per la responsabilità socio-assistenziale. Per le funzioni non elencate, l'attribuzione ai settori viene determinata dall'organo di direzione su proposta dei coordinatori.

La funzione di responsabile di settore comporta rapporto di lavoro a tempo pieno e non è cumulabile con alcun altro incarico di responsabilità all'interno dell'ULSS.

Le ULSS possono articolare i settori in sezioni affidate alla responsabilità di funzionari appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella apicale, secondo i criteri di massima previsti nel Piano.

Le ULSS possono inoltre istituire servizi comuni a disposizione dell'organo di direzione la cui responsabilità può essere affidata a funzionari della qualifica apicale o di quella immediatamente inferiore, con riferimento al coordinatore sanitario o a quello amministrativo, a seconda della prevalenza della materia.

Art. 38 ter. - *La responsabilità di settore.* — Fatto salvo il possesso dei requisiti specifici di professionalità richiesti dalla normativa vigente, ciascuno dei settori dell'ufficio di direzione è affidato alla responsabilità di un funzionario appartenente alla qualifica apicale dei laureati del ruolo sanitario per i settori a responsabilità sanitaria e dei laureati del ruolo amministrativo e di quello tecnico per i settori a responsabilità amministrativa.

Ferma restando la competenza del Comitato di gestione per tutte le determinazioni che comportino impegni formali a carico del bilancio, spetta ai responsabili dei settori dell'ufficio di direzione adottare gli atti occorrenti per realizzare i programmi deliberati dal Comitato di gestione che non siano affidati alla responsabilità complessiva dell'organo di direzione.

Qualora si verificano vacanze per assenza o impedimento del titolare della responsabilità di settore, il comitato di gestione provvede alla sostituzione attribuendo l'incarico nell'ordine:

a) ad altro responsabile di settore nell'ambito delle materie sanitarie o amministrative;

b) ad altro dipendente dell'ULSS appartenente alla posizione funzionale apicale;

c) al corrispondente responsabile di settore di un'altra ULSS della regione, mediante provvedimento di comando o di incarico a tempo parziale.

Art. 38 quater. - *L'organo di direzione dell'area centrale.* — Nell'ambito degli indirizzi e delle direttive del comitato di gestione, l'organo di direzione cura collegialmente i seguenti affari:

a) predisposizione degli atti deliberativi di programmazione, organizzazione e funzionamento dei servizi e del personale;

b) predisposizione degli atti deliberativi concernenti i programmi di attività in attuazione del programma comprensoriale;

c) coordinamento delle altre proposte di deliberazione aventi rilevanza per il funzionamento complessivo dell'ULSS;

d) rapporti con le strutture regionali responsabili della programmazione socio-sanitaria.

Ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta all'organo di direzione curare l'organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento di tutti i servizi nonché la direzione del personale. resta ferma l'autonomia tecnico-funzionale dei settori per l'organizzazione del lavoro all'interno delle aree di competenza.

Il personale dei ruoli sanitario e tecnico che abbia responsabilità in qualità di dirigente o di direttore sanitario, primario ospedaliero, direttore, o che rivesta altra funzione riservata alle qualifiche apicali nei rispettivi ruoli, è chiamato, quando non sia membro dell'organo di direzione, ad intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o ufficio cui è preposto.

Le modalità relative al funzionamento dell'organo di direzione sono stabilite con apposito regolamento dell'ULSS sulla base dei criteri indicati dal Piano.

Art. 33 quinquies. - *Coordinamento.* — Il coordinamento dell'organo di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario e uno amministrativo individuati dal comitato di gestione dell'ULSS secondo le norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Viene inoltre individuato dal comitato di gestione un coordinatore dei servizi sociali il quale, con il coordinatore sanitario e amministrativo, assicura i necessari collegamenti tra servizi.

Oltre alle funzioni loro spettanti ai sensi del vigente ordinamento del personale, spetta al coordinatore sanitario e al coordinatore amministrativo presiedere a turno le riunioni dell'organo di direzione e sovrintendente all'esecuzione delle sue decisioni.

Art. 38 sexies. - *Autonomia tecnico-funzionale.* — Il Comitato di gestione regola i suoi rapporti con l'organo di direzione secondo il principio dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi. A tale scopo il Comitato determina indirizzi generali per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi dell'ULSS per la programmazione delle attività e per il servizio degli operatori, affidandone la realizzazione all'Ufficio di direzione.

5. All'articolo 41 la parola «congiuntamente» è sostituita con «contestualmente».

6. Gli articoli 45-46-47-48 sono abrogati.

#### Art. 36.

##### *Modificazioni alla L.R. 18 marzo 1980, n. 18*

1. La legge regionale 18 marzo 1980, n. 18, concernente «Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali», è così modificata.

2. L'articolo 14 è così modificato:

a) il primo comma è così sostituito: «Entro il 15 novembre di ogni anno il comitato di gestione delle ULSS presenta all'assemblea dell'Associazione intercomunale o al consiglio della Comunità montana il bilancio di previsione che deve essere approvato entro il 31 dicembre, ai sensi della legge 11 novembre 1983, n. 638»;

b) il terzo comma è così sostituito: «Il bilancio così approvato viene trasmesso entro 15 giorni, corredato degli allegati, al Comitato regionale di controllo ed alla Giunta regionale».

3. All'articolo 16 la parola «trimestre» è sostituita con «quadrimestre».

4. Al terzo comma dell'articolo 28 la parola «mensile» è abrogata.

5. Al secondo comma dell'articolo 29 la parola «ufficio» è sostituita con «settore».

6. Al terzo comma dell'articolo 30 la parola «ufficio» è sostituita con «settore».

7. Al secondo e terzo comma dell'articolo 36 la parola «ufficio» è sostituita con «settore».

8. L'articolo 40 è così modificato:

a) al primo comma la parola «uffici» è sostituita con «settori».

b) il secondo comma è così sostituito: «Il comitato di gestione stabilisce i limiti delle aperture di credito e le modalità di utilizzo».

9. Ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 41 la parola «ufficio» è sostituita con «settore».

10. Al primo comma dell'articolo 42 la parola «ufficio» è sostituita con «settore».

11. L'articolo 46 è così modificato: dopo il punto 5 dei commi quarto e quinto è aggiunto il seguente: «6) il valore del bene».

12. L'articolo 47 è così modificato:

a) il primo comma è così sostituito: «Il comitato di gestione nomina i consegnatari dei beni mobili scegliendoli, su proposta dell'organo di direzione, tra i dipendenti assegnati ai settori o servizi ove sono collocati i beni stessi»;

b) il terzo comma è così sostituito: «Il comitato di gestione su proposta dell'organo di direzione determina i compiti specifici e le modalità di resa del servizio dei consegnatari».

13. L'articolo 49 è così sostituito:

«Art. 49. — Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali di cui all'articolo 45 provvede l'ULSS avvalendosi di mezzi ed interventi dei comuni».

14. Il quinto comma dell'articolo 50 è così sostituito: «Il ricavato della alienazione dei beni mobili di cui al precedente art. 45 è utilizzato per l'acquisto di nuovi beni mobili o immobili; o per il miglioramento del patrimonio esistente a destinazione sanitaria».

15. Al primo comma dell'articolo 54 la parola «ufficio» è sostituita da «settore».

16. L'articolo 55 è così sostituito:

«Art. 55. — Agli acquisti, alle alienazioni, ai lavori, alle locazioni, agli approvvigionamenti e agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni e i servizi delle ULSS provvede il comitato di gestione, fatta salva la competenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1986, n. 16».

17. All'articolo 58 la parola «uffici» è sostituita da «settori».

18. L'articolo 60 è così sostituito:

«Art. 60. — I contratti di importo pari o superiori a lire 100 milioni devono essere preceduti da licitazione privata.

Quelli di importo inferiore a lire 100 milioni, purché non rappresentino frazionamento o ripetizione di precedenti lavori o forniture, possono essere preceduti da trattativa privata che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee.

La procedura di cui al comma precedente, può essere adottata, previa adeguata motivazione anche nei seguenti casi:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti o nei casi di rescissione di contratto ove ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;

2) quando l'urgenza, espressamente riconosciuta dal Comitato di gestione, sia tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione.

I contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 10.000.000 possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta.

La procedura di cui al comma precedente può essere adottata previa adeguata motivazione, nei seguenti casi:

1) per l'acquisto e fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2) quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obiettivamente necessari;

3) quando si devono acquistare o prendere in affitto locali destinati a uffici o servizi dell'ULSS.

Per le forniture di beni e servizi il limite di cui al secondo comma del presente articolo va riferito all'anno solare.

I limiti di spesa di cui al presente articolo sono adeguati con cadenza biennale dalla Giunta regionale in relazione all'indice inflattivo nazionale.

19. All'ultimo comma dell'articolo 62 la parola «semestrale» è sostituita con la parola «annuale».

20. L'articolo 63 è così modificato:

a) il punto 2 del secondo comma è così sostituito:

«Per i contratti dai quali deriva una spesa per l'ULSS, ferme restando per gli appalti di opere pubbliche le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni»;

b) il quarto comma è così sostituito: «La gara è dichiarata deserta qualora non sia stata presentata almeno una offerta valida».

21. L'articolo 64 è così modificato:

a) il secondo comma è così sostituito: «In tal caso il comitato di gestione, fissate le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee, a presentare, entro un termine stabilito, i progetti tecnici, le offerte di forniture per le quali venga richiesta la opportunità di una valutazione tecnico-quantitativa e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirlo»;

b) il terzo comma è così sostituito: «Scaduto tale termine, il comitato di gestione, a suo insindacabile giudizio, procede alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito il parere di una commissione di esperti all'uopo nominata, in base all'esame tecnico comparativo dei progetti presentati e dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici offerti; la delibera deve essere adottata entro 60 giorni dall'apertura dei plichi e comunque non oltre 120 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte».

22. Il terzo comma dell'art. 67 è così sostituito: «Dalla cauzione provvisoria si può esonerare la ditta concorrente qualora la medesima vanti nei confronti dell'ULSS un credito esigibile non inferiore al 5 per cento dell'ammontare presunto della fornitura o dei lavori e quando l'importo presunto della gara sia inferiore a 50 milioni. Il deposito cauzionale provvisorio viene restituito ai concorrenti non aggiudicatari non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione, ed ai concorrenti risultati aggiudicatari dopo la costituzione del deposito cauzionale definitivo».

23. Al primo comma dell'articolo 70 le parole «per un importo superiore a lire 20 milioni», sono sostituite con le seguenti: «per un importo non superiore a lire 50 milioni».

24. Il secondo comma dell'articolo 71 è così sostituito: «Per quanto concerne il limite di spesa, si applicano le disposizioni contenute nel penultimo ed ultimo comma dell'art. 60».

25. All'ultimo comma dell'articolo 75 sono aggiunte, dopo la parola «regionali» le seguenti: «avvalendosi anche del servizio ispettivo sanitario e finanziario».

#### Art. 37.

##### Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1980, n. 43

1. La legge regionale 17 maggio 1980, n. 43, concernente «Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro», è modificata come segue.

2. L'articolo 3 è così sostituito:

«Art. 3. — All'organizzazione e alla gestione degli interventi di cui alla presente legge provvedono le Unità sanitarie locali mediante un apposito servizio per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per mezzo del LESP di cui alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 45.

Il servizio di cui al comma precedente è istituito nell'ambito del settore «Prevenzione, educazione sanitaria e medicina legale» dell'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale».

3. L'articolo 4 è così sostituito:

«Art. 4. — Il servizio attua la direzione tecnica ed il coordinamento di tutte le attività di prevenzione, tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante propri operatori ed avvalendosi delle strutture operative dei distretti socio-sanitari di base, del LESP, dei medici convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché mediante convenzioni con operatori sanitari associati.

L'attività di direzione e di coordinamento viene svolta nel quadro del programma di lavoro complessivo del settore cui il servizio appartiene, garantendo la partecipazione delle forze sociali».

4. L'articolo 6 è così sostituito:

«Art. 6. — Le attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro sono quelle previste dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dalle vigenti leggi regionali.

In particolare competono al servizio i seguenti compiti:

1) la individuazione di fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, anche mediante collaudi o verifiche di macchine, impianti o mezzi di protezione prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'Unità sanitaria locale, ai sensi della vigente normativa statale;

2) la comunicazione dei dati accertati e la loro diffusione nei luoghi di lavoro e di residenza dei lavoratori sia direttamente che tramite gli organi di decentramento comunale e le rappresentanze sindacali, ai fini anche di una corretta gestione degli strumenti informativi di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatta salva la tutela del segreto industriale ai sensi dell'art. 20, secondo comma della stessa legge;

3) la prescrizione delle misure conseguenti alle attività ispettive di competenza delle Unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) la indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed il risanamento dell'ambiente di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;

5) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonché i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

6) gli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti ai fattori di rischio;

7) la formulazione di pareri preventivi richiesti dai Comuni secondo le modalità previste dalle leggi e regolamenti sui progetti di insediamenti industriali e sulle attività produttive in genere, nonché sulla ristrutturazione degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela sanitaria dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;

8) l'attuazione delle visite mediche periodiche previste dalla vigente legislazione prevenzionistica e il coordinamento delle stesse quando siano eseguite da operatori del distretto di base, da altri medici convenzionati o dai servizi sanitari aziendali.

Al Servizio possono essere affidate, su richiesta dei lavoratori e delle aziende, altre indagini sanitarie».

5. Gli articoli 8 e 9 sono abrogati.

6. L'articolo 10 è così sostituito:

«Art. 10. *Prestazioni sanitarie individuali.* — Le attività di prevenzione di medicina del lavoro mirate sui singoli individui sono erogate tramite i presidi e gli operatori, dipendenti e convenzionati, che erogano le normali prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in fase di medicina generica e specialistica, nonché attraverso apposite convenzioni con operatori non strutturati nel Servizio sanitario regionale e provvisti di specifica competenza.

Le prestazioni specialistiche attivate nell'ambito dei servizi di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite con le modalità di cui al precedente comma, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale».

7. Il primo comma dell'art. 12, già modificato con l'art. 62 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, è così sostituito: «Le attività di vigilanza sui luoghi di lavoro sono svolte dai servizi delle Unità sanitarie locali secondo le direttive da realizzarsi con le forme previste dall'art. 5, commi sesto e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33».

8. All'articolo 13, dopo la parola «lavoratori» è aggiunta la seguente frase: «e sulla base di un tariffario regionale».

9. L'articolo 15 è abrogato.

#### Art. 38.

##### Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72

1. La legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, modificata con legge regionale 23 febbraio 1982, n. 6, con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 50 e con legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, concernente «Istituzione del Consiglio tecnico regionale per la sanità», è modificata come segue.

2. Il primo comma dell'articolo 1 è così sostituito: «È istituito presso la Giunta regionale il Consiglio tecnico regionale per la sanità, con funzioni di organo tecnico-consulativo e di proposta nei confronti della Regione, degli organi del Servizio sanitario regionale e delle altre amministrazioni pubbliche attinenti alla sanità pubblica».

3. Il punto 2 dell'articolo 2, è così sostituito: «2) esprime pareri non vincolanti su richiesta degli organismi di cui all'articolo 1, ivi compresa la verifica della validità tecnica delle soluzioni prescelte per i progetti delle opere igieniche».

4. L'articolo 3, già modificato con l'art. 63 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, è così sostituito:

«Art. 3. - Il Consiglio tecnico regionale per la sanità è nominato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio regionale.

Il Consiglio è presieduto dal presidente della Giunta regionale, o da un assessore da lui delegato, ed è composto da:

a) 21 operatori responsabili dei presidi e servizi sanitari delle Unità sanitarie locali, di cui almeno 4 responsabili di laboratorio del LESP, almeno 3 dei servizi di psichiatria e tutela della salute mentale e almeno 3 dei servizi socio-assistenziali;

b) 20 esperti nelle materie di competenza del Consiglio tecnico, di regola docenti universitari, tra cui un esperto meteorologo;

c) 6 funzionari regionali scelti tra i responsabili degli uffici o settori attinenti alla tutela della salute;

d) un rappresentante della sanità militare designato dalla Direzione della sanità militare del Comando territoriale in cui è compresa la Regione.

Il Consiglio tecnico regionale per la sanità dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati».

5. L'articolo 5 è così modificato:

a) il comma 7 è così sostituito: «L'attività del Consiglio tecnico è disciplinata da un regolamento interno approvato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti»;

b) l'ultimo comma è abrogato.

#### Art. 39.

##### Modificazioni alla legge regionale 19 gennaio 1982, n. 1

1. La legge regionale 19 gennaio 1982, n. 1, concernente: «Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale», è modificata come segue.

2. All'articolo 1, dopo le parole «epidemiologico regionale», sono aggiunte le seguenti: «di seguito denominato OERU».

3. L'articolo 3 è modificato come segue:

dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Gli affari concernenti l'OERU sono affidati all'Assessore regionale alla sanità e servizi sociali».

4. L'articolo 4 è così sostituito:

«Art. 4. *Organi.* — Sono organi dell'OERU:

a) il presidente;

b) il comitato tecnico-scientifico.

Il presidente è nominato dalla Giunta regionale in base ad un documentato curriculum scientifico e professionale.

Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da 15 membri, scelti tra esperti nelle discipline:

a) dell'epidemiologia;

b) dell'igiene e prevenzione ambientale;

c) dell'infettivologia;

d) della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

e) dell'igiene veterinaria;

f) della programmazione sanitaria;

g) dell'informatica;

k) dell'economia sanitaria;

i) della demografia;

l) dell'analisi dei costi.

Il presidente e il comitato tecnico-scientifico sono nominati all'inizio di ogni legislatura regionale e durano in carica quanto i componenti dell'organo che li ha nominati. Le nomine sono rinnovabili.

Il presidente:

a) presiede il comitato tecnico-scientifico;

b) sovrintende alle attività di ricerca;

c) coordina l'attività editoriale dell'OERU.

Il comitato tecnico-scientifico:

a) predispose il piano pluriennale dell'OERU, quello annuale e ne verifica la realizzazione;

b) approva la relazione sullo stato sanitario della regione e quella sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari;

c) esprime al comitato tecnico permanente previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, i pareri di cui al precedente articolo 3, ultimo comma;

d) esprime ogni altro parere che sia richiesto dalla Giunta regionale, dall'assessore preposto agli affari dell'OERU, e dal presidente.

Il comitato si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, e in via straordinaria su convocazione del presidente, nonché su richiesta dell'assessore preposto o di un terzo dei suoi componenti.

Alle adunanze partecipa di diritto l'assessore alla sanità e servizi sociali.

Al presidente spetta una indennità mensile lorda, non cumulabile con l'indennità di presenza, pari a lire 1.500.000. Nel caso di assenza, non dovuta a comprovati motivi, è operata una trattenuta sull'indennità pari a lire 30.000 per ciascuna seduta.

Ai componenti del Comitato tecnico scientifico viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, un'indennità forfettaria pari a lire 70.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti disposizioni regionali per il proprio personale di più elevato livello funzionale.

Ai componenti, che per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella ove ha sede il comitato, spetta anche il trattamento di missione e il rimborso delle spese previste per i dipendenti di più elevato livello funzionale».

5. Dopo il primo comma dell'articolo 5 è aggiunto il seguente: «La Giunta regionale determina il numero e le qualifiche del personale assegnato per il funzionamento dell'OERU. La Giunta regionale, nei casi in cui si ravvisi l'esigenza di prestazioni configuranti attività di consulenza, provvede a determinare i relativi compensi nelle forme previste dalla vigente normativa».

#### Art. 40.

##### Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1982, n. 24

1. La legge regionale 14 maggio 1982, n. 24, già modificata con legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, concernente «Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica», è modificata come segue.

2. Al secondo comma dell'art. 2 dopo le parole «stabilito dal citato articolo» sono aggiunte le seguenti: «e dalle norme dettate dalla presente legge».

3. L'ultimo comma dell'art. 4, è così sostituito: «Tutti i provvedimenti autorizzativi non elencati nel presente articolo sono comunque di competenza del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale».

4. L'articolo 7 è così modificato:

a) dopo il secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «Spetta inoltre espletare le funzioni di cui alla legge regionale 22 dicembre 1983, n. 50;

b) al terzo comma è abrogata la parola «inoltre»; dopo le parole «tecnico professionale», sono aggiunte le seguenti: «dandone immediata comunicazione al sindaco competente per territorio»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Il responsabile del settore cura inoltre il rilascio di attestazioni relative ad obblighi di legge che richiedono il mero riconoscimento dei requisiti tecnici definiti da normative o da regolamenti, dandone comunicazione al sindaco competente per territorio nonché al presidente del comitato di gestione».

5. Dopo l'art. 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20/bis. - *Càse di cura private.* — 1. Il rilascio dell'autorizzazione alla apertura di càse di cura private e all'ampliamento o trasformazione delle medesime è subordinato alla esistenza dei requisiti minimi fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

27 giugno 1986 recante: «Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private» di cui il presente articolo costituisce integrale recepimento, salve le seguenti precisazioni:

1) la capacità ricettiva minima fissata dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma precedente, è requisito obbligatorio per le case di cura private di nuova apertura o in occasione di ampliamenti di quelle esistenti;

2) lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dalle case di cura private è disciplinato dal decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito nella legge 10 febbraio 1989, n. 45, e dal successivo decreto del Ministro dell'ambiente 25 maggio 1989;

3) il termine per l'adempimento delle prescrizioni dettate dal presente articolo è fissato ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

#### Art. 41.

##### Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1982, n. 29

1. La legge regionale 31 maggio 1982, n. 29, già modificata con legge regionale 21 marzo 1985, n. 11, concernente «Norme ed indirizzi per il riordino delle funzioni amministrative e per la programmazione dei servizi in materia socio-assistenziale», è modificata come segue.

2. L'articolo 4 è così sostituito:

«Art. 4. — Le Associazioni dei comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge nell'ambito dei programmi comprensoriali in cui si articola il piano socio-sanitario regionale.

Il programma comprensoriale in materia socio-assistenziale:

a) definisce progetti unitari per i singoli obiettivi del piano nonché per altri obiettivi di rilevanza locale;

b) individua all'interno di ciascun progetto gli interventi che per tipologia assistenziale o per la prevalente finalizzazione promozionale vengono realizzati direttamente dall'associazione, e quelli la cui realizzazione è assunta direttamente dai comuni singoli;

c) definisce le modalità per la ricomposizione unitaria degli interventi a livello del distretto socio-sanitario di base;

d) fissa il fabbisogno complessivo di dotazioni organiche e determina la pianta organica funzionale dell'associazione, risultante dalle dotazioni dei comuni e da quelle delle Unità sanitarie locali;

e) fissa il fabbisogno complessivo di risorse finanziarie, e il bilancio di ciascun area comprensoriale, risultante dagli stanziamenti a qualunque titolo iscritti nei bilanci delle Unità sanitarie locali e dei comuni associati;

f) determina le quote dovute da ciascun comune per la realizzazione dei programmi direttamente gestiti dall'associazione;

g) determina le quote del personale da comandare presso l'associazione dei comuni, per gli scopi di cui al precedente alinea.

Per le determinazioni di cui al comma precedente l'Associazione dei comuni si avvale della conferenza degli assessori comunali preposti agli affari sociali prevista al successivo articolo 4-bis».

3. Dopo l'articolo 4 viene inserito il seguente:

«Art. 4/bis. - Conferenza interassessoriale per l'assistenza. — Viene istituita in ciascuno dei comprensori previsti all'allegato A della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, la conferenza interassessoriale per l'assistenza.

La conferenza è presieduta dal sindaco del comune sede dell'Associazione dei comuni, ed è composta da un assessore per ciascun comune, individuato dalla Giunta comunale tra gli assessori preposti agli affari sociali.

La conferenza è strumento di consultazione obbligatoria dell'Associazione dei comuni per gli scopi di cui al precedente articolo 4.

La conferenza, in particolare, raccorda nel territorio le politiche e gli interventi nelle materie di cui alla presente legge e predisponde gli elementi per le determinazioni di cui all'articolo 4.

La conferenza nomina tra i suoi membri il vicepresidente».

4. L'articolo 5 è così sostituito:

«Art. 5. — Destinatari dei servizi delle prestazioni e degli interventi sono i cittadini residenti in Umbria, gli stranieri e apolidi ivi residenti, i profughi rimpatriati, i rifugiati, i soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e, in via d'urgenza, gli stranieri e gli apolidi che si trovano occasionalmente in Umbria, per il tempo necessario al loro rientro nel luogo di provenienza».

5. Il primo comma dell'articolo 15 è così sostituito: «Gli interventi economici hanno lo scopo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei soggetti di cui all'art. 5 che si trovano in situazioni di difficoltà individuale o familiare, in attesa del definitivo superamento di esse».

6. L'art. 25 è abrogato.

#### Art. 42.

##### Modificazioni alla legge regionale 30 agosto 1982, n. 45

1. La legge regionale 30 agosto 1982, n. 45, concernente «Norme per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei presidi e servizi multizonali», è così modificata.

2. Il secondo comma dell'art. 3 è così sostituito:

«Le funzioni multizonali sono svolte:

nel Laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica, di seguito denominato LESP;

nell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche;

nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere elencate nel piano socio-sanitario regionale».

3. L'articolo 5, è così modificato:

a) il primo comma è così sostituito: «Il comitato di coordinamento delle funzioni multizonali, di cui all'articolo 37 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, è presieduto dall'Assessore regionale preposto agli affari socio-sanitari, ed è composto dai presidenti delle Unità sanitarie locali, che possono delegare un membro del comitato di gestione.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario amministrativo individuato dalle Unità sanitarie locali.

Il comitato si riunisce ordinariamente due volte all'anno, di norma nei mesi di febbraio e di ottobre. Si riunisce straordinariamente su iniziativa del presidente o di tre dei suoi componenti di diritto.

Al comitato compete in particolare esprimere parere sul regolamento di accesso alle prestazioni multizonali, sulle dotazioni organiche e sulle previsioni di spesa relative ai presidi e servizi multizonali»;

b) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «Quando trattasi di affari concernenti il LESP, partecipano di diritto alle sedute del comitato di coordinamento gli assessori regionali preposti a materie attinenti alla tutela ambientale. Sono altresì invitati i responsabili dei laboratori del LESP nonché il presidente dell'Osservatorio epidemiologico regionale».

4. L'articolo 9 è così sostituito:

«Art. 9. — È istituito nella regione il Laboratorio multizonale di epidemiologia e sanità pubblica.

Il LESP è la struttura di riferimento tecnico per le politiche ambientali regionali attinenti alla tutela della salute. In tale senso esso fornisce valutazioni di sintesi relativamente ai problemi di impatto ambientale di rilevanza regionale e fornisce alle Unità sanitarie locali prestazioni di secondo livello per i compiti di rilevanza locale, per determinate prestazioni il bacino di utenza può coincidere con l'intero territorio regionale.

Al LESP competono in particolare funzioni di secondo livello per la tutela della salute pubblica nei campi della tutela dell'ambiente di vita e di lavoro, della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, della prevenzione degli infortuni, leptonie e malattie professionali, della profilassi delle malattie infettive, dell'igiene degli alimenti e bevande, dei farmaci e dei cosmetici. Competono inoltre funzioni di supporto all'Osservatorio epidemiologico regionale.

Il LESP collabora per la sua competenza alla realizzazione delle mappe ambientali, alle valutazioni di impatto ambientale, agli studi di tossicologia umana e di diffusibilità degli inquinamenti, alla progettazione di interventi di bonifica negli ambienti di vita e di lavoro,

Il LESP esercita i propri compiti con autonomia tecnico-funzionale nell'ambito dei programmi regionali, nonché su richiesta delle Unità sanitarie locali quando trattasi di problemi di rilevanza locale.

La Giunta regionale si avvale del LESP per l'esercizio delle funzioni relative ai provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria di cui alle leggi regionali 7 aprile 1982, n. 19 e 14 maggio 1982, n. 24».

5. L'articolo 10 è così sostituito:

«Art. 10. — Il LESP costituisce un complesso funzionalmente unitario che si articola in dipartimenti e gruppi di lavoro per programmi complessivi di tutela sanitaria e in laboratori e servizi».

6. L'articolo 11 è così sostituito:

«Art. 11. - *Dipartimenti e gruppi di lavoro.* — I dipartimenti di norma aggregano più laboratori e servizi tecnici, mediante la formazione di gruppi di lavoro cui, ferma restando l'autonomia tecnico-funzionale di ciascun laboratorio e servizio, viene affidata la realizzazione di particolari programmi di attività.

L'articolazione nei gruppi di lavoro è disposta dal direttore, sentito il consiglio di dipartimento di cui al successivo articolo 16».

7. L'articolo 12 è così sostituito:

«Art. 12. - *Laboratori e servizi.* — Il piano socio-sanitario triennale adegua l'articolazione del presidio nelle sedi territoriali, nei laboratori e nei servizi in base al principio della corrispondenza tra obiettivi della programmazione e organizzazione dell'attività.

I laboratori sono articolati per competenze professionali medico-epidemiologiche, biologiche, chimiche, ingegneristico-fisico-impianistiche. All'interno dei laboratori possono essere costituiti servizi per particolari funzioni tecnico-professionali a disposizione di più laboratori.

Sono inoltre costituiti i seguenti servizi comuni:

- a) gestione amministrativa del presidio;
- b) biblioteca e documentazione;
- c) sistema informativo;
- d) magazzino;
- e) stabulario».

8. L'articolo 13 è così sostituito:

«Art. 13. - *Programmazione degli interventi.* — L'attività del LESP è programmata sulla base di un piano di lavoro approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno dal comitato di coordinamento di cui all'articolo 5, sentito il comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio epidemiologico regionale.

In caso di mancata approvazione del piano nei termini indicati si applica la disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 5.

Il piano di lavoro contiene le indicazioni operative necessarie al perseguimento degli obiettivi del piano socio-sanitario regionale.

Il piano fissa altresì criteri per i raccordi con le Unità sanitarie locali, i comuni, le province ed altre istituzioni pubbliche, nonché per le eventuali convenzioni con i soggetti esterni al servizio sanitario regionale.

Il LESP, compatibilmente con le attività di istituto, può effettuare accertamenti e prestazioni a favore di terzi richiedenti, pubblici o privati, sulla base di tariffe regionali».

9. L'articolo 14 è così modificato:

a) il primo comma è così sostituito: «Il LESP è retto da un direttore, nominato dal Comitato di gestione.

Il direttore:

- definisce la metodologia di lavoro del LESP;
- attuа le soluzioni organizzative per la realizzazione dei programmi di attività;
- coordina le strutture laboratoristiche ai fini della realizzazione dei programmi stessi;

attuа il raccordo con le strutture tecniche della Regione, con l'Osservatorio epidemiologico regionale, con i comuni e le province, con l'Istituto zooprofilattico sperimentale, con gli enti e istituti che partecipano alle attività multizonali in base a convenzioni.

Il direttore è chiamato a partecipare alle riunioni dell'Ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale quando si tratti di problemi riguardanti il LESP.

Alle posizioni di direttore e di dirigenti di laboratorio del LESP possono accedere i titolari della qualifica apicale di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, tabelle A, D, E, F, del ruolo sanitario, e tabelle B e D del ruolo professionale»;

b) il secondo e terzo comma sono abrogati.

10. Il primo comma dell'articolo 15 è così sostituito:

«Il responsabile di laboratorio ne dirige l'attività tecnico-professionale assicurandone il corretto livello tecnico, disciplina l'impiego del personale, cura la tempestiva trasmissione dei referti e delle relazioni inerenti gli accertamenti agli Uffici di direzione delle Unità sanitarie locali che ne abbiano fatta richiesta».

11. L'articolo 16 è così sostituito:

«Art. 16. - *Consiglio di dipartimento.* — È costituito il Consiglio di dipartimento del LESP, con il compito di garantire il coordinamento tecnico delle attività. Il Consiglio è presieduto dal direttore ed è composto dai responsabili di laboratorio e dei servizi operativi».

#### TITOLO QUINTO

#### NORME FINALI

#### Art. 43.

##### *Norma finanziaria*

1. Al finanziamento dell'attività socio-sanitaria si provvede distintamente:

a) per la gestione sanitaria:

- 1) con la quota parte del Fondo sanitario di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- 2) con le entrate proprie delle Unità sanitarie locali;
- 3) con eventuali contributi di terzi;

b) per la gestione dei servizi socio-assistenziali:

- 1) con il fondo sociale di cui alla legge regionale 29/82;
- 2) con le risorse assegnate dai Comuni;
- 3) con eventuali contributi di terzi.

2. Gli enti locali concorrono con alienazioni e trasformazioni patrimoniali alle necessità di investimenti del sistema socio sanitario.

#### Art. 44.

##### *Riordino degli ambiti territoriali*

1. Il Consiglio regionale, anche sulla base delle indicazioni della legislazione nazionale in particolare per quanto attiene al grado di autonomia dei servizi ospedalieri, definisce — entro il 31 dicembre 1990 — i nuovi ambiti territoriali dell'organizzazione sanitaria regionale, con l'obiettivo di superare l'attuale eccessiva frammentazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 27 marzo 1990

*Il Vice presidente:* GUBBINI

(Omissis).

90R0475

## LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 10.

Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15 dell'11 aprile 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina l'attività di estetista in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

## Art. 2.

*Requisiti richiesti e modalità di esercizio*

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dal regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell'articolo 5.

2. L'attività di estetista è esercitata secondo le modalità stabilite dagli articoli 1 e 10 della legge n. 1/1990 e dal regolamento di cui all'articolo 5.

## Art. 3.

*Programmazione*

1. Al fine di conseguire una equilibrata distribuzione sul territorio regionale degli esercizi di estetista, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza, la dislocazione degli stessi è programmata dai Comuni nel rispetto della vigente legislazione statale, in armonia con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo.

2. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 1 i Comuni tengono conto:

- a) del numero degli esercizi già esistenti nel territorio di competenza;
- b) del numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti necessari;
- c) della distanza minima tra un esercizio e l'altro, rapportata alla densità della popolazione residente e fluttuante nelle singole zone;
- d) delle ulteriori indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5.

3. La Giunta regionale, sentite la commissione regionale per l'artigianato e le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, propone al Consiglio regionale per l'approvazione, il piano pluriennale dell'attività di estetista.

4. Il piano può essere aggiornato e modificato con la stessa procedura di cui al comma 3, anche in relazione alle specifiche esigenze rappresentate dai Comuni.

## Art. 4.

*Formazione professionale*

1. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'attività di estetista sono approvate dalla Regione nell'ambito dei programmi annuali predisposti ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale.

2. Nei programmi di cui al comma 1 sono individuate, in particolare, le iniziative volte alla:

- a) qualificazione professionale di base, di durata biennale;
- b) specializzazione, di durata annuale, per soggetti già in possesso della qualifica professionale;
- c) formazione complementare per apprendisti, prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25;
- d) riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dall'articolo 8, commi 4 e 7, della legge n. 1/1990.

3. I programmi relativi alle iniziative di formazione professionale di cui al comma 2 sono approvati, sentite le organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della legge n. 1/1990.

4. Le prove di esame teorico-pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6, commi 4, 5 e 6, della legge n. 1/1990. Tali prove possono essere svolte anche presso scuole private operanti nel settore; riconosciute in base alla vigente normativa.

## Art. 5.

*Regolamento*

1. Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i Comuni adottano appositi regolamenti, in conformità con lo schema approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e della commissione regionale per l'artigianato.

2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:

- a) le modalità di programmazione dello sviluppo dell'attività di estetista a livello territoriale, nell'ambito dei piani di intervento per l'artigianato di servizio;
- b) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista;
- c) i criteri atti a stabilire la distanza tra esercizi, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi medesimi ed ai relativi addetti nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia;
- d) le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;
- e) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista da parte del Comune, da concedersi previa esibizione di idonea documentazione, relativamente ai requisiti di qualificazione professionale ed agli altri requisiti previsti dalla vigente normativa;
- f) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attività di estetista in altra sede;
- g) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;
- h) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi;
- i) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
- l) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista.

3. I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano il regolamento previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni alla normativa contenuta nella presente legge e nella legge n. 1/1990.

4. Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse individuali o in forma societaria.

5. Le aziende già esistenti, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo, comunque non superiore a dodici mesi, fissato dal Comune ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge n. 1/1990; decorso tale termine, l'autorizzazione viene revocata.

#### Art. 6.

##### *Autorizzazione all'esercizio dell'attività*

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è presentata al Comune competente per territorio unitamente alla documentazione relativa ai requisiti di professionalità previsti dalla legge n. 1/1990 ed alle attestazioni di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità di cui all'articolo 5, comma 2, lett. g).

2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco sulla base degli accertamenti previsti dall'articolo 9, comma 1, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione vale come accoglimento della domanda.

3. Il diniego dell'autorizzazione deve essere comunicato e motivato.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 reca menzione dei locali e delle apparecchiature utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetista.

5. Il provvedimento autorizzatorio del sindaco ha carattere definitivo.

#### Art. 7.

##### *Revoca dell'autorizzazione*

1. I Comuni accertano l'effettivo esercizio dell'attività di estetista da essi autorizzata, disponendo la revoca del provvedimento in caso di mancato espletamento della medesima attività.

2. L'autorizzazione è, altresì, revocata qualora l'attività di estetista sia svolta in contrasto con le disposizioni della presente legge e della legge n. 1/1990.

#### Art. 8.

##### *Composizione della Commissione comunale*

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, la commissione comunale prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, viene integrata da due imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista, designati dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. La commissione di cui al presente articolo è chiamata ad esprimere il proprio parere sul regolamento di cui all'articolo 5.

#### Art. 9.

##### *Compiti delle Unità sanitarie locali*

1. Le Unità sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accertano l'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.

2. Allo stesso fine le Unità sanitarie locali effettuano controlli sui procedimenti tecnici impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista, sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 1/1990.

3. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune ed all'autorità regionale competente per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 11.

#### Art. 10.

##### *Indirizzo, coordinamento e controllo*

1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia disciplinata dalla presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale.

2. I comuni assumono adeguate iniziative per assicurare una corretta e veridica pubblicizzazione dell'attività professionale svolta dai soggetti autorizzati all'esercizio della medesima attività.

3. I comuni trasmettono alla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulla situazione in atto e sulle iniziative assunte nel settore.

4. Qualora i comuni non adempiano all'espletamento delle funzioni ad essi delegate, trova applicazione l'articolo 62, comma 3, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

#### Art. 11.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Il sindaco, accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione.

2. Il sindaco stesso dispone la revoca dell'autorizzazione, qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni stabilite nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione.

3. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 12 della legge n. 1/1990 sono irrogate dalla autorità regionale competente, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed alla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti ad essa inviati dal sindaco, dal presidente dell'Unità sanitaria locale, dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, nell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 7, comma 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

#### Art. 12.

##### *Norma transitoria*

1. I soggetti di cui all'articolo 8 della legge n. 1/1990 che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di estetista sprovvisti dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 3 della stessa legge n. 1/1990, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale, sono ammessi a frequentare su domanda, da presentare alla Regione entro i termini fissati dal relativo bando regionale, corsi straordinari istituiti dalla Regione stessa nell'ambito dei programmi annuali di formazione professionale, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 7 della legge n. 1/1990.

2. Le domande di partecipazione ai corsi debbono essere corredate da idonea documentazione attestante l'esercizio dell'attività di estetista.

3. La valutazione delle domande ed i requisiti per l'ammissione ai corsi è effettuata da una commissione composta dall'assessore competente o da un suo delegato, da tre rappresentanti delle organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari dei competenti uffici regionali artigiano e formazione professionale, di livello non inferiore all'ottavo del ruolo organico della Regione.

4. A conclusione dei corsi i partecipanti sono sottoposti ad una prova di esame teorico-pratico, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 4 aprile 1990

MANDARINI

90R0476

## LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 11.

**Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49. Nuove norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15 dell'11 aprile 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

«1. Nella allegata tabella A sono indicate le specie arboree delle quali vietato l'abbattimento, il danneggiamento e lo spostamento di esemplari, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, quando costituiscano patrimonio di particolare valore naturalistico, ambientale o culturale della Regione, ai sensi del successivo art. 11, primo comma».

## Art. 2.

1. Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. L'abbattimento e lo spostamento delle piante, di cui al primo comma dell'art. 3, possono essere autorizzati, purché venga accertata l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative, esclusivamente per particolari esigenze colturali ovvero per compimento del ciclo vegetativo, per grave danneggiamento a causa di eventi calamitosi per attacchi parassitari, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità e incolumità».

## Art. 3.

1. Il secondo comma dell'art. 7 della Legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

«2. È consentita la raccolta di muschi fino ad 1 kg giornaliero a persona. La raccolta di quantitativi superiori è soggetta ad autorizzazione, esclusivamente per le attività economiche del settore. La raccolta non potrà essere autorizzata in zone soggette a dissesto idrogeologico e comunque con pendenze superiori al 30 per cento nei boschi di nuova formazione, in quelli in corso di rinnovazione e nelle zone percorse da incendio».

2. Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

«4. può essere autorizzata la estirpazione o il taglio di rami delle specie protette, qualora ricadano in aree soggette ad usuali pratiche agro-silve-pastorali».

## Art. 4.

1. L'art. 9 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 metri da aree boscate, è fatto divieto di introdurre specie arboree diverse da quelle previste nell'allegata tabella C».

## Art. 5.

1. Al terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, la parola «delegatario» è sostituita con delegato».

2. Il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

«4. per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, gli Enti delegati si avvalgono dei competenti uffici tecnici regionali o del corpo forestale della Stato».

## Art. 6.

1. L'art. 15 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

«1. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore sulle strade di montagna nonché sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, opportunamente tabellate, sui sentieri mulattieri, sui viali parafulco non aventi caratteristiche essenziali di strade carrozzabili, nei prati e nei pascoli ed in tutti gli ambienti naturali di proprietà pubblica, di uso pubblico o aperti al pubblico, è consentita soltanto per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo e per accesso da parte degli abitanti ivi dimoranti, nonché da parte degli invalidi non deambulanti».

2. Fatte salve le aree tabellate di cui al primo comma, la Giunta regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, sentito il parere obbligatorio della commissione tecnico-amministrativa, alla definizione delle zone nelle quali può essere consentito, con le opportune prescrizioni, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare. Il permesso è concesso dalle Comunità montane territorialmente competenti e, nelle zone non classificate montane, dai Comuni.

## Art. 7.

1. All'art. 18 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, è aggiunto il seguente secondo comma:

«2. Le funzioni di cui al primo comma sono estese al rilascio delle autorizzazioni alla tabellazione di cui al precedente art. 15».

## Art. 8.

1. Al secondo comma dell'art. 19 ed al secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, la parola «delegatari» è sostituita dalla parola «delegati».

## Art. 9.

1. La lettera b) del primo comma dell'art. 21 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, è sostituita dalla seguente:

«b) da un minimo di lire 5.000 ad un massimo di lire 50.000 in caso di estirpazione o commercio, per ciascun esemplare delle specie erbacee ed arbustive di cui all'art. 6 e per ogni Kg. di muschio, effettuato senza le autorizzazioni previste all'art. 7».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 4 aprile 1990

MANDARINI

90R0477

**LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 12.**

**Deroghe alle disposizioni degli articoli 3 (comma 1) e 19 (comma 2) della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17 - Interventi nel settore del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole ed associate e per la gestione di impianti e servizi associativi.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15 dell'11 aprile 1990)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Limitatamente all'anno 1990, le domande di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17 sono presentate dal 1° maggio al 31 luglio.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, della citata legge regionale n. 17/1989, fino al 30 giugno 1990 possono essere presentate domande intese ad ottenere le agevolazioni creditizie previste dalle leggi regionali 30 giugno 1973, n. 30; 14 gennaio 1977, n. 5 - articolo 3 e 24 aprile 1979, n. 17 - articolo 4.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 4 aprile 1990

MANDARINI

90R0478

**LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 13.****Accoglienza turistico-ricettiva nelle residenze d'epoca.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15 dell'11 aprile 1990)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'accoglienza turistico-ricettiva nelle residenze d'epoca, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Ai fini turistico-ricettivi, sono considerate residenze d'epoca i complessi immobiliari che per strutture di particolare pregio storico-architettonico, per la dotazione di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico e per l'inserimento in contesti ambientali di particolare valore naturale e paesaggistico, sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

3. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui al comma precedente da destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi di restauro, consolidamento e conservazione, non ne abbiano alterato, sia all'esterno che all'interno, l'originaria fisionomia architettonica e strutturale, ferme restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi statali.

**Art. 2.**

1. La richiesta di classificazione ai fini dell'esercizio dell'attività ricettiva deve essere presentata alla Giunta regionale - Ufficio turismo e industria alberghiera, che espleta l'istruttoria avvalendosi di una commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, costituita dall'Assessore regionale al turismo e industria alberghiera, che la presiede, dal coordinatore dell'Area turismo e commercio, dal responsabile dell'Ufficio promozione turistica e da tre esperti di storia dell'arte designati dalla Giunta regionale.

2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello non inferiore al sesto.

3. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

domanda in carta legale;

planimetria dell'immobile con indicazione dell'uso cui ciascun locale è destinato;

dichiarazione di attrezzatura;

certificato di iscrizione alla Sezione speciale del R.E.C., ai sensi della legge regionale 30 agosto 1988, n. 37;

4. La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui al primo comma, delibera la classificazione dell'immobile nella tipologia speciale delle residenze d'epoca.

5. L'autorizzazione all'apertura per l'esercizio dell'attività ricettiva è rilasciata dal Comune nel cui ambito territoriale è posta la residenza, previa acquisizione della deliberazione della Giunta regionale di attribuzione della classifica.

**Art. 3.**

1. Le tariffe per l'attività ricettiva nelle strutture di cui alla presente legge sono libere e devono essere dichiarate annualmente con le modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43.

**Art. 4.**

1. È istituito l'elenco delle residenze d'epoca destinate all'accoglienza turistico-ricettiva, che viene pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 4 aprile 1990

MANDARINI

90R0479

## LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 14.

Utilizzazione della somma accantonata ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 - Ulteriore finanziamento del sistema archivistico della Valnerina e del museo di Norcia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15 dell'11 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sistema archivistico della Valnerina*

1. Per la realizzazione del progetto relativo al sistema archivistico della Valnerina, di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 336.000.000 in termini di competenza di cassa.

2. La somma suddetta è iscritta al cap. 6822 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.

Art. 2.

*Impianti tecnologici del Museo di Norcia*

1. Per la realizzazione del progetto relativo alla costruzione degli impianti tecnologici del Museo di Norcia è autorizzata la spesa di lire 320.000.000 in termini di competenza e di cassa con iscrizione al cap. 6833, di nuova istituzione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, denominato: «Spese per la realizzazione degli impianti tecnologici del Museo di Norcia».

Art. 3.

*Soggetti attuatori*

1. La Giunta regionale provvede ad individuare i soggetti pubblici attuatori degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, in sede di approvazione dei relativi progetti.

Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. All'onere complessivo di lire 656.000.000, previsto per l'attuazione della presente legge, si fa fronte con il corrispondente importo accantonato, con l'art. 30 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25, sul fondo globale del cap. 9700 dello stato di previsione di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

2. L'utilizzo della disponibilità di cui al primo comma è disposto a norma del quinto e sesto comma dell'art. 26 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23. La Giunta regionale è delegata ad apportare al bilancio le conseguenti variazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 4 aprile 1990

MANDARINI

90R0480

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 1990, n. 15.

Modificazioni della legge regionale 20 agosto 1981, n. 61 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni sismiche, e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15 dell'11 aprile 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 10 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 61, è sostituito dal seguente:

«1. La delega di cui alla presente legge non comprende:

a) le funzioni di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Il parere ivi previsto è rilasciato dalla Commissione regionale per la consulenza tecnico-amministrativa in materia urbanistica e beni ambientali di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20;

b) le funzioni amministrative per le opere pubbliche la cui esecuzione è di spettanza regionale;

c) le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati in cui si intervenga ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, ovvero disciplinate ai sensi del Titolo I della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 65;

d) le funzioni amministrative concernenti gli sbarramenti di ritenuta delle acque per invasi artificiali aventi volume di invaso non superiore a 100.000 mc. ed altezza di sbarramento non superiore a m. 10.

2. La Giunta regionale, relativamente alle funzioni concernenti le opere di cui alle lettere b); c) e d) del comma 1, individua con propri atti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le procedure ai fini della gestione delle competenze previste dagli artt. 18, 21, 22 e 23 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli sui progetti presentati e della vigilanza».

Art. 2.

1. L'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 61, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 6 aprile 1990.

MANDARINI

90R0481

**LEGGE REGIONALE 6 aprile 1990, n. 16.**

**Rendiconto generale dell'amministrazione della regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1988.**

*(Pubblicata nel suppl. straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15 dell'11 aprile 1990)*

*(Omissis).*

90R0482

**LEGGE REGIONALE 6 aprile 1990, n. 17.**

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e annesso bilancio pluriennale 1990-1992.**

*(Pubblicata nel suppl. straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15 dell'11 aprile 1990)*

*(Omissis).*

90R0483

**LEGGE REGIONALE 10 aprile 1990, n. 18.**

**Interventi a favore degli immigrati extracomunitari.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 16 del 18 aprile 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La regione Umbria, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in armonia con la legislazione statale vigente in materia nonché con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 40/144 del 1985 e con la normativa CEE, riconosce e tutela i diritti umani e le libertà fondamentali dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari, degli apolidi, dei rifugiati e dei profughi.

2. La regione Umbria promuove interventi volti ad assicurare ai cittadini provenienti da paesi extracomunitari:

a) l'effettivo e paritario godimento dei diritti, con particolare riferimento al lavoro, alle prestazioni sociali e sanitarie, all'abitazione e alla scuola;

b) l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della regione;

c) la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale d'origine.

3. Le leggi regionali di settore concorrono all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

*Destinatari degli interventi*

1. Sono destinatari degli interventi disciplinati dalla presente legge i cittadini provenienti da paesi extracomunitari e loro familiari che risiedono o dimorino nel territorio della regione Umbria secondo la normativa vigente, sia in caso di immigrazione definitiva che in caso di permanenza limitata e finalizzata al rientro.

2. I cittadini della Comunità economica europea, gli apolidi, i rifugiati e i profughi possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge ove non usufruiscano di più favorevoli o di analoghi benefici in forza della normativa comunitaria, statale e regionale.

3. La presente legge non si applica ai cittadini provenienti da paesi extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

Art. 3.

*Consulta regionale dell'immigrazione*

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

2. La Consulta è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) dodici rappresentanti designati dalle associazioni di cittadini provenienti da paesi extracomunitari operanti in Umbria individuate dalla Giunta regionale sulla base della rappresentatività con riferimento al numero complessivo degli aderenti ed in modo da garantire, ove possibile, un'adeguata presenza nella Consulta di tutte le grandi aree geografico-culturali extracomunitarie;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) quattro rappresentanti designati dai patronati maggiormente rappresentativi a livello regionale che si occupano dell'assistenza ai lavoratori extracomunitari;

e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;

f) il presidente della competente commissione consiliare permanente del Consiglio regionale dell'Umbria;

g) due rappresentanti designati dalle consulte locali istituite ai sensi del sesto comma dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1985, n. 943, di cui uno in rappresentanza dei comuni della provincia di Perugia e uno in rappresentanza dei comuni della provincia di Terni;

h) un rappresentante designato dalla unione province italiane, sezione regionale;

i) sette rappresentanti designati rispettivamente dalla Caritas regionale umbra, da Amnesty International - sezione regionale Umbra, dalla Lega per i diritti e la liberazione dei popoli - sezione regionale Umbra, dal Centro internazionale di accoglienza di Perugia, dal Centro di informazione documentazione iniziativa per lo sviluppo di Perugia, dall'Organizzazione solidarietà internazionale di Perugia e dal Centro internazionale per la pace fra i popoli di Assisi;

l) quattro rappresentanti designati dalle associazioni del tempo libero e della cultura maggiormente rappresentative a livello regionale;

m) un rappresentante designato dall'Università italiana per stranieri;

n) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Perugia;

o) un rappresentante designato dall'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario;

p) un rappresentante designato dal Centro sociale dell'Università italiana per stranieri;

q) due rappresentanti designati rispettivamente dai provveditori agli studi di Perugia e Terni;

r) due rappresentanti designati dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

s) un rappresentante designato dall'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali;

t) un rappresentante del Centro per la realizzazione della parità e pari opportunità fra uomo e donna.

3. La Consulta regionale dell'immigrazione elegge nel suo seno un vicepresidente.

4. Alle sedute della Consulta regionale dell'immigrazione partecipano i funzionari regionali degli uffici interessati.

5. La Consulta regionale umbrà per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie è costituita, all'inizio di ogni legislatura regionale, entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio regionale.

6. La Giunta regionale individua, sentita la competente commissione consiliare permanente, gli organismi di cui alle lettere b), c), d), e), i) del comma 2.

7. La Consulta è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

8. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato, con le stesse modalità dei membri effettivi, un supplente.

9. Le proposte di designazione dei membri devono pervenire entro 40 giorni dalla richiesta da parte della regione. Trascorso detto termine, il presidente nomina la Consulta purché le designazioni pervenute permettano l'insediamento di almeno la maggioranza dei componenti l'organo medesimo.

10. Possono essere invitati alle riunioni della Consulta rappresentanti di istituzioni ed organismi particolarmente interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

11. Le funzioni di segretario della Consulta e del Comitato esecutivo, di cui all'articolo 5, sono svolte da un dipendente dell'ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari della Giunta regionale, dalla stessa designato.

#### Art. 4.

##### *Compiti della Consulta regionale dell'immigrazione*

1. La Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie è organismo tecnico consultivo della Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di immigrazione.

La Consulta in particolare svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte agli organismi competenti, esprime pareri ed assume iniziative su tutte le materie relative ai fenomeni dell'immigrazione e del multiculturalismo;

b) esprime alla Giunta regionale il parere sul programma annuale degli interventi di cui all'articolo 8.

2. La Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie elegge nel proprio seno il Comitato esecutivo di cui all'articolo 5 e propone alla Giunta regionale per la sua approvazione un regolamento per il proprio funzionamento e per quello del Comitato esecutivo per quanto non previsto dalla presente legge.

#### Art. 5.

##### *Organi della Consulta*

1. Organi della Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie sono il presidente e il comitato esecutivo.

2. Il presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede la Consulta stessa e il comitato esecutivo.

3. Le funzioni vicarie del presidente sono svolte dal vicepresidente.

4. Il comitato esecutivo è composto di 9 membri eletti dalla Consulta nel suo seno, di cui almeno tre in rappresentanza delle associazioni di cittadini provenienti da paesi extracomunitari, con voto limitato a sei, nonché dal presidente e dal vicepresidente.

5. Il comitato esecutivo formula proposte alla Consulta e provvede all'attuazione delle determinazioni di questa. In casi di particolare necessità ed urgenza può avanzare proposte, esprimere pareri e assumere iniziative per conto della Consulta su tutte le materie relative ai fenomeni dell'immigrazione e del multiculturalismo, salvo ratifica nella prima riunione utile della stessa.

#### Art. 6.

##### *Funzionamento della Consulta*

1. La Consulta e il comitato esecutivo sono convocati dal presidente quando egli ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti.

2. Il presidente presiede le riunioni della Consulta e del comitato esecutivo stabilendo l'ordine del giorno.

3. Le determinazioni della Consulta sono adottate, in prima convocazione, a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le determinazioni sono valide se prese ove sia presente almeno un quarto dei componenti.

4. La Consulta può costituire commissioni o gruppi di lavoro; il presidente, sentita la Consulta, ne designa i coordinatori.

5. I membri della Consulta e del comitato esecutivo che risultino assenti senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla Giunta regionale.

6. Alla sostituzione dei membri della Consulta in caso di decadenza, impossibilità sopravvenuta permanente o dimissioni si provvede con le stesse modalità seguite per la loro elezione.

7. La Consulta di cui alla presente legge ed il Consiglio regionale dell'emigrazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 26, possono essere convocati congiuntamente dal presidente della Giunta regionale.

8. La partecipazione alla Consulta ed al comitato esecutivo è gratuita. Ai membri della Consulta e del comitato esecutivo spetta il rimborso delle spese di viaggio nel rispetto della normativa vigente.

9. Ai membri della Consulta e del comitato esecutivo per la partecipazione in Italia e all'estero, autorizzata dalla Giunta regionale, a convegni, incontri e manifestazioni in tema di immigrazione competono, nel rispetto della normativa vigente, il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.

#### Art. 7.

##### *Programma triennale degli interventi*

1. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, predispone il programma triennale degli interventi in materia di immigrazione e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Nel programma triennale sono indicati:

a) gli indirizzi, le linee programmatiche e gli obiettivi generali da perseguire, anche in relazione alle esigenze di riequilibrio socio-economico della regione individuate nel piano regionale di sviluppo;

b) le priorità settoriali di intervento e di promozione;

c) i criteri per la formulazione dei programmi annuali di cui all'articolo 8.

3. Il programma triennale è attuato mediante i programmi annuali di cui all'articolo 8.

4. Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.

#### Art. 8.

##### *Programma annuale degli interventi*

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie e la competente commissione consiliare permanente approva il programma degli interventi da realizzarsi nell'anno successivo.

2. Il programma annuale stabilisce:

a) i progetti da realizzare, con specificazione delle iniziative da attuare tramite convenzione;

b) l'onere finanziario di ogni intervento con le previsioni ed i capitoli di spesa per quanto a carico del bilancio regionale;

c) la quota da destinare ad interventi integrativi, straordinari, sperimentali ed alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali ed internazionali.

3. Le iniziative di cui al comma 2 si distinguono in:

a) interventi diretti della Regione;

b) progetti assunti in collaborazione con altri soggetti;

c) interventi attuati tramite apposita convenzione tra Regione e soggetti pubblici o privati;

d) interventi proposti e realizzati da enti locali, o da organismi ed associazioni pubblici o privati ammessi al finanziamento regionale.

4. Le domande volte ad ottenere il sostegno ad iniziative e progetti nell'ambito del programma annuale vanno presentate dai soggetti indicati alle lettere c) e d) del comma 3 al presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 15 settembre dell'anno precedente.

5. Per la realizzazione di iniziative che comportano svolgimento di attività all'estero, la Regione promuove l'intesa con il Governo ai sensi del secondo comma, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione illustrativa delle attività svolte in attuazione del programma di cui al presente articolo.

#### Art. 9.

##### *Servizi socio-assistenziali*

1. I cittadini provenienti da paesi extracomunitari e loro familiari sono ammessi alle prestazioni socio-assistenziali e ai servizi sociali erogati ai sensi della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni ed accedono inoltre al servizio di asilo nido di cui alla legge regionale 2 giugno 1987 n. 30.

2. La Regione a tal fine, nel ripartire la quota dei fondi riservata agli interventi finalizzati e di riequilibrio territoriale delle attività socio-assistenziali e da assegnare agli Enti locali competenti, tiene conto, dei particolari servizi da essi resi agli immigrati extracomunitari e delle eventuali prestazioni economiche in favore degli stessi, correlate anche a carenze del servizio sanitario nazionale, con riferimento al diritto alle prestazioni.

#### Art. 10.

##### *Servizi sanitari*

1. La Regione, nell'ambito ed in attuazione della normativa statale e regionale in materia, assicura ai cittadini provenienti da paesi extracomunitari l'accesso ai servizi sanitari.

2. Al fine di consentire per una fascia di popolazione il pieno diritto alla tutela ed al controllo sanitario, le unità locali per i servizi sanitari e socio assistenziali inseriscono tra i destinatari delle campagne di prevenzione collettiva i cittadini provenienti da Paesi extracomunitari dimoranti nel territorio regionale.

3. Allo stesso scopo di cui al secondo comma le Unità sanitarie locali garantiscono anche ai cittadini provenienti da paesi extracomunitari, residenti o dimoranti in Umbria, i seguenti servizi:

- a) screening e monitoraggio clinico-serologico delle patologie infettive e trattamento delle stesse;
- b) indagini epidemiologiche su specifiche patologie infettive;
- c) educazione sanitaria a fini preventivi.

4. Le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal terzo comma sono indicate dalla Regione nell'ambito della propria attività di indirizzo e coordinamento con particolare riguardo alle esigenze delle Unità sanitarie locali maggiormente interessate dai flussi migratori, anche per il coinvolgimento delle competenti strutture dell'Università degli studi di Perugia.

5. La Regione favorisce iniziative rivolte ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari tendenti a colmare carenze dei servizi sanitari. In particolare, in considerazione dei problemi e dei rischi di sofferenza psicologica legati alle trasformazioni della nostra società in senso multiculturale, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio epidemiologico regionale umbro, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Istituto italiano di igiene mentale transculturale, allo scopo di promuoverle:

- a) ricerche cliniche epidemiologiche sulla morbilità psichiatrica in ambito multiculturale;
- b) la formazione professionale di operatori;
- c) la promozione di specifici programmi di intervento;
- d) l'informazione e l'aggiornamento sui problemi di una società multiculturale.

#### Art. 11.

##### *Diritto all'abitazione*

1. I lavoratori extracomunitari regolarizzati ai sensi della normativa nazionale vigente, sono ammessi a partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 30 e del terzo comma dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì ammessi a beneficiare delle provvidenze della normativa statale e regionale in materia di edilizia agevolata-convenzionata per l'acquisto ed il recupero della prima casa.

3. Gli enti locali di residenza provvedono a facilitare la disponibilità di idonei alloggi. A tal fine la Regione può intervenire con incentivi ed agevolazioni finanziarie al fine di incoraggiare opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, secondo i criteri e le modalità di attuazione previsti nella legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. La Regione promuove e sostiene ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità di idonei alloggi per far fronte a situazioni di emergenza abitativa di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari.

#### Art. 12.

##### *Interventi per il diritto allo studio*

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale e culturale che si frappongono ad una piena attuazione del diritto allo studio, fra i destinatari degli interventi di cui alla legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, sono ricompresi i cittadini provenienti da paesi extracomunitari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge medesima.

2. I Comuni promuovono e sostengono in particolare iniziative volte a facilitare i processi di integrazione ed apprendimento scolastico dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari.

3. La Regione promuove e sostiene nella fascia dell'istruzione secondaria superiore iniziative volte alla concessione di borse di studio riservate a cittadini provenienti da paesi extracomunitari meritevoli ed in difficili condizioni economiche.

4. Qualora le borse di studio siano finalizzate al reinserimento nei paesi d'origine; i relativi progetti vengono proposti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, al fine del finanziamento ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

5. Per i cittadini provenienti da Paesi extracomunitari frequentanti corsi universitari o istituti di istruzione superiore in Umbria, bisognosi e meritevoli, tenuto conto delle maggiori difficoltà che essi incontrano rispetto agli studenti italiani, sono disposte specifiche provvidenze nell'ambito delle somme assegnate annualmente all'ERSU da affidare all'ERSU stesso ai fini della loro gestione.

#### Art. 13.

##### *Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto a partecipare alle attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale programmate nel territorio regionale ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Regione promuove e programma, nell'ambito del piano pluriennale e dei programmi annuali di formazione professionale, specifici interventi diretti a facilitare l'ingresso e l'inserimento dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari nelle attività ordinarie e nel mercato del lavoro, nonché corsi di aggiornamento rivolti principalmente agli operatori degli enti locali addetti ai problemi dell'immigrazione.

3. La Giunta regionale, con riferimento alla rete dei soggetti idonei a svolgere attività formative, propone annualmente alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, in attuazione della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, specifici programmi e corsi miranti allo sviluppo dei paesi emergenti, diretti alla formazione professionale e alla promozione sociale di cittadini provenienti da tali paesi, con l'obiettivo di favorire il loro reinserimento nella terra d'origine.

## Art. 14.

*Integrazione, identità culturale e interculturalità*

1. La Regione riconosce ai cittadini provenienti da paesi extracomunitari il diritto alla integrazione sociale, nel rispetto della propria identità culturale e tende a valorizzare il patrimonio d'origine favorendo le interrelazioni culturali all'interno della società regionale.

2. A tal fine promuove e sostiene:

a) corsi di lingua e cultura italiana, di norma attraverso apposite convenzioni con soggetti idonei e con particolare riferimento alla università italiana per stranieri;

b) iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i paesi d'origine, anche in collaborazione con le sedi di rappresentanza degli stessi;

c) insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d'origine;

d) iniziative idonee al mantenimento della cultura d'origine con particolare riferimento a religione, abitudini alimentari, vita sociale e tradizioni;

e) incontri diretti di educazione interculturale fra cittadini provenienti da paesi extracomunitari e scuole, indirizzati principalmente agli alunni della fascia dell'obbligo, nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica;

f) iniziative sociali e ricreative volte a favorire un clima di reciproca comprensione fra la società umbra ed i soggetti di cui al primo comma;

g) iniziative volte a promuovere la conoscenza delle diverse culture;

h) iniziative culturali volte in particolare a far conoscere e valorizzare le capacità espressive dei cittadini provenienti da paesi extracomunitari.

3. La Regione al fine di realizzare gli interventi di cui al comma 2 stimola e sostiene in particolare l'azione degli enti locali, delle Università, delle scuole, delle associazioni culturali e del tempo libero che operano nel campo dell'immigrazione.

## Art. 15.

*Corsi di lingua e cultura italiana finalizzati al rientro*

1. La Giunta regionale, individuati i soggetti idonei, con particolare riferimento all'università italiana per stranieri di Perugia, propone annualmente alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la realizzazione di corsi specifici di lingua e cultura italiana mirati alla formazione di esperti e riservati ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, con l'obiettivo di favorire, a seguito del rientro, il collegamento con l'Italia.

## Art. 16.

*Difensore civico, assistenza legale*

1. I cittadini provenienti da paesi extracomunitari residenti o dimoranti in Umbria hanno diritto di avvalersi dell'attività di assistenza e di consulenza del Difensore civico istituito con legge regionale 22 agosto 1979, n. 48.

2. La Regione promuove e sostiene l'assistenza legale gratuita o semi-gratuita ai soggetti di cui al primo comma, residenti o dimoranti in Umbria, che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate con le seguenti modalità:

a) con apposite convenzioni;

b) direttamente;

c) mediante contributi a strutture ed associazioni deputate a tale finalità.

## Art. 17.

*Centri di prima accoglienza*

1. La Regione sostiene i Centri di prima accoglienza esistenti e favorisce l'istituzione, in particolare da parte dei Comuni, di nuovi Centri promuovendone il coordinamento. Favorisce, d'intesa con gli organismi interessati, la collaborazione tra i Centri esistenti allo scopo di migliorare la qualità dei servizi e di una più razionale utilizzazione delle risorse disponibili.

2. I Centri di prima accoglienza hanno lo scopo di assicurare, senza fini di lucro, le seguenti prestazioni:

a) fornire informazioni ed assistenza agli immigrati extracomunitari, al fine di agevolare la fruizione dei diritti e l'adempimento dei doveri previsti dalla normativa vigente;

b) assistere gli immigrati che si trovino in condizioni di particolare disagio, assicurando il soddisfacimento delle loro necessità fondamentali;

c) fornire ogni genere di informazioni ed assistenza utili agli immigrati, promuovere iniziative volte a favorire il loro inserimento nella comunità regionale;

d) ospitare le attività delle associazioni degli immigrati.

3. I Centri di prima accoglienza possono essere ammessi al finanziamento regionale per lo svolgimento delle proprie attività. A tal fine enti locali e organismi pubblici o privati presentano domanda di contributo al Presidente della Giunta regionale, corredata da idonea documentazione attestante l'attività svolta ed i servizi erogati, entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno.

4. I beneficiari delle sovvenzioni di cui al terzo comma sono tenuti a presentare entro il 30 marzo di ogni anno, analitica relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

## Art. 18.

*Ricerca, documentazione e informazione sull'immigrazione*

1. La Regione avvalendosi in particolare dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali, promuove e sostiene attività di ricerca, studio e progettazione sui diversi aspetti dell'immigrazione, ivi compresi seminari e convegni, ed incoraggia la raccolta, produzione, conservazione e circolazione della relativa documentazione.

2. La Regione promuove inoltre la diffusione di notizie utili agli immigrati e, più in generale, di una corretta informazione sul fenomeno immigratorio.

3. La Regione stimola e favorisce la partecipazione diretta dei cittadini extracomunitari a tali progetti.

## Art. 19.

*Promozione dell'associazionismo*

1. La Regione riconosce la rilevanza e sostiene le funzioni socio-culturali svolte senza fine di lucro dalle associazioni che operano a favore dei cittadini provenienti da Paesi extracomunitari in Umbria nonché dalle associazioni costituite dagli stessi.

2. Possono usufruire di sovvenzioni le associazioni con sede, centrale o periferica, nella regione, che hanno svolto continuamente, per almeno un anno, attività a favore degli immigrati nel territorio regionale e che siano regolarmente costituite con atto costitutivo o statuto ispirati a principi di democraticità.

3. Per ottenere sovvenzioni le associazioni presentano apposita domanda con il programma delle iniziative e il preventivo di spesa.

4. Le domande di cui al terzo comma sono inviate al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno e corredate da:

a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione;

b) idonea documentazione attestante lo svolgimento continuativo, da almeno un anno, di attività a favore degli immigrati;

c) dichiarazione attestante il numero degli iscritti.

5. I beneficiari delle sovvenzioni sono tenuti a presentare, entro il 30 marzo di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

## Art. 20.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa, con iscrizione ai seguenti capitoli di nuova istituzione nella parte seconda del bilancio preventivo regionale:

L. 40.000.000 al cap. 2715 denominato «Interventi diretti della Regione a favore dei cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, degli apolidi, dei rifugiati e dei profughi che risiedono o dimorino nel territorio regionale»;

L. 60.000.000 al cap. 2855, denominato «provvidenze della Regione da erogare, per il tramite di enti locali, di organismi ed associazioni pubblici o privati a favore di cittadini provenienti da paesi extracomunitari, degli apolidi, dei rifugiati e dei profughi che risiedono o dimorino nel territorio regionale».

2. All'onere di cui al comma precedente si fa fronte con la disponibilità espressamente allocata nel fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1990. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le conseguenti variazioni di bilancio a norma dell'art. 28, secondo comma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

3. All'onere per il funzionamento degli organismi previsti agli articoli 3 e 5 della presente legge, si farà con lo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

4. Per gli anni dal 1991 in poi l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge sarà stabilita con la legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 10 aprile 1990

MANDARINI

90R0484

## LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 19.

**Art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. Reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1989.**

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 16 del 18 aprile 1990)

(Omissis).

90R0485

## REGIONE CALABRIA

### LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 46.

**Norme per la valorizzazione del volontariato e la regolamentazione dei rapporti con gli enti pubblici nella regione Calabria.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 45 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La regione Calabria riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, le attività delle organizzazioni di volontariato che perseguono, anche mediante autonome iniziative, finalità di solidarietà sociale per:

- contrastare l'emarginazione;
- prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
- migliorare la qualità della vita e delle relazioni umane;
- concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario regionale;
- concorrere alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti a favore di singoli o di gruppi di persone;
- assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini.

Art. 2.

*Obiettivi*

1. La regione Calabria favorisce la collaborazione e regolamenta i rapporti tra gli Enti locali, i servizi pubblici e le organizzazioni di volontariato, le quali abbiano i requisiti richiesti dalla presente legge ed operino per il conseguimento delle finalità delle leggi e dei piani regionali della Calabria, anche attraverso loro autonome esperienze.

2. La Regione favorisce, inoltre, la qualificazione e formazione delle organizzazioni di volontariato, nonché la realizzazione di servizi innovativi e sperimentazioni particolarmente significative da parte delle stesse all'interno del territorio regionale.

Art. 3.

*Campo di applicazione*

1. Il campo di applicazione della presente legge riguarda i seguenti settori:

- a) servizi socio-assistenziali e sanitari;
- b) iniziative per l'educazione permanente ed il diritto allo studio;
- c) protezione civile ed interventi in pubbliche calamità.

Art. 4.

*Attività di volontariato*

1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intendono quelle prestazioni, iniziative e servizi rivolte a terzi offerte da organizzazioni regolarmente costituite, anche se non dotate di personalità giuridica, operanti nei settori di cui all'articolo 3, le cui norme statutarie prevedano espressamente la partecipazione democratica di tutti i componenti e l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione sia da parte dell'organizzazione sia da parte dei singoli soci.

Art. 5.

*Albo regionale delle organizzazioni di volontariato*

1. È istituito l'Albo regionale delle organizzazioni di volontariato che concorrano alle finalità della presente legge, ai fini della facilitazione dei rapporti con gli Enti locali, dell'ammissione ad eventuali contributi, della loro consultazione nelle fasi preparatorie delle programmazioni a livello comunale, provinciale e regionale.

2. Le organizzazioni di volontariato con i requisiti di cui all'articolo 4, operanti in Regione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che intendano chiedere l'iscrizione all'Albo regionale, devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata da:

- a) statuto dell'organizzazione, con l'indicazione dei rappresentanti cui è conferita la presidenza o il coordinamento;
- b) relazione degli interventi effettuati, qualificazione dei volontari impiegati, eventuali attività di formazione realizzate;
- c) strutture, mezzi e strumenti propri dell'organizzazione.

3. L'iscrizione è predisposta con provvedimento della Giunta regionale, la quale può ordinare la cancellazione dall'Albo, con suo provvedimento motivato, se vengono meno i presupposti e i requisiti richiesti.

4. La Giunta regionale verifica ed aggiorna l'Albo e presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge.

Art. 6.

*Modalità di rapporti*

1. Gli Enti pubblici, accertati i bisogni, esaminati ed approvate le proposte ed i progetti di intervento del volontariato, realizzano intese con le organizzazioni proponenti, salvaguardando il diritto del cittadino a scegliere liberamente il servizio, valutando e vigilando sull'efficacia ed efficienza delle prestazioni.

2. Le attività di volontariato, anche se convenzionate, non configurano rapporti di dipendenza dall'Ente pubblico e possono svolgersi in strutture e con mezzi di proprietà sia pubblica sia privata.

3. Gli Enti pubblici non possono, in ogni caso, supplire a carenze di organico ricorrendo al volontariato, che conserva una funzione integrativa ed aggiuntiva all'intervento pubblico.

#### Art. 7.

##### *Convenzioni*

1. Gli Enti pubblici e le loro associazioni possono stipulare convenzioni per attuare iniziative e servizi nei campi di cui all'art. 3 della presente legge con le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale.

2. Le convenzioni devono prevedere:

a) il progetto con l'individuazione dei destinatari delle attività di volontariato, l'elenco dei servizi e la natura delle prestazioni, nel quadro della programmazione degli Enti pubblici e delle finalità statutarie dell'organizzazione di volontariato;

b) l'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto delle finalità dell'Ente pubblico e della libertà dei soggetti destinatari;

c) l'impegno a svolgere con continuità le attività convenzionate;

d) i contributi per i costi di funzionamento in rapporto agli impegni di servizio assunti dall'organizzazione di volontariato, comprese la copertura delle spese vive sostenute anche dai volontari nell'espletamento del servizio, la copertura assicurativa dei rischi per danni verso terzi ed infortuni durante l'espletamento dell'attività convenzionata, le spese per la formazione;

e) l'elenco delle strutture immobiliari e/o degli strumenti che l'Ente pubblico mette a disposizione dell'organizzazione di volontariato e/o eventuali costi di strutture e mezzi privati;

f) le modalità di rapporto tra l'organizzazione di volontariato e gli operatori professionali dei servizi;

g) eventuali prestazioni di supporto al servizio di volontariato fornite da persone non volontarie e retribuite, purché queste non siano soci dell'organizzazione di volontariato e il loro numero risulti non rilevante in proporzione ai volontari impiegati nel servizio;

h) i contenuti della formazione di base sufficienti per l'espletamento del servizio convenzionato;

i) periodicità di verifiche, informazioni reciproche e criteri di controllo adottati dall'Ente pubblico sull'attività delle organizzazioni di volontariato.

#### Art. 8.

##### *Diritti del volontariato*

1. È riconosciuto alle organizzazioni di volontariato il diritto di accedere alle strutture e ai servizi pubblici, ove ciò sia richiesto per l'attuazione del servizio;

partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento organizzate dagli Enti locali o da terzi in rapporto al servizio convenuto;

partecipare alle attività di programmazione secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente nei campi di applicazione della presente legge;

accedere alle informazioni e agli atti amministrativi concernenti i campi di applicazione della presente legge di competenza del Consiglio e della Giunta regionale e degli Enti locali.

#### Art. 9

##### *Formazione, studi, ricerche*

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi della presente legge e della migliore qualificazione del servizio svolto dalle organizzazioni di volontariato nel quadro di incremento della solidarietà sociale, la Regione favorisce e sostiene la formazione e l'aggiornamento del volontariato.

2. A tale scopo la Giunta regionale stipula convenzioni con organismi di provata esperienza nel campo della formazione del volontariato, aventi sede nel territorio regionale, per la realizzazione di corsi ed attività di formazione ed aggiornamento, nonché per lo svolgimento di ricerche e studi di rilevanza regionale finalizzati al censimento del volontariato, alla diffusione delle conoscenze delle sue attività, alla sensibilizzazione ed informazione dell'opinione pubblica regionale.

3. Il programma di svolgimento di dette attività è definito dalla Giunta regionale, anche sulla base di proposte avanzate dalle organizzazioni di volontariato e/o dagli Enti locali interessati.

#### Art. 10.

##### *Fondi per iniziative di volontariato*

1. Nei limiti del capitolo di bilancio di cui all'articolo 12, la Regione provvede a ripartire la disponibilità finanziaria prevista annualmente dalla presente legge per il 40 per cento per le attività di cui all'articolo 9, per il restante 60 per cento per incentivare la realizzazione di servizi innovativi e/o sperimentali di particolare rilevanza e significato da parte delle organizzazioni di volontariato.

2. Le domande rivolte ad ottenere i contributi per la realizzazione di servizi innovativi e/o sperimentali vanno presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e corredate dal relativo progetto e dal parere degli Enti locali interessati.

3. La Giunta regionale approva il piano annuale di riparto dei fondi, sentita la competente commissione consiliare, che deve esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si dà per acquisito.

4. Per quanto attiene le singole convenzioni tra Enti locali e organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 7, la copertura delle spese relative dovrà avvenire con i fondi propri degli Enti locali e/o con quelli destinati dalle singole leggi di settore.

5. I fondi previsti dalla presente legge sono da considerarsi integrativi e non suppletivi di quelli delle leggi regionali che regolano i campi di cui all'articolo 3.

#### Art. 11.

##### *Vigilanza*

1. Gli Enti locali interessati svolgono azione di vigilanza e di controllo sulle attività realizzate nell'ambito della comunità locale dalle organizzazioni di volontariato che usufruiscono dei benefici della presente legge.

2. I contributi erogati a qualsiasi titolo dalla Regione in applicazione della presente legge vanno rendicontati dai soggetti beneficiari al termine dell'anno a cui i contributi si riferiscono.

#### Art. 12.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in L. 1.000.000.000 per l'anno 1990, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0507

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 47.

Iniziative per la tutela delle particole superstiti dei luoghi cassiodorei mediante esproprio delle stesse a favore del patrimonio pubblico.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 45 del 14 maggio 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione, considerato l'alto valore culturale e morale che esprimono per la Calabria e la civiltà occidentale, promuove la tutela delle superstiti particole di luoghi cassiodorei siti nei Comuni di Squillace e di Staletti e favorisce l'esproprio degli stessi e la conseguente acquisizione al patrimonio pubblico.

## Art. 2.

1. Per i fini di cui al precedente articolo, la Regione assegna un contributo una tantum di L. 100.000.000 all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro che resta incaricata di promuovere le procedure di esproprio ai sensi del Cap. VII della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e delle norme vigenti in materia di esproprio, per quanto compatibili.

## Art. 3.

1. Gli edifici e le particole di immobili da espropriare sono quelle elencate nell'allegato A della presente legge, che è puramente indicativo.

2. L'Ufficio tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, d'intesa con la Soprintendenza competente e con l'Istituto di studi di Cassiodoro, stabilirà le particole, le porzioni di esse e i proprietari degli immobili da espropriare in sede di accertamento definitivo e di redazione del piano particolare di esproprio.

3. L'esproprio deve essere fatto a favore di uno degli Enti o Istituti precisati dal 2° comma dell'articolo 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

4. L'Ente destinatario dell'esproprio può con apposita convenzione assegnare in gestione i luoghi predetti all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria di cui alla legge regionale n. 21 dell'8 agosto 1988.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 100.000.000 per l'anno 1990, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

(Omissis).

90R0508

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 48.

Istituzione del parco regionale delle Serre.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 45 del 14 maggio 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione del parco delle Serre.*

1. La regione Calabria, nell'ambito delle finalità dell'articolo 56 dello Statuto e delle competenze che le derivano dalla legge 22 luglio 1975 n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616, istituisce il parco regionale delle Serre.

2. Le finalità del parco sono la tutela dell'ambiente naturale, dei valori naturalistici, culturali ed ambientali e l'elevazione delle condizioni di vita delle comunità locali direttamente interessate, da conseguire attraverso l'organizzazione il riequilibrio e la riqualificazione del territorio.

3. L'area del parco, comprensiva dei corsi d'acqua in essa inclusi, verrà delimitata entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

4. L'area del parco dovrà comunque comprendere nella maniera più completa possibile i valori naturalistici, culturali, storici e antropologici che concorrono a determinare l'espressione geografica delle Serre, con l'inclusione delle zone di insediamento dell'abete bianco, del pino laricio, della quercia e delle fagete, gli ontani napoletani, i carpini bianchi, i castagni, i pioppi tremoli, il leccio, la dafne, il pungitopo e la woodwardia radicans. Ma altresì parte del parco, anche se posta fuori della sua continuità territoriale, l'invaso artificiale del fiume Angitola che, con la zona di protezione che lo contorna, costituisce una riserva naturale integrale.

5. La Giunta regionale sentite le Associazioni Naturalistiche operanti sul territorio regionale, le province, i Comuni e le Comunità montane interessate, l'Azienda forestale dello Stato di Mongiana, i Consorzi di Bonifica operanti sul territorio delle Serre e l'ESAC, affiderà al Dipartimento di Ecologia dell'Università della Calabria la definizione di quanto stabilito al precedente comma.

6. La delimitazione dell'area del parco avverrà con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa.

7. Gli organismi e gli uffici del parco avranno sede a Serra San Bruno; potranno essere allocati in area diversa e da valorizzare alcune delle strutture previste al successivo articolo 3.

8. È istituita l'A.P.T. delle Serre (Azienda promozione turistica) con sede in Serra San Bruno.

La Giunta regionale con propria delibera stabilirà la pianta organica dell'APT stessa.

## Art. 2.

*Ente gestore del parco*

1. Contestualmente all'emanazione del decreto di delimitazione del parco il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato composto dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle province e delle Comunità montane ricadenti nell'area del parco o da loro delegati ai fini della costituzione del Consorzio per la gestione del parco.

2. I convenuti entro i successivi trenta giorni predisporranno lo Statuto del Consorzio che sarà approvato dalla Giunta regionale con apposito decreto.

3. Il Comitato di cui al precedente comma nella prima seduta elegge un presidente, con compiti di rappresentanza e coordinamento, che rimarrà in carica fino all'approvazione dello Statuto e l'insediamento degli organi statutari.

4. Lo statuto dell'ente gestore del parco dovrà prevedere la presenza di rappresentanti della Regione negli organismi consortili in misura paritaria con quelli degli altri enti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre quarti.

5. Nelle more dell'approvazione dello Statuto del Consorzio il comitato può avviare l'attività di pianificazione di cui ai successivi articoli richiedendo alla Giunta regionale la costituzione di uno specifico gruppo di esperti in problemi di tutela ambientale e di pianificazione territoriale.

### Art. 3.

#### Compiti del Consorzio

##### 1. Il Consorzio:

a) realizza l'integrale recupero e il potenziamento naturalistico-ambientale dell'area del parco e ne promuove le destinazioni ad uso pubblico compatibili con la salvaguardia ecologica, anche mediante costituzione di zone attrezzate, ferma restando la prevalenza delle aree libere e a verde;

b), promuove anche con specifici progetti il recupero e la conservazione del patrimonio storico, monumentale e folkloristico dell'area del parco;

c) promuove e favorisce le attività agricole e la valorizzazione dei prodotti del sottobosco, in particolare quelle promosse dalle cooperative di giovani disoccupati;

d) favorisce una qualificata attività turistica e agrituristica;

e) coordina gli interventi dell'area del parco con le opere e i servizi in esso attuati;

f) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal piano territoriale provvedendo direttamente o per il tramite degli enti consorziati, anche agli atti espropriativi eventualmente occorrenti;

g) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;

h) istituisce un centro di ripopolamento e di sperimentazione faunistica, floricola e dei prodotti del sottobosco;

i) allestisce un museo naturalistico con orto botanico al fine di favorire la conoscenza del patrimonio naturalistico della regione;

l) istituisce un museo delle Serre finalizzato all'approfondimento della conoscenza sotto il profilo culturale, sociale, economico e antropologico della comunità serrese.

In tale contesto istituisce una sezione specifica, a carattere regionale di documentazione sugli studi e le ricerche nel campo dell'archeologia industriale calabrese.

Saranno stimolati studi sulla cultura materiale, sulle tecniche produttive artigianali e preindustriali anche mediante la concessione di contributi a istituti e gruppi di ricerca e di borse di studio a singoli ricercatori;

m), favorisce lo stanziamento dell'attività artigianale e della piccola industria legata alla lavorazione del legno e alle materie prime locali;

n) esercita le altre funzioni assegnategli dalla presente legge o delegategli dagli enti consorziali;

o) approva la pianta organica del personale del parco rapportata alle esigenze della presente legge.

2. Il Consorzio realizza quanto previsto dal presente articolo con il concorso di fondi statali, regionali e CEE previsti dalle leggi di settore, nonché attraverso la realizzazione di progetti di finanziamento con fondi regionali mediante l'istituzione di appositi capitoli di bilancio.

### Art. 4.

#### Piano territoriale del parco

1. Il Consorzio entro dodici mesi dalla propria costituzione predispose ed invia alla Regione che adotta entro i successivi novanta giorni, il progetto di piano territoriale del parco relativo al territorio delimitato.

2. Nel caso in cui il Consorzio non adempia o ritardi quanto previsto al precedente comma la Regione farà luogo all'intervento sostitutivo previsto dalla vigente legislazione regionale.

### Art.

#### Contenuti del piano territoriale

##### 1. Il piano territoriale del parco:

a) indica le destinazioni delle diverse parti dell'area in relazione agli obiettivi previsti dalla presente legge;

b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;

c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali;

d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni per la costruzione di nuovi edifici, l'ampliamento e le trasformazioni d'uso di quelli esistenti, sempre che questi siano consentiti;

e) definisce le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse in funzione sociale, educativa, ricreativa nonché il sistema della viabilità compatibile con la destinazione del parco;

f) pianifica l'attuazione per quanto, di propria competenza, del decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, del 21 settembre 1984.

##### 2. Il piano territoriale del parco è costituito:

1) dalle rappresentazioni grafiche in scala non inferiore al rapporto 1:5000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia e il rispetto dei suoi contenuti;

2) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche e a determinare la portata dei suoi contenuti;

3) da una illustrazione relativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo eseguiti, illustri le scelte operate;

4) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio;

5) da un programma di interventi rapportati all'insieme delle scelte contenute nella presente legge, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di finanziamento.

3. Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite negli strumenti urbanistici comunali che dovranno essere adeguati ad esse entro i termini stabiliti dal piano medesimo. Qualora i Comuni non ottemperassero farà luogo l'intervento sostitutivo della Regione.

4. In ogni caso tutte le previsioni del piano territoriale sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati ed abrogano, sostituendole ad ogni conseguente effetto, eventuali difformi previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

### Art. 6.

#### Zone di salvaguardia del parco

1. Il parco è contornato da zone di protezione specificamente indicate nelle planimetrie di cui al precedente articolo, idonee a creare un opportuno distacco fra le aree di possibile urbanizzazione abitativa, agricola, industriale, turistica, eccetera e quelle sottoposte alla speciale tutela ambientale.

2. Le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali comunali e le domande di licenza edilizia relative a tali zone di protezione sono subordinate al parere favorevole del Consorzio del parco, se costitutivo, o del presidente della Giunta regionale, che dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

### Art.

#### Misure di salvaguardia

1. Fino all'approvazione del piano territoriale del parco e comunque non oltre il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nel perimetro del parco, escluse le zone di protezione di cui all'articolo 6, si applicano le seguenti misure di salvaguardia, salvo le disposizioni più restrittive stabilite da strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali e nazionali:

1a) sono consentite esclusivamente costruzioni pertinenti alla conduzione agricola con volumetria, riferita alla sola residenza annessa, non superiore a 0,030 mc/mq;

1b) non sono consentite trasformazioni d'uso degli edifici esistenti, per i quali sono unicamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di adeguamento igienico, nonché la demolizione totale o parziale. Per edifici destinati ad attività produttive sono consentiti ampliamenti fino al dieci per cento del volume esistente alla data di entrata in vigore della presente legge;

1c) non sono consentite le recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a filo spinato a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti gli insediamenti edilizi, per le quali è comunque richiesta la licenza edilizia;

1d) alle licenze edilizie rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le prescrizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

2) non è consentita l'apertura di nuove cave ad eccezione di quelle per l'estrazione di materiali pregiati purché non siano pregiudizievoli alla conservazione dell'ambiente;

3a) non sono consentiti disboscamenti né interventi che possono causare alterazioni o danni all'ambiente forestale e agrario, né mutamenti ai tipi di coltivazione o piantagione in atto, salve le normali rotazioni agricole;

3b) chiunque intenda procedere a utilizzazioni forestali e all'abbattimento anche di singole piante è tenuto a farne preventiva denuncia all'ispettorato forestale competente per territorio, che provvederà, a mezzo dei propri agenti, a contrassegnare le piante d'alto fusto di cui è consentito l'abbattimento e le matricine da rinserrare.

L'utilizzazione delle colture industriali a rapido accrescimento non è soggetta a preventiva denuncia, ma comporta l'obbligo del reimpianto sulla stessa superficie;

4) non sono consentiti:

4a) la formazione di depositi non depurati di immondizie solide o liquide di qualsiasi natura o provenienza;

4b) l'apposizione all'esterno dei centri abitati di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica;

4c) l'esercizio del motocross su tutta l'area del parco e il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade, fatta eccezione per i mezzi occorrenti all'attività silvo-agricola;

4d) l'uccellazione e la caccia.

2. Per le violazioni alle norme di salvaguardia di cui al presente articolo si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti.

3. Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare deroghe ai divieti sanciti dal presente articolo soltanto per la realizzazione di attrezzature pubbliche su parere conforme del Consorzio.

4. I Sindaci sono responsabili del rispetto delle speciali misure di salvaguardia sopra indicate, ai sensi dell'articolo 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150.

#### Art. 8.

##### Incentivi

1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale e di incentivare le iniziative dei Comuni compresi nel territorio del parco, agli interventi da effettuare in tali aree, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale di settore, è riconosciuta la priorità nella concessione di contributi regionali previsti dalla normativa vigente nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi, degli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica fondazione, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresa la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche e il risanamento delle acque.

#### Art. 9.

##### Valorizzazione ambientale

1. La Giunta regionale unitamente al Consorzio del parco delle Serre promuove iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali, in particolare promuove studi per:

a) il censimento del patrimonio naturale ed ambientale;

b) la raccolta e la valutazione dei dati di base sugli elementi naturalistici, finalizzata alla elaborazione di una carta ecologica del parco;

c) la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, con particolare riferimento alle specie rare o minacciate e alla realizzazione di esperimenti di reintroduzione;

d) l'elaborazione di studi naturalistici e pubblicazione di guide, materiale di propaganda e mostre di rilevante interesse scientifico e culturale.

#### Art. 10.

##### Formazione professionale

1. Nei programmi regionali di formazione professionale sono previsti corsi di formazione e aggiornamento del personale della forestazione per adeguarlo alle incombenze di cui alla presente legge.

#### Art. 11.

##### Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 20 milioni, si farà fronte per l'anno 1990 con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0509

### LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 49.

#### Contributo annuale all'Accademia Hipponiana scuola superiore di musica di Vibo Valentia.

(Pubblicata nell'ediz. *straord.* del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 45 del 14 maggio 1990)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La Regione, in attuazione anche della legge 14 agosto 1967, n. 800, favorisce l'attività di enti ed associazioni volti a promuovere lo sviluppo della cultura musicale in Calabria. A tal fine sostiene le iniziative degli istituti che hanno lo scopo di accrescere la formazione dei giovani diplomati dei conservatori musicali presenti sul territorio regionale, ciò in considerazione delle ricadute culturali e sociali delle attività musicali.

#### Art. 2.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è assegnato alla «Accademia Hipponiana - Scuola Superiore di musica», con sede in Vibo Valentia, un contributo di lire 150.000.000.

Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Accademia è tenuta a presentare alla Giunta regionale una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo.

La mancata presentazione di detta relazione comporta la decadenza del diritto ad ottenere il contributo.

## Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi provenienti alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0510

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 50.

**Interventi diretti a favore delle imprese artigiane e commerciali danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 45 del 14 maggio 1990)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Alle imprese artigiane e commerciali, che abbiano avuto impianti o attrezzature danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, e che abbiano presentato domanda al Sindaco del Comune competente per territorio secondo le modalità e procedure determinate dalla Regione per l'attuazione della legge 29 febbraio 1988, n. 47, un contributo per la riparazione, ricostituzione e ricostruzione degli stabilimenti, dei locali, delle attrezzature e dei connessi insediamenti strumentali, compreso il rinnovo degli arredi, pari al 75 per cento del danno subito.

2. Ai fini della determinazione del danno, si computa altresì il valore delle scorte perite o danneggiate.

3. Le agevolazioni regionali di cui al precedente comma sono incompatibili con le provvidenze statali di cui al terzo comma dell'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 534, nonché con altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali.

## Art. 2.

1. Il Comune interessato per territorio procederà all'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche accertando d'ufficio:

1) l'ammissibilità dell'impresa ai benefici previsti dalla presente legge;

2) che l'attività produttiva danneggiata venga esercitata nel rispetto della normativa vigente e che l'impresa abbia i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività stessa;

3) la consistenza dei danni subiti, nonché l'ammontare degli investimenti ammissibili dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale;

4) la proprietà dell'impresa richiedente dei beni danneggiati o distrutti.

2. I Comuni completate le istruttorie di cui sopra, determineranno l'ammissibilità delle imprese richiedenti e l'ammontare degli investimenti ammissibili dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale provvederà a deliberare il piano di riparto delle somme da assegnare ai Comuni sulla base della ricognizione e delle risultanze istruttorie dei medesimi effettuate, previa verifica degli Uffici regionali.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 2500 milioni, si provvederà con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio finanziario 1990 con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la legge finanziaria 1990.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0511

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 51.

**Modifica della legge regionale 10 settembre 1978, n. 17.**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 45 del 14 maggio 1990)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 10 settembre 1978, n. 17, recante: «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 10 novembre 1972, n. 6», le parole: «lire 10.000» sono sostituite con le parole: «lire 50.000».

## Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 15 milioni si farà fronte per l'anno 1990 con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0512

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 52.****Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 45 del 14 maggio 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Istituzione e finalità*

1. Sono istituite, in provincia di Cosenza, lungo il corso del fiume Crati verso la sua foce nel Mar Ionio, le seguenti riserve naturali, in concessione al Consorzio di Bonifica di Sibari e della Media Valle del Crati:

- a) una riserva naturale presso il bacino di Tarsia;
- b) una riserva naturale presso la foce del fiume Crati.

2. Le finalità delle riserve sono:

- a) la conservazione delle caratteristiche ambientali, naturali e paesaggistiche del territorio e del suo complesso equilibrio ecologico;
- b) l'ammissione della collettività al godimento dei beni conservativi per fini culturali, scientifici, educativi e ricreativi;
- c) la promozione di tutte le iniziative necessarie a realizzare le finalità precedenti, cercando, altresì di creare nelle suddette riserve naturali una vera e propria oasi di birdwatching.

**Art. 2.***Confini della riserva naturale Tarsia*

1. I confini della riserva naturale «Tarsia» comprendono il bacino artificiale di Tarsia e i terreni delle rive, fino alla quota altimetrica di 150 metri.

2. È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale come per allegata planimetria ed un'ulteriore fascia di rispetto a quest'ultima a protezione parziale per una profondità di 1500 metri, con divieto di caccia.

**Art. 3.***Confini della riserva naturale Foce del Crati*

1. I confini della riserva naturale «Foce del Crati» comprendono le aree, per come da allegata planimetria, ricadenti nei Comuni di Cassano Ionio e Corigliano Calabro.

2. È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale nelle aree delimitate nella planimetria di cui al comma 1 ed un'ulteriore fascia di rispetto a protezione parziale per una profondità di 2000 metri, con divieto di caccia.

**Art. 4.***Piani di intervento territoriale*

1. I piani di intervento territoriale delle riserve naturali «Tarsia» e «Foce del Crati» dovranno prevedere:

a) la zonizzazione della riserva in:

- 1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- 2) zona di riserva orientata, nella quale è possibile attuare misure di riqualificazione ambientale;
- 3) zona di fruizione, nella quale potranno essere realizzate tutte quelle strutture idonee a raccogliere i visitatori, le scolaresche, gli studiosi, ecc.;

- b) le opere di salvaguardia della riserva;
- c) la possibilità di introdurre specie autoctone sia in relazione alla flora che alla fauna;
- d) la possibilità di sperimentare pratiche di agricoltura biologica e selvicolturale;
- e) l'organizzazione della sorveglianza;
- f) la programmazione del calendario delle visite;
- g) la compilazione di depliant e di altro materiale conoscitivo relativo alla riserva;
- h) il piano annuale e poliennale degli interventi finanziari relativamente alla gestione ordinaria e la predisposizione di progetti straordinari finalizzati al potenziamento e sviluppo della riserva;
- i) la formulazione di un regolamento per i visitatori.

**Art. 5.***Norme di salvaguardia*

1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi nazionali e regionali, all'interno del perimetro delle riserve di cui all'articolo 1, a partire dalla data di approvazione della presente legge si applicano le norme di salvaguardia di cui al comma 2.

2. Non sono consentite:

- a) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di costruzioni e di infrastrutture in genere;
- b) l'insediamento di attività produttive di qualsiasi carattere e l'ampliamento di quelle esistenti;
- c) il mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale, anche nella zona di protezione della riserva;
- d) gli interventi di bonifica e le manutenzioni di qualsiasi tipo, tranne quelle idrauliche operate dal Consorzio di Bonifica Valle Crati-Sibari;
- e) l'insediamento di campeggi liberi e organizzati, di insediamenti turistici o abitativi di qualsiasi tipo, questo anche nell'area di rispetto;
- f) l'asportazione e la raccolta di flora spontanea, compresa quella fungina;
- g) l'introduzione di specie animali e vegetali estranee, tranne quelle previste eventualmente nel piano di intervento territoriale;
- h) le attività venatorie ed ittiche;
- i) la circolazione con veicoli a motore tranne nell'area di rispetto per i residenti che ne facciano richiesta;
- l) la raccolta delle chioccioline;
- m) l'accesso e il transito all'interno della riserva naturale;
- n) accendere fuochi all'aperto;
- o) l'abbandono dei rifiuti;
- p) provocare suoni, rumori, schiamazzi, esplosioni, accendere luci, organizzare manifestazioni che possono risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente;
- q) la navigazione con qualsiasi tipo di natante esclusi quelli del Consorzio di Bonifica Valle del Crati-Sibari;
- r) l'apertura di cave e miniere;
- s) il pascolo;
- t) l'introduzione di cani;
- u) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura;
- v) il taglio di alberi ed arbusti;
- z) la caccia fotografica col capanno e le riprese cinematografiche a scopo di lucro o non autorizzate.

**Art. 6.***Sanzioni*

1. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 5 sarà punito con ammenda il cui importo sarà rapportato alla gravità della violazione.

2. In particolare saranno puniti con ammende comprese tra lire 30.000 e lire 100.000 coloro che contravverranno alle proibizioni di cui alle lettere e), f), i), l), m), n), o), p), t) e z) dell'articolo 5 e con ammende da lire 100.000 a un milione negli altri casi.

3. I proventi delle sanzioni saranno utilizzati per la realizzazione di opere necessarie alla valorizzazione della riserva.

## Art. 7.

*Gestione delle riserve*

1. La gestione delle riserve è attribuita al Consorzio di Bonifica di Sibari e della Media Valle del Crati il quale, nell'elaborazione ed attuazione del piano di interventi, può avvalersi della collaborazione di Associazione ambientalistica riconosciuta a livello nazionale e provvista della necessaria competenza e specializzazione.

## Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 20 milioni, si farà fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Calanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

(Omissis).

90R0513

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 53.**

**Norme per l'esercizio delle funzioni medico-legali del servizio sanitario regionale.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 45 del 14 maggio 1990).

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Attribuzioni*

1. Le funzioni in materia di Medicina Legale, previste dall'articolo 14, terzo comma, lettera 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed attribuite alle Unità Sanitarie Locali, vengono svolte attraverso l'Unità Operativa di Medicina Legale del Servizio n. 1 di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.

## Art. 2.

*Compiti della Regione*

1. La Regione assicura l'attività di indirizzo e di coordinamento, al fine di garantire l'omogeneità degli interventi di medicina legale nella Regione, promuovendo altresì periodiche conferenze organizzative.

## Art. 3.

*Funzioni medico-legali*

1. Le funzioni medico-legali ineriscono a valutazioni di ordine clinico-biologico connesse a specifiche norme di legge nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e si esplicano mediante accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione avente finalità e natura medico-legale.

## Art. 4.

*Esercizio delle funzioni medico-legali*

1. Per l'esercizio delle funzioni medico-legali le unità operative di medicina legale, oltre che delle proprie strutture, si avvalgono anche del supporto tecnico-specifico dei presidi multizonali di prevenzione, nonché dei servizi specialistici ospedalieri.

2. Le funzioni medico-legali comprendono in particolare:

a) tutti gli accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o regolamenti;

b) attività anche collegiali per l'accertamento dell'invalidità permanente da cause lavorative per i casi espressamente previsti da specifiche leggi nazionali o regolamenti;

c) gli accertamenti sanitari per il maneggio delle armi;

d) tutte le attività previste dal regolamento di polizia mortuaria, ad eccezione della vigilanza igienico-sanitaria sui cimiteri;

e) il controllo sull'esercizio delle professioni ed arti sanitarie ai sensi delle norme vigenti;

f) l'assistenza tecnica medico-legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle Unità Sanitarie Locali;

g) ogni altra attività che comporti una valutazione medico-legale collegiale in merito a pratiche di competenza delle UU.SS.LL., inerenti la terapia della riabilitazione, reinserimento sociale del cittadino, l'autorizzazione per visite, accertamenti, interventi di alta specializzazione e le valutazioni medico-legali per i casi con carattere d'urgenza;

h) il rilascio di dichiarazioni comprovanti che il minorato fisico ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, richiesta ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

i) l'autorizzazione per la concessione del congedo straordinario per le infermità previste da norme e regolamenti di legge;

l) ogni altra attività prevista da norme vigenti (attestati di sana e robusta costituzione fisica, attestati per l'iscrizione alle liste di collocamento, convalida di certificati per la concessione di mutui a lavoratori dipendenti, accertamenti per l'esonero della pratica di educazione fisica ed accertamenti per la dichiarazione di portatore di handicap agli alunni, ai fini dell'assegnazione degli insegnanti di sostegno);

m) gli accertamenti medico-legali collegiali di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

n) tutte le attività medico-legali già svolte dai servizi di medicina legale e di anatomia patologica degli ex enti ospedalieri;

o) gli accertamenti medico-legali collegiali per la dispensa dal servizio dei pubblici dipendenti;

p) gli accertamenti medico-legali collegiali per l'assunzione di pubblici dipendenti, nonché quelli per la verifica della persistenza della idoneità alle mansioni proprie della qualifica;

q) tutti gli accertamenti medico-legali previsti per i certificati di idoneità psico-fisica alla guida di automezzi e natanti;

r) gli accertamenti medico-legali collegiali, così come previsti dalle leggi specifiche, per l'idoneità psico-fisica alla conduzione di caldaie generatrici di vapore ed all'impiego di gas tossici;

s) assistenza medico-legale, su richiesta degli Uffici Giudiziari per l'esecuzione di atti diversi nei confronti di cittadini ammalati;

t) accertamenti collegiali ai fini delle autorizzazioni preventive per ricoveri presso strutture private non convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, nonché per rimborsi di ricoveri d'urgenza nelle predette strutture.

## Art. 5.

*Organizzazione territoriale e personale del servizio medico-legale*

1. Ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale organizza una unità operativa di medicina legale.

L'organico minimo di ogni unità operativa dovrà comprendere almeno:

a) un medico specialista in medicina legale;

b) un operatore sanitario non medico;

c) un operatore amministrativo.

L'organico e la previsione nello stesso di specifiche figure professionali è, in ogni caso, definito tenendo conto delle prestazioni medico-legali in conformità agli standards nazionali.

#### Art. 6.

##### *Funzioni già attribuite agli ex Medici provinciali, ex Ufficiali sanitari e Medici condotti*

1. Le funzioni medico-legali già attribuite alla competenza del Medico provinciale, dell'ex Ufficiale sanitario e degli ex Medici condotti sono devolute alle U.U.S.S.LL. che le esercitano avvalendosi dei sanitari del Servizio di cui all'articolo 1.

#### Art. 7.

##### *Accertamenti collegiali di prima istanza*

1. Per tutti gli accertamenti collegiali di prima istanza in ciascuna Unità Sanitaria Locale è costituita una commissione medica così composta:

- a) dal responsabile dell'Unità Operativa di medicina legale che la presiede;
- b) dal responsabile dell'Unità Operativa di medicina del lavoro;
- c) da un medico specializzato in medicina legale dipendente della relativa Unità Operativa.

2. Oltre ai componenti effettivi vanno nominati i componenti supplenti in possesso delle relative specializzazioni in medicina legale e del lavoro dipendenti, ove possibile, dalle relative Unità Operative.

3. In sede di accertamento, l'interessato, a proprie spese, può farsi assistere da un medico di fiducia.

4. Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente amministrativo dell'Unità Operativa di Medicina Legale.

#### Art. 8.

##### *Accertamenti collegiali di seconda istanza*

1. Per tutti gli accertamenti collegiali previsti dal precedente articolo 7 viene nominata dalla Giunta regionale, con apposito decreto, una commissione di seconda istanza, presso cui possono essere avanzati i relativi ricorsi, da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla notifica di accertamento di prima istanza.

2. La commissione è composta da tre componenti effettivi, di cui due specialisti in medicina legale ed uno in medicina del lavoro, appartenenti alla posizione funzionale apicale della Regione o in mancanza delle Unità Sanitarie Locali e da altrettanti componenti supplenti specializzati nelle predette discipline.

3. Presiede la commissione il medico specialista in medicina legale di più elevata posizione funzionale.

4. La commissione funziona presso l'Assessorato regionale alla Sanità che ne assicura il supporto tecnico-amministrativo.

#### Art. 9.

##### *Nomina organo collegiale di prima istanza*

1. Le Unità Sanitarie Locali devono provvedere alla nomina degli organi collegiali di rispettiva competenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza da parte delle Unità Sanitarie Locali provvede in via sostitutiva, nei successivi trenta giorni, la Giunta regionale con proprio decreto.

#### Art. 10.

##### *Nomina organo collegiale di seconda istanza*

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato alla Sanità entro i successivi novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a nominare l'organo collegiale di propria competenza, i cui componenti durano in carica cinque anni.

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

1. Ai fondi occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede mediante parziale impiego della quota corrente del Fondo Nazionale Sanitario che viene assegnata alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0514

### LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 54.

#### Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 45 del 14 maggio 1990)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA POSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PRIMUMIGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Al fine di realizzare il necessario coordinamento tecnico ed organizzativo delle iniziative svolte dalle Associazioni provinciali allevatori nonché dalle Associazioni produttori zootecnici al fine di incrementare, migliorare e valorizzare il patrimonio zootecnico e le sue produzioni, la regione Calabria riconosce l'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro, la quale assicura inoltre il rispetto della compatibilità delle azioni citate con le direttive generali della politica zootecnica regionale.

#### Art. 2.

1. L'Associazione regionale allevatori della Calabria può attuare e formulare su affidamento della regione Calabria, organici progetti volti a fornire alla Regione medesima servizi di interesse zootecnico generale, avvalendosi anche delle Associazioni provinciali allevatori.

2. Per il sostegno finanziario delle iniziative di cui al precedente comma, la regione Calabria interviene con contributi nella misura pari a quella prevista all'articolo 8 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26.

#### Art. 3.

##### *Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1990 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0515

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 55.

## Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 34/1984 e n. 11/1987.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 46 del 14 maggio 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
ALLA LEGGE REGIONALE N. 34/1984

## Art. 1.

*Inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali*

1. Il quarto comma dell'articolo 42 della legge regionale n. 34/1984 è sostituito dal seguente:

«Nella fase di prima attuazione del presente accordo, sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale i dipendenti inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel livello funzionale di dirigente. Sempre nella fase di prima attuazione del presente accordo, alla seconda qualifica dirigenziale si accede, per almeno il 90 per cento dei posti stabiliti dalla legge sull'ordinamento degli uffici, mediante selezione per titoli e valutazione attitudinale secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli».

## Art. 2.

*Articolazione delle selezioni*

1. Il secondo comma dell'articolo 43 della legge regionale n. 34/1984 è sostituito dal seguente:

«Alle selezioni è ammesso a partecipare il personale che, per effetto della norma di prima applicazione di cui al quarto comma del precedente articolo 42, è inquadrato nella prima qualifica dirigenziale del ruolo unico regionale».

## Art. 3.

*Criteri della selezione*

1. Il primo comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 34/1984 è sostituito dal seguente:

«La selezione dei candidati è effettuata in base a titoli e valutazione attitudinale dalla Commissione di cui al successivo articolo 46».

2. Il secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 34/84 è sostituito dal seguente:

«La Commissione dispone di cento punti di cui settanta per i titoli e trenta per la valutazione della attitudine allo svolgimento delle funzioni proprie della seconda qualifica dirigenziale».

3. All'articolo 45 della legge regionale n. 34/84, dopo il sesto comma, sono aggiunti i seguenti commi:

«La valutazione dell'attitudine di cui al precedente primo comma viene effettuata dalla Commissione tenendo conto della preparazione e della esperienza professionale; della autonomia di giudizio e della capacità di assunzione di responsabilità, nonché del grado di collaborazione e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

La Commissione esprime collegialmente la propria valutazione complessiva sulla base del curriculum e della documentazione presentati dal candidato».

## Art. 4.

*Attività utile per la valutazione dell'attitudine*

1. La commissione, ai fini della valutazione attitudinale di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 34/84, così come integrato dall'articolo 3, terrà conto esclusivamente dell'attività prestata dai concorrenti presso la Regione e le Amministrazioni di provenienza fino alla data del 31 dicembre 1982 in carriere non inferiori alle direttive o equiparate.

## Art. 5.

*Formazione delle graduatorie*

1. L'articolo 46 della legge regionale n. 34/84 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 — 1. Le graduatorie sono formate, distintamente per ogni selezione, da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa e composta:

a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;

b) dall'Assessore regionale al personale;

c) da due consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

d) da un rappresentante sindacale, con qualifica non inferiore a quella del posto messo a concorso, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, firmatarie del contratto nazionale degli Enti locali.

2. Per ciascuno dei consiglieri regionali componenti effettivi, di cui al comma 1, lettera c), viene nominato un consigliere regionale componente supplente ed uno di essi sarà in rappresentanza della minoranza. Nel caso di assenza o di impedimento del consigliere regionale componente titolare, il Presidente della Giunta regionale provvederà alla sua immediata sostituzione con il corrispondente componente supplente.

3. I due consiglieri regionali componenti effettivi e i due supplenti sono nominati su designazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sentita la Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari.

4. In caso di mancata designazione congiunta del rappresentante delle organizzazioni sindacali, che dovrà pervenire entro otto giorni dalla data della richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale, provvederà la Giunta regionale con propria deliberazione.

5. Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di funzionario».

## Art. 6.

*Approvazione ed utilizzo delle graduatorie*

1. L'articolo 47 della legge regionale n. 34/1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 47 — 1. Le graduatorie sono approvate, distintamente per ogni selezione, con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede, sulla base delle singole graduatorie relative a ciascuna selezione, a coprire tutti i posti previsti con l'inquadramento dei vincitori alla seconda qualifica dirigenziale e l'assegnazione degli stessi ai corrispondenti posti di struttura, sulla base dell'ordine di priorità indicato dai candidati. Qualora, nelle distinte selezioni, taluni posti non siano stati indicati da alcuno dei vincitori, provvederà all'assegnazione la Giunta regionale seguendo l'ordine delle graduatorie relative alle singole selezioni.

3. Per i posti del Consiglio regionale, i provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati su conforme deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio».

## Art. 7.

*Inquadramento alla seconda qualifica dirigenziale*

1. Le selezioni per la copertura dei posti di seconda qualifica dirigenziale, l'approvazione delle graduatorie e l'inquadramento dei vincitori alla seconda qualifica dirigenziale devono essere effettuati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Acquisiscono il diritto all'inquadramento i dipendenti utilmente inseriti nelle graduatorie ed in servizio alla data di nomina.

## CAPO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
ALLA LEGGE REGIONALE N. 11/1987

## Art. 8.

*Settori e posizioni di ricerca del Consiglio regionale*

1. La denominazione e/o le competenze dei settori del Consiglio regionale n. 1 e n. 3, di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 11/87, sono modificate secondo il testo risultante dall'allegato A della presente legge.

2. In aggiunta ai settori e alle posizioni di ricerca istituiti con il citato articolo 28 della legge regionale n. 11/87 sono istituiti i settori risultanti dallo stesso allegato A.

## Art. 9.

*Settori e posizioni di ricerca della Giunta regionale*

1. La denominazione e, o le competenze dei settori e delle posizioni di ricerca della Giunta regionale nn. 20), 21), 31), 42), 43), 45), 47), 48), 50), 51), 52), 54), 55), 59), 62), 64), 65) e 66), di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 11/1987, sono modificate secondo il testo risultante dall'allegato B della presente legge.

2. In aggiunta ai settori e alle posizioni di ricerca istituiti con il citato articolo 29 della legge regionale n. 11/1987 sono istituiti i settori e le posizioni di ricerca, risultanti dallo stesso allegato B.

## Art. 10.

*Dotazione organica*

1. La dotazione organica del ruolo dei dirigenti superiori (seconda qualifica dirigenziale) e aumentata di n. 26 unità pari al numero dei settori e delle posizioni di ricerca di nuova istituzione.

2. Ferma restando, per le altre qualifiche funzionali, la vigente dotazione organica, l'articolo 30 della legge regionale n. 11/1987 è modificato come segue nei contingenti di personale assegnati al Consiglio regionale relativi alle qualifiche funzionali di Istruttore direttivo, Istruttore, Esecutore, Operatore e Ausiliario: Istruttore direttivo n. 28 unità; Istruttore n. 40 unità; Esecutore n. 55 unità; Operatore n. 30 unità; Ausiliario n. 45 unità.

3. La dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale e la dotazione organica della seconda qualifica dirigenziale, di cui al citato articolo 30 della legge regionale n. 11 del 1987, sono rideterminati, rispettivamente, in 4.848 e in 104 unità.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI FINALI E NORMA FINANZIARIA

## Art. 11.

*Abrogazione di norme e conferma di atti*

1. Sono abrogati la lettera B) e l'ultimo comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 34/1984, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Sono confermati il bando di concorso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 7 del 23 febbraio 1988, concernente la copertura dei posti di dirigente superiore (seconda qualifica dirigenziale), e gli atti consequenziali assunti dalla Giunta regionale per l'ammissione dei candidati, ad eccezione della parte di cui all'articolo 5 del bando medesimo e delle altre parti in contrasto con la presente legge.

## Art. 12.

*Integrazione bando di concorso e documentazione*

1. La Giunta regionale, entro il termine di giorni venti dall'entrata in vigore della presente legge, con la deliberazione che modifica ed integra ai sensi della presente legge il bando di concorso pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 7 del 23 febbraio 1988, provvederà ad accorpate i settori e le posizioni di ricerca istituiti con la presente legge nelle aree di cui al bando di concorso predetto. Per i settori e le posizioni di ricerca del Consiglio regionale, il provvedimento della Giunta regionale è adottato su conforme deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio.

2. A completamento della documentazione già inoltrata a seguito del bando di concorso di cui al comma 1, i candidati possono presentare, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Calabria della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, apposita domanda al presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 44 della legge regionale n. 34/1984, con l'indicazione dell'ordine di priorità dei settori e delle posizioni di ricerca risultanti sia dalla legge regionale n. 11/1987 che dalla presente legge.

3. In allegato alla domanda di cui al comma 2 ed esclusivamente ai fini della valutazione attitudinale, i candidati possono presentare apposito, ulteriore curriculum professionale per meglio illustrare l'attività svolta di cui all'articolo 4.

4. Il curriculum di cui al comma 3, sottoscritto dall'interessato, deve essere corredato dalla relativa documentazione, in originale o copia autenticata a norma di legge, rilasciata dalle competenti amministrazioni.

## Art. 13.

*Norma transitoria*

1. Per la copertura dei posti della 2ª qualifica dirigenziale, sono utilizzate, per un periodo massimo di anni tre a decorrere dalla relativa approvazione, le graduatorie di cui all'articolo 47 della legge regionale n. 34/1984 come sostituito dall'articolo 6.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai nuovi posti della 2ª qualifica dirigenziale che, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa regionale, dovessero essere istituiti con successive leggi regionali.

## Art. 14.

*Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 260 milioni per l'anno 1990, si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 231, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

(Omissis).

90R0516

## LEGGE REGIONALE 5 maggio 1990, n. 56.

## Disciplina commercio mercati all'ingrosso.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 47 del 14 maggio 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Commercio nei mercati all'ingrosso*

Con la presente legge, fatte salve tutte le vigenti disposizioni in materia commerciale e sanitaria, si disciplina il commercio all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli allevamenti,

avicunicoli e bestiame compresi, della carne e dei prodotti della caccia e della pesca sia freschi che comunque trasformati o conservati, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali e delle sementi che si svolgono nei mercati all'ingrosso.

#### Art. 2.

##### *Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso*

La regione Calabria, onde favorire un equo raccordo tra produzione e distribuzione nonché una adeguata organizzazione dei mercati all'ingrosso tra tutti i Comuni, adotta il piano regionale d'intervento nel settore dei mercati all'ingrosso in conformità al piano territoriale regionale di coordinamento.

Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, adottato dalla Giunta regionale entro un anno dall'insediamento della Commissione regionale per i mercati di cui all'art. 4 della presente legge, dovrà in particolare definire:

a) le ipotesi di insediamento dei mercati e le relative aree d'influenza;

b) la specializzazione merceologica con l'indicazione dei mercati alla produzione, alla distribuzione ed al consumo;

c) una adeguata articolazione degli standards degli impianti;

d) le modalità per l'istituzione dei nuovi mercati e per gli ampliamenti di quelli esistenti in conformità alle previsioni del Piano.

#### Art. 3.

##### *Istituzione e gestione dei mercati*

L'istituzione dei mercati all'ingrosso spetta alla Regione, alle province, alle Comunità montane, ai Comuni nonché a società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico e con la partecipazione minoritaria di privati, comprese le associazioni di categoria specificatamente rappresentative del settore agro-ittico-alimentare all'ingrosso.

L'istituzione è autortizzata dal Consiglio regionale, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 4, secondo il piano regionale dei mercati all'ingrosso mentre la progettazione tecnica relativa al trasferimento ed ampliamento dei mercati all'ingrosso spetta ai Comuni.

L'Ente gestore del mercato stabilisce il numero di punti di vendita tenendo conto delle attrezzature e dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale.

Ogni mercato dovrà essere dotato di adeguati servizi igienico sanitari nonché di idonea struttura per gli operatori del mercato.

#### Art. 4.

##### *Commissione regionale*

Presso la regione Calabria è costituita una Commissione consultiva per i mercati presieduta dal presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al ramo delegato.

Tale Commissione è composta:

dal Presidente della Giunta regionale;

dagli Assessori regionali al Commercio, alla Sanità, all'Agricoltura, all'Urbanistica o loro delegati;

da un rappresentante per ciascun Comune capoluogo di provincia;

da n. 3 rappresentanti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura designati dall'Unione regionale delle Camere di Commercio;

da un Dirigente di unità operativa di igiene pubblica designato dalla Giunta regionale tra i Dirigenti del Servizio di igiene pubblica delle UU.SS.LL. della regione Calabria;

da un Dirigente il Servizio veterinario designato dalla Giunta regionale tra i Dirigenti del Servizio veterinario delle UU.SS.LL. della regione Calabria;

da n. 4 rappresentanti delle categorie agricole designati dalle Associazioni delle categorie maggiormente rappresentative;

da n. 3 rappresentanti delle categorie commerciali designati dalle Associazioni di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

da n. 2 rappresentanti dell'industria di trasformazione designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

da n. 4 rappresentanti dei lavoratori, designati dai sindacati a carattere nazionale maggiormente rappresentativi;

da n. 1 rappresentante della Cooperazione designato dalle Associazioni di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

n. 2 rappresentanti di Istituti di Credito, designati dalla Giunta regionale;

n. 3 direttori di mercato di Città capoluogo di provincia dei quali uno in rappresentanza del settore ittico, designati dalla Giunta regionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 5 anni e i suoi componenti possono essere confermati.

#### Art. 5.

##### *Funzionamento e compiti della Commissione regionale di vigilanza*

La Commissione esprime pareri su questioni riguardanti il commercio nei mercati all'ingrosso. Può altresì, proporre alla Giunta regionale specifiche iniziative volte a realizzare il coordinamento operativo dei mercati e coadiuvare la Giunta nelle sue funzioni di vigilanza sul buon andamento dei mercati stessi.

Tale Commissione ha, inoltre, il compito di collaborare con la Giunta stessa sulla predisposizione del piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.

Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, ed in seconda con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del voto dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente dell'Assessore regionale competente con la qualifica non inferiore a Dirigente.

#### Art. 6.

##### *Regolamento*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i mercati emana il regolamento distinto per settori merceologici e tipologia al quale devono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.

Il regolamento del mercato deve essere adottato prima dell'inizio dell'attività del mercato. Nel regolamento devono fra l'altro essere previste norme relative:

1) ai criteri e modalità per l'assegnazione della concessione dei posti di vendita;

2) alla disciplina degli operatori e del relativo personale;

3) alle modalità per l'assegnazione dei posteggi e delle altre attrezzature e impianti di mercato;

4) alle percentuali massime delle provvigioni che possono essere corrisposte ai commissionari e ai mandatari nei mercati;

5) alla misura della cauzione da versare dai commissionari e dai mandatari;

6) alla vigilanza igienica-sanitaria e annonaria;

7) ai requisiti ed ai compiti per la nomina dei direttori di mercato, nonché allo stato giuridico e trattamento economico;

8) al calendario e orario di funzionamento del mercato, coordinando i servizi anche con gli altri mercati della regione;

9) alle sanzioni amministrative e disciplinari a carico dei contravventori della presente legge e del regolamento del mercato;

- 10) alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;  
 11) alla pianta organica del personale con indicazioni delle qualifiche dei compiti e del trattamento economico;  
 ad ogni altra materia attinente alla disciplina, al funzionamento e alla gestione del mercato.

#### Art. 7.

##### *Direttore del mercato*

L'Ente gestore nomina il direttore il quale deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi ad esso connessi in ottemperanza alle disposizioni di legge.

La nomina e i compiti del direttore di mercato sono fissati dal regolamento di mercato.

Il direttore e il personale addetto al mercato, che comunque svolgono le funzioni da almeno un triennio, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati senza concorso anche se non in possesso dei requisiti purché non ostino motivi disciplinari.

#### Art. 8.

##### *Commissione di mercato*

L'Ente gestore del mercato nomina una Commissione che è presieduta dal Sindaco del Comune dove ha sede il mercato o da un suo delegato, ove trattasi di Consorzio, da uno dei Sindaci dei Comuni consorziati o da un suo delegato.

Il funzionamento, i compiti e la composizione della Commissione dei mercati, sono stabiliti dal regolamento tipo di cui all'art. 6 della presente legge.

Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore del mercato. - Lo stesso, senza diritto di voto, possono partecipare ai lavori della Commissione anche persone esperte del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.

La Commissione dura in carica 5 anni e i componenti possono essere riconfermati.

La Commissione di mercato trasmette entro 15 giorni dalla seduta, copia dei verbali delle predette riunioni alla Commissione regionale per i mercati e all'Ente gestore.

#### Art. 9.

##### *Servizio igienico-sanitario*

Nei mercati all'ingrosso dei prodotti agro-ittici-alimentari è istituito un servizio di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo qualitativo, per l'accertamento della commestibilità e qualità dei prodotti e della idoneità delle strutture e degli impianti.

Nei mercati delle carni e del bestiame detto servizio svolto di regola dal direttore del pubblico macello o da un Veterinario da lui gerarchicamente dipendente, così dicasi anche per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici.

Il responsabile del servizio, qualora rilevi la non idoneità all'alimentazione di quantità di prodotti, ne dispone la distruzione totale o parziale o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debita vigilanza sanitaria, previo rilascio di certificazione in duplice copia da consegnarsi una al venditore (proprietario o venditore per conto terzi) e l'altra alla Direzione del mercato.

1. L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico-sanitario i locali e le attrezzature necessarie, nonché il personale tecnico ausiliario.

2. Le carni, i prodotti ittici freschi e congelati ed i funghi freschi e secchi non coltivati debbono essere sempre sottoposti ai previsti controlli sanitari, secondo la vigente normativa.

#### Art. 10.

##### *Rilevazioni statistiche e prezzi*

In conformità delle normative dell'Istituto Centrale di Statistica vengono effettuate le rilevazioni statistiche sia per le quantità che per i prezzi di vendita dei prodotti trattati in ogni mercato.

Le rilevazioni statistiche relative alle quantità dei prodotti sono basate sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato, che devono essere completi di tutti gli elementi occorrenti ai fini statistici con l'indicazione precisa della specie merceologica, del prezzo d'acquisto, della provenienza e del destinatario nonché della quantità dei prodotti introdotti nel mercato.

Sia col metodo dell'intervista che con rilevazioni dirette, la rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla direzione del mercato tramite il personale dipendente dell'Ente gestore.

Il prezzo deve corrispondere ad un rapporto diretto «valore peso» ancorato alla quantità, qualità e varierà dei prodotti.

L'elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati e per ogni prezzo rilevato, il rilevatore dovrà registrare anche il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

I commissionari e i mandatarî devono tenere a disposizione della direzione del mercato, che potrà avvalersene ai fini statistici, tutti gli atti e i documenti relativi alle trattazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

I risultati globali dell'indagine statistica sia per le quantità, sia per i prezzi relativi ai prodotti oggetto di rilevazione, dovranno avere la massima divulgazione e trasmessi al competente Assessorato della Regione Calabria ed all'ISTAT.

I dati individuali rilevati sono soggetti al segreto d'ufficio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 5 maggio 1990

OLIVO

90R0517

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1990, n. 8.

**Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1988.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 11 del 21 febbraio 1990)*

*(Omissis).*

90R0432

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1990, n. 9.

**Ordinamento delle comunità montane.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 2 marzo 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Natura e compiti*

1. Le comunità montane, enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, operano in ciascuna delle zone omogenee delimitate a norma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, ai fini della valorizzazione e dello sviluppo della montagna.

2. Esse sono costituite tra i comuni compresi nella zona omogenea ed esercitano, ai fini di cui al primo comma, le funzioni previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni, e le funzioni loro delegate o subdelegate dai rispettivi comuni, dei quali promuovono e favoriscono il più ampio coordinamento delle azioni.

3. Le comunità montane sono inoltre soggetti della programmazione regionale e possono essere destinatarie dell'esercizio di funzioni amministrative della Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 12, e delle province.

4. Le province possono in particolare, nei casi e nei limiti rispettivamente previsti dalla legge statale o regionale, delegare alle comunità montane funzioni proprie o subdelegare alle medesime funzioni regionali.

5. Le comunità montane corrispondenti alle zone A, B, C, D, E, F, G, H, I, L di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, esercitano anche i servizi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e alle relative leggi statali e regionali di attuazione o di modifica.

#### Art. 2.

##### Statuto

1. La comunità montana è retta da un proprio statuto che disciplina, tra l'altro:

- a) la denominazione e la sede della comunità montana;
- b) la composizione, i compiti, il funzionamento e i modi di elezione e di insediamento degli organi;
- c) le forme di pubblicità e le modalità per il riesame degli atti ai sensi del successivo art. 8;
- d) i criteri di organizzazione degli uffici;
- e) il sistema di contabilità e bilancio e i modi di finanziamento.

2. Gli statuti, adottati dalle comunità montane, sono approvati con deliberazione del consiglio regionale.

3. Le disposizioni di cui ai successivi articoli da 3 a 15 prevalgono sulle corrispondenti norme degli statuti in vigore. Esse sono tuttavia derogabili dai nuovi statuti e in sede di adeguamento degli statuti esistenti, limitatamente alle parti disponibili ai sensi dei successivi articoli. Gli statuti in vigore continuano ad applicarsi per le parti compatibili con la presente legge.

4. Fino all'approvazione dello statuto si applica alle comunità montane, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento provvisorio delle associazioni intercomunali, 22 maggio 1988, n. 1.

#### Art. 3.

##### Organi

1. Sono organi delle comunità montane:

- a) l'assemblea;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente.

#### Art. 4.

##### Assemblea - Composizione ed elezione dei membri

1. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni compresi nel territorio delle comunità montane e da consiglieri dei comuni stessi eletti dai rispettivi consigli. La composizione numerica dell'assemblea e le modalità di elezione dei membri sono determinate secondo principi che tengano conto della popolazione residente e delle rappresentanze politiche e in modo da garantire la presenza della minoranza di ciascun consiglio comunale nell'assemblea ed il rispetto del numero massimo dei membri previsto nel punto 1. dell'allegato 1) della presente legge.

2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti, i comuni eleggono i propri rappresentanti nel numero e con le modalità di cui all'allegato 1) della presente legge.

#### Art. 5.

##### Assemblea - Compiti

1. L'assemblea delibera lo statuto, i bilanci, i conti consuntivi, i rendiconti di gestione, i piani e programmi annuali e pluriennali, la contrazione di mutui, le dotazioni organiche del personale, i regolamenti, la costituzione delle aziende di cui al sesto comma dell'art. 1 e gli atti concernenti le competenze dell'ente ed i rapporti con i rispettivi comuni.

2. Delibera inoltre gli indirizzi generali cui deve attenersi l'attività della giunta esecutiva ed esercita i poteri di riesame degli atti e gli altri compiti previsti dalla presente legge.

3. L'assemblea delle comunità montane di cui al quinto comma dell'art. 1, relativamente ai servizi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e dalle relative leggi statali e regionali di attuazione, esercita inoltre i compiti previsti da tali leggi.

#### Art. 6.

##### Assemblea - Durata in carica

1. L'assemblea dura in carica fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo ordinario dei consigli comunali.

2. Nel periodo che va dalla data di scadenza all'insediamento della nuova assemblea sono prorogati i poteri dell'assemblea scaduta per il compimento di cui gli atti necessari ed assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la presentazione dei servizi in atto.

3. I singoli membri dell'assemblea sono sostituiti a seguito di dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge. Essi sono altresì revocabili da parte dei rispettivi consigli comunali, nei casi di oggettiva variazione dei presupposti di rappresentanza politica. La sostituzione dei rappresentanti a seguito della revoca è disposta nell'osservanza dei principi della presente legge e dell'effettiva rappresentanza della minoranza.

4. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più comuni ricompresi nella comunità montana, la composizione dell'assemblea è ridefinita secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 1) della presente legge. I comuni interessati dal turno elettorale rinnovano interamente le loro rappresentanze nell'assemblea, mentre gli altri comuni provvedono alle sole variazioni delle rispettive rappresentanze che risultano necessarie per effetto della nuova composizione dell'assemblea. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica nell'assemblea i precedenti rappresentanti.

5. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale ai sensi degli articoli 323 e seguenti del regio decreto 4 gennaio 1915, n. 148, e successive modificazioni, i rappresentanti eletti nell'assemblea dal consiglio comunale disciolto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti, eletti dal consiglio comunale rinnovato. In tal caso, tuttavia, il commissario governativo sostituisce ad ogni effetto il sindaco negli organi della comunità montana.

6. Le comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo e quarto comma, prevedendo comunque che, nel caso delle elezioni parziali di cui al quarto comma, i comuni interessati dal turno elettorale rinnovano interamente le loro rappresentanze nell'assemblea.

#### Art. 7.

##### Assemblea - Funzionamento

1. Il funzionamento dell'assemblea è disciplinato da apposito regolamento deliberato dall'assemblea stessa.

2. Fino all'approvazione del regolamento, salve diverse determinazioni adottate con i nuovi statuti o in sede di adeguamento degli statuti esistenti, si applicano le norme vigenti per il consiglio del comune sede della comunità montana in quanto compatibili. L'assemblea può integrare tali norme allo scopo di garantire una migliore funzionalità dell'organo.

## Art. 8.

*Assemblea Riesame degli atti*

1. Su richiesta di uno o più comuni ricompresi nella comunità montana, previa deliberazione dei rispettivi consigli, l'assemblea riesamina, per non più di una volta, gli atti da essa stessa deliberati. In sede di riesame l'assemblea può confermare l'atto deliberato.

2. L'assemblea riesamina inoltre, su richiesta di almeno un quinto dei propri membri, gli atti della giunta esecutiva e ne delibera la conferma, la revoca o la modifica. Gli atti deliberati dall'assemblea in sede di tale riesame possono essere sottoposti alla ulteriore procedura di cui al primo comma.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi, l'ordine del giorno e l'elenco delle deliberazioni prese dall'assemblea sono trasmessi, entro dieci giorni, ai sindaci dei comuni ricompresi nella comunità montana. Gli atti della giunta esecutiva sono messi a disposizione, negli stessi termini, di tutti i membri dell'assemblea.

4. Le richieste di riesame sono presentate al presidente della comunità montana entro quindici giorni dalle comunicazioni di cui al precedente comma. Il riesame è iscritto all'ordine del giorno della prima riunione successiva dell'assemblea.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti presi nell'esercizio delle competenze di cui al quinto comma dell'art. 1.

## Art. 9.

*Assemblea Insiediamento*

1. Entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli comunali, dopo le elezioni per il rinnovo ordinario degli stessi, i presidenti in carica delle comunità montane acquisiscono dai sindaci dei rispettivi comuni i dati di cui al punto 3) dell'allegato alla presente legge e li trasmettono al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, con propri decreti determina per ogni comunità montana il numero dei rappresentanti da esprimersi da ciascun comune, distinti per lista politica. I decreti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e copia di essi è immediatamente comunicata ai sindaci ed ai presidenti delle comunità montane.

2. I comuni esprimono nei trenta giorni successivi alla comunicazione i loro rappresentanti nell'assemblea. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al presidente della comunità montana, che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti della stessa.

3. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri dell'assemblea, questa viene successivamente integrata per iniziativa del presidente della comunità montana, via via che ad esso pervengono i relativi atti da parte dei comuni e comunque entro il termine di un anno dall'insediamento dell'assemblea.

4. Le modalità di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze di cui all'art. 6, quarto e quinto comma.

5. Le comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nei precedenti commi.

## Art. 10.

*Assemblea - Prima seduta*

1. La prima seduta della nuova assemblea è presieduta dal consigliere più anziano d'età, fino all'elezione del presidente.

2. Nel corso della seduta o nella seduta immediatamente successiva, l'assemblea nomina la giunta esecutiva ed elegge il presidente.

3. Le comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nei precedenti commi.

## Art. 11.

*Giunta esecutiva Composizione e nomina*

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente e di norma da un numero di membri pari a quello dei comuni della comunità montana. Essa è eletta dall'assemblea al proprio interno in modo da assicurare comunque la massima rappresentanza di tutti i comuni interessati ed una visione unitaria degli interessi dei comuni stessi.

2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la giunta esecutiva è composta dal presidente e da un numero di membri pari a quello dei comuni della comunità montana;

b) i membri sono designati dai rispettivi consigli comunali fra i rappresentanti del comune nell'assemblea della comunità montana;

c) la giunta esecutiva è nominata dall'assemblea una volta pervenute dai comuni le designazioni di almeno i tre quinti dei membri dell'organo;

d) la giunta esecutiva entra in funzione con l'elezione del presidente della stessa e può essere successivamente integrata con le stesse modalità previste per la nomina nella precedente lettera.

## Art. 12.

*Giunta esecutiva Compiti*

1. La giunta esecutiva esercita i compiti di proposta all'assemblea, di esecuzione dei deliberati di questa, di direzione e di vigilanza, nonché i compiti non attribuiti ad altri organi della comunità montana in conformità alla presente legge.

2. Relativamente ai servizi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e dalle leggi statali e regionali di attuazione o di modifica, la giunta esecutiva delle comunità montane di cui al quinto comma dell'art. 1, esercita i compiti previsti dalle citate leggi.

3. Lo statuto della comunità montana può prevedere che i compiti di cui al precedente comma siano delegati dalla giunta esecutiva ad un comitato nominato dalla giunta stessa e composto nei modi di cui all'art. 6 e 7 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26. Tra i membri del comitato deve essere prevista la presenza di almeno un componente la giunta esecutiva al quale sono affidate le funzioni di presidente.

4. Il comitato riferisce periodicamente sull'attività svolta alla giunta esecutiva, la quale detta direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e può in ogni tempo avocarle. Ai membri del comitato competono le indennità di carica nella misura e secondo la disciplina di cui agli articoli 20, 21 e 22 legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

5. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti, la giunta esecutiva delle comunità montane di cui al quinto comma dell'art. 1 può delegare l'esercizio dei compiti in materia sanitaria ad un comitato nominato e composto secondo la disciplina di cui al terzo comma.

## Art. 13.

*Giunta esecutiva Funzionamento*

1. La Giunta esecutiva delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. La Giunta esecutiva svolge collegialmente le proprie competenze, salvo diverse determinazioni adottate con i nuovi statuti e in sede di adeguamento degli statuti esistenti.

3. Il segretario della comunità montana funge da segretario della giunta esecutiva. Per le competenze di cui al quinto comma dell'art. 1, le funzioni di segretario della giunta esecutiva sono svolte dal coordinatore amministratore di cui all'art. 18 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 71. In tal caso, il segretario della comunità montana partecipa comunque alle sedute della giunta esecutiva e fornisce ad essa la propria collaborazione.

## Art. 14.

*Presidente - Modalità di elezione*

1. Il presidente della comunità montana è eletto dall'assemblea fra i propri componenti.

2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

3. Le proposte per le candidature alla presidenza devono essere presentate da almeno un quinto dei membri dell'assemblea.

4. Il presidente è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza semplice. L'elezione avviene con votazione per appello nominale con l'intervento di almeno i tre quinti dei consiglieri aventi diritto al voto.

5. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto di membri dell'assemblea, o se nessun candidato ottiene la maggioranza necessaria, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di otto e non oltre quindici giorni successivi. La seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti. Qualora al terzo scrutinio più candidati ottengono lo stesso numero di voti, è eletto il più anziano di età.

#### Art. 15.

##### *Presidente - Compiti*

1. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede la giunta esecutiva e l'assemblea, esercita gli altri compiti attribuitigli in conformità alla presente legge.

#### Art. 16.

##### *Controllo degli atti*

1. Il controllo sugli atti delle comunità montane è esercitato dalla sezione del comitato regionale di controllo competente in relazione alla sede della comunità montana.

2. Per il controllo degli atti deliberati nell'esercizio delle funzioni di cui al quinto comma dell'art. 1, si applicano le corrispondenti disposizioni.

#### Art. 17.

##### *Prima applicazione*

1. Le disposizioni della presente legge relative alla composizione ed elezione degli organi delle comunità montane si applicano a decorrere dal primo rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Fino al rinnovo ordinario di cui al primo comma, e comunque non oltre l'approvazione del nuovo statuto o l'adeguamento dello statuto esistente, ogni comunità montana può provvisoriamente regolare con propria deliberazione la composizione della rispettiva assemblea e giunta esecutiva in modo difforme da quanto previsto nell'allegato 1) della presente legge e dall'art. 11, secondo comma. La deliberazione è presa nell'osservanza dei principi di cui all'art. 4, primo comma, e all'art. 11, primo comma, ed ha efficacia fino all'approvazione del nuovo statuto o all'adeguamento dello statuto esistente e comunque non oltre il rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo a quello di cui al primo comma.

#### Art. 18.

##### *Modificazioni degli ambiti territoriali*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, sentito il parere dei comuni e delle province territorialmente interessati, verifica la delimitazione delle Comunità montane adottando le opportune determinazioni.

#### Art. 19.

##### *Adeguamento della vigente normativa alle nuove disposizioni in materia sanitaria*

1. La disciplina relativa agli organi delle comunità montane di cui al quinto comma dell'art. 1 verrà ridefinita, per l'esercizio delle funzioni sanitarie, con la legge regionale di adeguamento della normativa vigente alle nuove disposizioni statali concernenti la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale.

#### Art. 20.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

a) l'art. 1, il secondo e terzo comma dell'art. 2, gli articoli 4, 5, 6, il primo, il secondo, il terzo e il quinto comma dell'art. 7, gli articoli 8 e 10 della legge regionale 1° dicembre 1972, n. 31;

b) la legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1;

c) l'art. 12 della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52.

A decorrere dalla data prevista dall'art. 17, sono altresì abrogati:

a) il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 1° dicembre 1972, n. 31;

b) gli articoli 4 e 11 della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52;

c) la legge regionale 28 aprile 1986, n. 19.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 22 febbraio 1990

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 30 gennaio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 17 febbraio 1990.*

ALLEGATO 1

#### CRITERI DI COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE COMUNITÀ MONTANE

1. L'assemblea della comunità montana è composta dal seguente numero di membri, stabilito in rapporto alla popolazione residente nel complesso dei territori montani dei comuni ricompresi nella comunità montana:

50 membri: oltre i 50.000 residenti;

49 membri: oltre i 20.000 residenti;

30 membri: fino a 20.000 residenti.

Per i comuni parzialmente montani ricompresi nelle comunità montane corrispondenti alle zone A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, il numero dei membri dell'assemblea di cui al precedente comma è stabilito in rapporto a tutta la popolazione residente nei comuni suddetti.

Per le comunità montane comprendenti più di 6 comuni, il numero dei membri dell'assemblea, stabilito ai sensi dei precedenti commi, è aumentato delle seguenti unità:

10 membri: 7, 8, 9 comuni;

20 membri: 10, 11, 12 comuni;

30 membri: 13, 14, 15 comuni;

40 membri: oltre i 15 comuni.

2. Ciascun comune ricompreso nella comunità montana esprime di diritto tre rappresentanti nell'assemblea della comunità montana.

Gli altri membri dell'assemblea sono espressi dai comuni in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuno dei comuni stessi, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente punto 1).

I singoli comuni esprimono pertanto nell'assemblea, oltre ai rappresentanti di diritto di cui al primo comma, un numero di rappresentanti che, rispetto al totale dei membri da eleggere, sta nello stesso rapporto esistente tra la popolazione residente nel territorio montano del comune e quella residente nel complesso dei territori montani dei comuni ricompresi nella comunità montana, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del punto 1). I quozienti così ricavati per ciascun comune individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del totale dei membri di cui al secondo comma, i rappresentanti del comune nell'assemblea in aggiunta ai membri di diritto di cui al primo comma.

Per popolazione residente, agli effetti di cui al presente e al precedente punto, si intende quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale. Nel caso di comuni parzialmente montani, per popolazione residente nel territorio montano del comune si intende quella risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal sindaco sulla base dei dati ISTAT e degli altri dati disponibili presso il comune.

3. L'assemblea della comunità montana è composta, oltre che sulla base dei criteri di rappresentanza dei singoli comuni di cui al precedente punto, in modo da riflettere proporzionalmente le rappresentanze politiche complessivamente espresse nei consigli dei comuni ricompresi nella comunità montana.

Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità delle rappresentanze politiche nell'assemblea della comunità montana, la consistenza quantitativa delle varie liste politiche è calcolata come segue.

Per i consigli comunali eletti con il sistema proporzionale (comuni sopra i 5.000 abitanti), si intende che a ciascuno dei rispettivi consiglieri corrisponda un numero di voti pari a quelli validi ottenuti nell'elezione comunale dalla lista nella quale si sono presentati, diviso il numero dei consiglieri eletti nello stesso consiglio comunale per la lista suddetta.

Se il consiglio comunale è stato eletto con il sistema maggioritario (comuni sotto i 5.000 abitanti), si intende che a ciascun consigliere corrisponda un numero di voti pari a quelli validi a lui attribuiti nell'elezione comunale, e risultanti dalla somma dei voti al solo contrassegno di lista, diviso il numero dei consiglieri eletti nel consiglio comunale per la stessa lista, più i voti individuali.

I voti come sopra determinati sono assegnati, ai fini delle operazioni successivamente descritte, alla lista politica nella quale il corrispondente consigliere si era presentato alle elezioni comunali, salvo che il consigliere stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di insediamento del rispettivo consiglio comunale, non presenti al sindaco dichiarazione scritta e autenticata ai sensi di legge di assegnazione dei voti, agli effetti della presente legge, ad una lista politica diversa, dichiaratamente individuata e che può essere anche non rappresentata nel consiglio comunale.

I voti assegnati ad una stessa lista, in corrispondenza a consiglieri del complesso dei comuni ricompresi nella comunità montana, si sommano agli effetti di determinare il numero dei consiglieri appartenenti alla lista da esprimersi nell'assemblea della comunità montana.

Nel caso di liste miste o liste locali per le quali siano stati eletti rappresentanti in un consiglio comunale, i voti ad esse assegnati ai sensi del quinto comma non si sommano, agli effetti di cui al precedente comma, ai voti assegnati a liste simili rappresentate in altri consigli dei comuni ricompresi nella comunità montana, salvo gli apparentamenti espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui allo stesso quinto comma. Lo stesso principio si applica per le liste non corrispondenti ai partiti politici nazionali che si siano presentate alle elezioni in più comuni ricompresi nella comunità montana con contrassegni non identici.

Prima applicazione dei suddetti criteri, ciascuna lista politica è rappresentata nell'assemblea della comunità montana da un numero di consiglieri che, rispetto al totale dei membri dell'assemblea ai sensi del punto 1), sta nello stesso rapporto esistente tra i voti assegnati alla lista e sommati a norma del sesto comma e la somma dei voti assegnati a tutte le liste rappresentate nel complesso dei comuni della comunità montana. I quozienti così ricavati per ciascuna lista politica individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del totale dei membri dell'assemblea della comunità montana, il numero dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea stessa.

4. Ciascun consiglio esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della comunità montana, nel numero di cui al punto 2), in modo da rispettare i dati relativi alle rappresentanze politiche complessive di cui al precedente punto e nell'osservanza, al tempo stesso, del grado di rappresentatività delle liste politiche al proprio interno.

A tal fine, per ciascun consiglio dei comuni della comunità montana, si procede preliminarmente a determinare il grado relativo di rappresentatività delle liste politiche ivi rappresentate, in rapporto al numero dei consiglieri da esprimersi dal comune nell'assemblea della comunità montana.

Tale grado di rappresentatività di ciascuna lista politica all'interno di ciascun consiglio comunale sta, rispetto al numero di consiglieri da esprimersi dal comune nell'assemblea della comunità montana, nello stesso rapporto esistente tra il numero dei consiglieri della lista nel consiglio comunale, quale desumibile dalle operazioni di cui al punto 3), quinto comma, e il totale dei consiglieri del comune.

Per ciascuna lista politica, si sommano successivamente i relativi quozienti ricavati, in riferimento ai singoli comuni, dal calcolo proporzionale di cui al precedente comma.

La somma dei quozienti comunali della lista, rapportata al numero complessivo dei consigli della lista che dovranno far parte dell'assemblea della comunità montana, ai sensi del punto 3), ultimo comma, è fatta valere ai fini della rettifica dei quozienti comunali stessi. In particolare, i quozienti comunali della lista sono rettificati in modo da stare, rispetto ai corrispondenti quozienti ricavati ai sensi del terzo comma, nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea e il totale derivante dalla somma di cui al quarto comma.

I numeri corrispondenti ai quozienti comunali rettificati individualmente, per ciascuna lista politica, il numero dei consiglieri ad esse appartenenti da esprimersi da ciascun comune nell'assemblea della comunità montana, a tal fine si applica altresì il criterio dei maggiori resti, fino a concorrenza del totale dei consiglieri della lista da esprimersi nell'assemblea. Nel caso di parità dei resti, il rappresentante è espresso dal comune meno rappresentato nell'assemblea della comunità montana da consiglieri della lista, in proporzione alla percentuale di voti assegnati alla lista stessa nei consigli comunali interessati, ai sensi del punto 3), quinto comma.

5. Qualora dalle operazioni di cui ai precedenti punti derivi, per determinati comuni, una non perfetta corrispondenza tra il numero dei consiglieri, distinti per liste politiche, da esprimersi nell'assemblea della comunità montana ai sensi del punto 4) e il numero dei rappresentanti già definito ai sensi del punto 2), si procede con criteri oggettivi alla correzione dei dati di cui al precedente punto, fermo restando l'equilibrio complessivo fissato, in rapporto alle liste politiche, dall'ultimo comma del punto 3).

La correzione avviene, fino all'adeguamento ai dati di cui al punto 2), mediante l'aumento, per uno o più comuni, dei rappresentanti previsti e la corrispondente diminuzione dei rappresentanti previsti per altro o altri comuni, rispettivamente con riferimento ai comuni che, in base alle risultanze del precedente punto, dovrebbero esprimere nell'assemblea un numero di consiglieri inferiori ovvero superiore rispetto a quanto stabilito ai sensi del citato punto 2).

L'aumento e la corrispondente diminuzione dei rappresentanti opera, in via prioritaria, in rapporto a rappresentanti della stessa lista politica, per la quale risultino, rispettivamente per i comuni suddetti, quozienti rettificati (punto 4, comma sesto) il cui resto sia rimasto inutilizzato e quozienti invece il cui resto abbia determinato l'attribuzione di un rappresentante o di un ulteriore rappresentante rispetto a quelli già assegnati.

Qualora per più liste politiche si verificino i presupposti di cui al precedente comma, e la corrispondente diminuzione sono attuati nei confronti del numero dei rappresentanti della lista per la quale, in riferimento ai sopra citati quozienti, la somma tra il resto inutilizzato e la frazione di unità occorrente a pareggiare il numero di rappresentanti assegnati esprima la più alta cifra.

6. I sindaci dei comuni associati fanno parte di diritto dell'assemblea della comunità montana.

Essi sono computati in diminuzione dei consiglieri della rispettiva lista politica da eleggersi dal comune nell'assemblea. Se la lista politica della quale fa parte il sindaco non esprime, ai sensi dei precedenti punti, alcun consigliere nell'assemblea, il sindaco è computato, in via prioritaria, in diminuzione dei consiglieri da esprimersi nell'assemblea dalla lista politica maggioritaria che ha concorso all'elezione del sindaco stesso.

7. Il consiglio comunale che, per effetto dell'applicazione dei precedenti criteri, non esprime nell'assemblea della comunità montana alcun rappresentante della propria minoranza, nomina, su designazione di questa ultima, un ulteriore membro nell'assemblea, in aggiunta ai membri spettanti ai sensi del precedente punto 2).

90R0433

**LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1990, n. 10.****Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 1990.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15 dell'8 marzo 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Articolo unico*

L'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1990 già autorizzato fino al 28 febbraio 1990 con legge regionale 26 gennaio 1990, n. 5 è prorogato fino al 31 marzo 1990 alle condizioni tutte previste dalla citata legge regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 28 febbraio 1990

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 febbraio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 24 febbraio 1990.

96R0434

**LEGGE REGIONALE 8 marzo 1990, n. 11.****Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale nei centri storici con aree pedonali o zone di traffico limitato.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 17 del 16 marzo 1990)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità*

La Regione, al fine di favorire l'adozione dei provvedimenti di individuazione e delimitazione delle aree pedonali urbane e delle zone a traffico limitato nei centri storici, ammette ai contributi di esercizio di cui alla legge regionale n. 1/84 nuovi servizi di trasporto pubblico locale urbani o il potenziamento di servizi esistenti, da realizzare in concomitanza con l'attuazione dei provvedimenti stessi.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati, in attesa dell'approvazione del Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14/84, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, quarto comma, della legge regionale n. 1/84.

**Art. 2.***Requisiti*

Per poter beneficiare della presente legge, i provvedimenti di cui al precedente articolo, da adottare ai sensi dell'art. 13 della legge 24 marzo 1989, n. 122, devono interessare l'intero centro storico od un comparto significativo dello stesso e i servizi di trasporto pubblico locale devono essere previsti dal Piano di bacino approvato dalla Provincia competente.

Nel caso di centri urbani con oltre 15.000 abitanti, deve inoltre essere stato approvato il piano urbano della mobilità e il programma urbano dei parcheggi.

**Art. 3.***Procedure*

I comuni interessati presentano domanda alla Regione per l'ammissione ai benefici della presente legge corredata dei seguenti documenti:

piano urbano della mobilità e programma urbano dei parcheggi, nel caso di centri urbani con oltre 15.000 abitanti;

provvedimenti di individuazione e delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato del centro storico con l'indicazione della data di decorrenza degli stessi;

progetto dei servizi di trasporto pubblico locale urbani da realizzare o potenziare.

La Giunta Regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente art. 2, autorizza con proprio provvedimento l'ammissione ai contributi di esercizio dei servizi di trasporto per entità comunque non superiori gli standard previsti nell'allegata tabella.

I contributi di esercizio sono riconosciuti a favore del soggetto esercente i servizi di trasporto secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 1/84 e hanno decorrenza dalla data di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 13 della legge n. 122/89.

Nel caso di revoca o sostanziale riduzione dei suddetti provvedimenti la Giunta Regionale revoca l'autorizzazione concessa.

**Art. 4.**

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la legge di bilancio utilizzando allo scopo la quota regionale del Fondo Nazionale Trasporti iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 12280 del bilancio 1989.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 8 marzo 1990

BENELLI

Incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 30 gennaio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 3 marzo 1990.

Allegato

## TABELLA

## STANDARD DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANI

Classe dimensionale area servita abitanti (x 1000)	Standard servizio (vech. km/ab)
0 < ab < 20	10-13
20 < ab < 50	13-16,5
50 < ab < 100	20-24
100 < ab < 150	24-26,5
150 < ab < 250	26,5-31
< 250	33

I suddetti standard di servizio possono essere aumentati con riferimento:

1) alla categoria del centro urbano:

1a) capoluogo di provincia + Prato + 2%;

2b) capoluogo di regione: + 5%;

2) alla valenza turistica del centro urbano: + 3%;

3) alla presenza di strutture terziarie di valenza regionale (centri ospedalieri sedi universitarie, ecc.): + 10%.

Gli incrementi di cui ai punti 1a e 1b non sono cumulabili tra di loro.

90R0435

### LEGGE REGIONALE 8 marzo 1990, n. 12.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 14/87. Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 17 del 16 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 2, dopo la lettera h) è inserita la seguente lettera: «h/bis) promuove un'adeguata presenza femminile nelle istituzioni».

Art. 2.

«4. La Commissione può, su propria richiesta, essere ascoltata dalle commissioni consiliari in relazione ai provvedimenti che essa ritiene investano la condizione femminile».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 3 è così sostituito:

«3. Le componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale che le ha elette; esse continuano, tuttavia, a svolgere la loro funzione fino al rinnovo della Commissione».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 7 è così sostituito:

«2. Alle componenti della Commissione è dovuto, per ogni giornata di seduta della Commissione in seduta plenaria, dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'art. 4, settimo comma della presente legge, e dell'Ufficio di Presidenza, un gettone di presenza di lire cinquantamila. In caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata, tale gettone viene corrisposto una sola volta».

2-Bis. Le componenti della Commissione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento di missione, nella misura prevista per i dirigenti di seconda qualifica, quando, previa autorizzazione del Presidente della Commissione stessa, si rechino per lo svolgimento delle loro funzioni fuori del comune ove ha sede la Commissione o fuori del comune di loro residenza.

2-Ter. Le componenti della Commissione, qualora la Commissione stessa lo decida e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Regionale, possono recarsi in missione all'estero per lo svolgimento delle loro funzioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 8 marzo 1990

BENELLI

Incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 30 gennaio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 3 marzo 1990.

90R0436

### LEGGE REGIONALE 8 marzo 1990, n. 13.

**Legge regionale 6 maggio 1977, art. 10 - C.R.E. Approvazione esercizio provvisorio del bilancio di previsione 1990.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 17 del 16 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Centro di Riferimento Attività Emotrasfusionali e Produzione Emoderivati (C.R.E.) ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 art. 100, in quanto applicabile al C.R.E., a seguito di richiesta avanzata con delibera n. 46 del 19 dicembre 1989 del Consiglio di amministrazione, è autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 31 marzo 1990 il bilancio per l'anno finanziario 1990, già approvato dal Consiglio di amministrazione del C.R.E. con delibera n. 40 del 5 dicembre 1989 e depositato presso il Consiglio Regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste dalla delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 8 marzo 1990

BENELLI

Incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 febbraio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 3 marzo 1990.

90R0437

### LEGGE REGIONALE 8 marzo 1990, n. 14.

**I.R.P.E.T. Approvazione esercizio provvisorio bilancio di previsione 1990.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 17 del 16 marzo 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.) ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 art. 100, in quanto applicabile all'I.R.P.E.T., a seguito della richiesta avanzata con delibera n. 292 del 19 dicembre 1989 dal Consiglio di amministrazione, è autorizzato a gestire provvisoriamente comunque non oltre il 31 marzo 1990, il Bilancio per l'anno finanziario 1990 già

approvato dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.P.E.T., con delibera n. 291 del 18 dicembre 1989 e depositato presso il Consiglio Regionale, fin quando lo stesso sia approvato con apposita legge regionale secondo gli stati di previsione e con le modalità previste dalla delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 8 marzo 1990

BENELLI

Incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 febbraio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 3 marzo 1990.*

90R0438

## LEGGE REGIONALE 8 marzo 1990, n. 15.

**E.T.S.A.F. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio 1990.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 17 del 16 marzo 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.) è autorizzato, come da richiesta del Consiglio di amministrazione con delibera n. 411 del 29 dicembre 1989, alla gestione provvisoria, fino a quando sia approvato per legge comunque non oltre il 31 marzo 1990, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 410 del 29 dicembre 1989 e depositato al Consiglio Regionale secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 8 marzo 1990

BENELLI

Incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 febbraio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 3 marzo 1990.*

90R0439

## LEGGE REGIONALE 19 marzo 1990, n. 16.

**Provvidenze per la partecipazione dei cittadini toscani all'estero alle consultazioni elettorali regionali.**

*(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 19 del 28 marzo 1990)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di agevolare l'esercizio del diritto-dovere di cui all'art. 48 della Costituzione, fino a quando non saranno emanate analoghe provvidenze da parte dello Stato, è disposta la concessione di una indennità per mancato guadagno a favore dei cittadini toscani all'estero.

2. I comuni della Regione sono autorizzati ad erogare una indennità per mancato guadagno per la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali stabilita nella misura di lire centomila a favore dei cittadini di origine toscana iscritti nelle liste elettorali, provenienti dai Paesi europei, e nella misura di lire duecentomila per gli stessi soggetti provenienti da Paesi extraeuropei.

3. Per la corresponsione della indennità di cui al precedente comma è necessario esibire il tagliando del certificato elettorale, vidimato dalla sezione ove è stato esercitato il diritto di voto e la cartolina spedita a cura dei comuni, certificante l'iscrizione tra gli elettori toscani all'estero.

4. La Giunta Regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni dietro presentazione del rendiconto corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione, approvato con delibera del competente organo comunale.

5. Ogni comune è obbligato a dare comunicazione delle provvidenze previste dal presente articolo a ciascuno degli elettori all'estero contestualmente all'invio del certificato elettorale e delle cartoline di cui al precedente comma 3.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge previsti in L. 200.000.000 per l'anno 1990 si fa fronte con la seguente variazione del bilancio 1990 da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della massa:

*(Omissis).*

2. Per gli anni successivi, in cui si svolgeranno consultazioni elettorali regionali, si provvederà con le singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 19 marzo 1990

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 febbraio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 marzo 1990.*

90R0440

## LEGGE REGIONALE 19 marzo 1990, n. 17.

## Interventi a favore dei toscani all'estero e loro famiglie.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 19 del 28 marzo 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La regione Toscana, in attuazione degli articoli 3 e 4 dello Statuto, promuove e attua interventi a favore dei toscani residenti all'estero e delle loro famiglie, volti alla valorizzazione dei legami con le comunità di origine, nonché all'integrazione nel tessuto socio-economico del Paese ospite.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, la Regione valorizza il contributo delle associazioni nazionali e di quelle attive all'estero che operano con continuità a favore dei lavoratori toscani all'estero e delle loro famiglie.

## Art. 2.

*Destinatari*

1. I destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono i lavoratori di origine toscana, per nascita o residenza, e le loro famiglie che si trovano stabilmente all'estero ovvero che rientrino definitivamente nella regione dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a quattro anni continuativi.

2. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti dello Stato estero.

## Art. 3.

*Contenuti dell'azione regionale*

1. Le finalità di cui alla presente legge sono conseguite mediante:

- a) iniziative culturali;
- b) interventi socio-assistenziali;
- c) attività di informazione;

d) interventi formativi e borse di studio, viaggi e soggiorni finalizzati alla migliore conoscenza della Toscana e della lingua italiana ed all'aggiornamento professionale, nonché al reinserimento lavorativo e professionale di coloro che rientrano in Toscana;

e) la valorizzazione di ogni forma di collaborazione con le associazioni dei toscani all'estero in occasioni di iniziative di promozione.

2. Le attività di cui al comma precedente potranno essere realizzate con il concorso della Consulta regionale dei toscani all'estero ed anche tramite le associazioni dei toscani all'estero e di quelle nazionali operanti in Toscana.

3. Per la realizzazione degli interventi che comportano svolgimento di attività all'estero, la Regione promuoverà l'intesa con il Governo nazionale, nel rispetto del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Ai fini della presente legge, per associazioni dei toscani all'estero si intendono tutte le associazioni, i circoli e le altre forme organizzate riconosciute ai sensi del successivo art. 5.

## Art. 4.

*Piano annuale degli interventi*

1. La Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi del programma regionale di sviluppo, entro il 30 novembre di ogni anno trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione, il piano degli interventi per l'anno successivo, con riferimento ai contenuti di cui all'art. 3.

2. Il piano di cui al precedente comma stabilisce:

- a) le iniziative ed i progetti di cui al precedente art. 3, 1° comma, articolati per aree geografiche;
- b) le specifiche modalità di attuazione delle iniziative di cui al precedente punto a);
- c) i criteri e le modalità di partecipazione all'attività di altri soggetti pubblici o privati ed in particolare delle associazioni dei toscani all'estero e delle associazioni nazionali più rappresentative operanti in Toscana;
- d) le previsioni finanziarie con riferimento ai diversi capitoli del bilancio regionale.

3. Contestualmente alla proposta di piano la Giunta trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano dell'anno precedente.

## Art. 5.

*Associazioni e loro funzionamento*

1. Ai fini previsti dall'art. 4, comma 2, lettere b), c), e dagli articoli 7 ed 8, sono riconosciute quali associazioni dei toscani all'estero quelle costituite da almeno due anni, che abbiano svolto un'attività documentabile, che, nell'arco di riferimento, abbiano almeno 50 associati appartenenti alla comunità di origine toscana, che garantiscano la pubblicità dei propri atti e funzionino secondo criteri democratici.

2. L'esistenza dei presupposti e delle condizioni sopra indicati viene accertata dalla Consulta che, con deliberazione dell'esecutivo, ne riconosce la validità ai fini dell'applicazione della presente legge.

3. Per le associazioni dei giovani di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), valgono le disposizioni di cui ai commi precedenti con l'estensione alla partecipazione di giovani discendenti di cittadini italiani.

4. La Regione, anche tramite la Consulta, promuove i coordinamenti continentali delle associazioni dei toscani all'estero, per le aree di cui al successivo art. 7, 1° comma, al fine di garantirne il raccordo con le proprie iniziative.

## Art. 6.

*Consulta regionale dei toscani all'estero*

1. Al fine di garantire la partecipazione dei toscani all'estero alle scelte che li concernono è istituita la Consulta regionale dei toscani all'estero.

2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) formulare proposte ed esprimere pareri in ordine alle iniziative e agli interventi regionali che riguardano cittadini toscani all'estero e loro famiglie, anche in riferimento ad attività di studio e ricerche;
- b) esprimere parere su richiesta degli organi della Regione;
- c) curare i rapporti con le associazioni dei toscani all'estero sia per le finalità di cui al precedente art. 5, sia per rendere efficaci le iniziative programmate;
- d) formulare proposte in ordine alla convocazione di conferenze regionali sui problemi dei toscani all'estero e alla partecipazione a conferenze nazionali;
- e) garantire gli opportuni collegamenti con le altre Consulte regionali, anche al fine di concordare iniziative comuni e criteri omogenei negli interventi di propria competenza;
- f) segnalare e proporre iniziative in campo comunitario;
- g) attuare, sulla base degli atti di spesa della Giunta regionale, le parti del piano di propria competenza per il tramite dell'organo esecutivo di cui al successivo art. 9, così come dallo stesso piano specificamente definite;
- h) formulare indirizzi relativi alle modalità di elezione e di funzionamento dei coordinamenti continentali di cui al precedente art. 5, 4° comma.

3. Entro il 15 ottobre di ogni anno la Consulta invia alla Giunta regionale proposte per la formulazione del piano di cui al precedente art. 4.

## Art. 7.

*Composizione della Consulta regionale dei toscani all'estero*

1. La Consulta regionale dei toscani all'estero è composta dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un componente di essa da lui delegato;
- b) ventotto rappresentanti designati dalle associazioni dei toscani all'estero, d'intesa tra loro.

Tali rappresentanti sono così distribuiti tra le seguenti aree:

- n. 11 rappresentanti per l'Europa;
- n. 9 rappresentanti per l'America del Sud;
- n. 5 rappresentanti per l'America del Nord;
- n. 2 rappresentanti per l'Australia;
- n. 1 rappresentante per l'Africa.

Nella formulazione delle designazioni le associazioni devono garantire per ciascuna area la rappresentanza dei Paesi in cui è maggiormente consistente la presenza dei toscani;

c) fino ad un massimo di 4 rappresentanti delle associazioni dei giovani italiani all'estero designati d'intesa tra di loro nella misura massima di 1 per area;

d) nove membri designati dalle organizzazioni ed associazioni democratiche degli emigrati a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio della regione Toscana e che operino con continuità e specificità da almeno cinque anni a favore dei toscani all'estero;

e) un membro designato dall'Unione Regionale delle Province Toscane;

f) un membro designato dalla Sezione regionale toscana dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia;

g) un membro designato dalla Sezione regionale toscana dell'U.N.C.E.M.;

h) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) quattro membri designati dagli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono i lavoratori italiani residenti all'estero e le loro famiglie e che operano a livello nazionale e regionale;

l) un membro designato dalle Associazioni regionali del tempo libero;

m) un membro designato dal Ministero degli affari esteri;

n) il direttore regionale dell'URLMO;

o) tre esperti nei problemi migratori, designati dalle tre Università toscane.

2. Per ognuno dei membri di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è designato il rispettivo supplente.

## Art. 8.

*Costituzione e durata in carica della Consulta*

1. La costituzione della Consulta di cui all'art. 7 è deliberata, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio all'inizio di ogni legislatura entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta stessa e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, provvede alla prima convocazione ed all'insediamento della Consulta.

3. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro della Consulta, alla sua sostituzione si procede secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

4. La Consulta è validamente costituita con la nomina di almeno la metà più uno dei suoi membri.

## Art. 9.

*Organi della Consulta*

1. Sono organi della Consulta il Presidente ed il Comitato esecutivo.

2. Il Presidente della Consulta è il Presidente della Giunta regionale od un componente di essa da lui delegato.

3. La Consulta elegge nel suo seno due Vice Presidenti.

4. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da 9 membri eletti dalla Consulta nel suo seno, almeno 4 dei quali dovranno essere individuati tra i soggetti di cui all'art. 7, lettera b).

5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e del Comitato Esecutivo, stabilendone l'ordine del giorno.

6. Uno dei due Vice Presidenti svolge, su delega, le funzioni vicarie e, d'intesa con il Presidente, sovrintende alle attività del Comitato Esecutivo.

## Art. 10.

*Compiti del Comitato Esecutivo*

1. Al Comitato Esecutivo sono attribuiti i seguenti compiti:

predisporre gli atti da portare all'approvazione della Consulta;  
attuare le parti del piano degli interventi, di cui all'art. 4, di competenza della Consulta;

esprimere pareri sulle proposte che la Giunta regionale gli sottopone.

## Art. 11.

*Funzionamento*

1. Il funzionamento della Consulta, per quanto non previsto dalla presente legge, è disciplinato da un regolamento interno che, proposto dal Comitato Esecutivo, è approvato a maggioranza assoluta dei membri della Consulta stessa.

2. La Consulta si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

3. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno.

4. L'attività di supporto amministrativo e di segreteria della Consulta e del Comitato Esecutivo, è assicurata dal competente Servizio del Dipartimento Politiche Economiche e del Lavoro nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge regionale 26 agosto 1987, n. 48. Ad eventuali subarticolazioni organizzative si provvede con le modalità indicate all'art. 15-bis della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 23.

## Art. 12.

*Indennità*

1. Ai membri della Consulta viene corrisposto il trattamento economico di missione previsto dalla legge regionale 4 agosto 1985, n. 37 per le parti ad esse applicabili, con esclusione delle spese di rappresentanza, per la partecipazione alle riunioni della Consulta e dei suoi organi.

2. Lo stesso trattamento è dovuto per la partecipazione ad iniziative in Italia od all'estero individuate nel piano di cui all'art. 4.

3. Al Vice Presidente vicario è corrisposta un'indennità di carica mensile lorda pari al 32% della indennità dei consiglieri regionali. All'altro Vice Presidente è corrisposta un'indennità di carica mensile lorda pari al 20% dell'indennità dei consiglieri regionali.

## Art. 13.

*Iniziative all'estero*

1. La Regione, nel promuovere ed organizzare le iniziative all'estero ricerca il coinvolgimento delle comunità dei toscani ivi residenti tramite la Consulta.

2. Per la realizzazione delle iniziative all'estero la Regione ricerca la collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

3. La Regione promuove altresì ogni forma di collaborazione con le altre Regioni, anche tramite progetti interregionali.

## Art. 14.

*Soggiorni - Scambi*

1. La Regione, in collaborazione con i comuni, promuove, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, soggiorni di vacanza, integrati con attività culturali e di studio per i soggetti di cui al precedente art. 2, di età compresa tra i dodici e i ventisei anni.

2. La Regione promuove e finanzia iniziative di soggiorni di vacanza per i soggetti di cui al precedente art. 2 ultrasessantenni con priorità per coloro che non abbiano soggiornato in Toscana da almeno venti anni.

3. La Regione può prevedere la partecipazione finanziaria dei beneficiari dei soggiorni di vacanza di cui ai precedenti commi e può escludere tale partecipazione nel caso in cui gli stessi versino in disagiate condizioni economiche.

4. I programmi relativi all'effettuazione dei soggiorni e la partecipazione finanziaria a carico dei beneficiari di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità di partecipazione dei soggetti terzi, sono definiti nell'ambito del piano annuale di cui all'art. 4 della presente legge.

5. La Regione può promuovere iniziative d'interscambio con cittadini di Paesi stranieri con presenza di toscani al fine di contribuire alla loro migliore integrazione nelle comunità ospitanti.

## Art. 15.

*Aggiornamento culturale e professionale*

1. La Regione promuove la conoscenza della lingua e della cultura italiana, con particolare attenzione alle peculiarità della Toscana, presso le comunità toscane all'estero; utilizza, a tale scopo, i soggiorni di cui al precedente art. 14 ed attività di formazione a distanza opportunamente programmate.

2. La Regione favorisce la qualificazione, riqualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione professionale dei toscani all'estero, con specifici interventi formativi da realizzarsi sul territorio regionale ai sensi e con le procedure di cui alla legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi, la Regione può istituire borse di studio.

4. Sono esclusi dagli interventi previsti dal presente articolo i cittadini italiani rimpatriati in Toscana dipendenti da imprese o enti italiani operanti all'estero, o da organismi internazionali.

## Art. 16.

*Iniziative culturali*

1. La Regione promuove e sostiene finanziariamente:

a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale ed artistico della Toscana;

b) iniziative volte alla promozione sociale e culturale delle comunità dei toscani residenti all'estero;

c) iniziative dirette a contribuire all'integrazione dei toscani all'estero e delle loro famiglie nel tessuto sociale, culturale, economico e produttivo del Paese che li ospita.

## Art. 17.

*Inserimento scolastico*

1. La Regione favorisce l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli dei lavoratori di origine italiana rimpatriati in territorio toscano. A tal fine, ai sensi e con le procedure previste dalla legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 ed in concorso con i programmi nazionali e comunitari, promuove, in accordo con le autorità scolastiche, interventi di recupero linguistico, di reinserimento e di sostegno.

Gli interventi possono vertere su tutte le materie di insegnamento.

2. Sono esclusi dagli interventi previsti dal presente articolo i figli dei cittadini italiani rimpatriati, dipendenti da imprese o enti italiani operanti all'estero, o da organismi internazionali.

## Art. 18.

*Reinserimento professionale*

1. Per il reinserimento professionale dei lavoratori di origine italiana rimpatriati in Toscana, anche ai fini della legge regionale 14 novembre 1988, n. 83, la Regione opera tramite le strutture dell'orientamento professionale ed assicura agli stessi ed ai loro figli la priorità nell'iscrizione e nella frequenza ai corsi di formazione professionale istituiti ai sensi della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16.

2. Sono esclusi dagli interventi previsti dal presente articolo i figli dei cittadini italiani rimpatriati, dipendenti da imprese o enti italiani operanti all'estero, o da organismi internazionali.

## Art. 19.

*Attività di informazione*

1. La Regione, con le modalità previste dal piano di cui al precedente art. 4, promuove, realizza e finanzia attività d'informazione sulla realtà economica, sociale e culturale della Toscana rivolta ai toscani all'estero ed alle loro associazioni; in particolare realizza la più completa informazione sulla legislazione nazionale e regionale d'interesse per i toscani all'estero.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente comma la Regione opera direttamente e tramite il sostegno di eventuali idonee iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati.

## Art. 20.

*Interventi a carattere socio-assistenziale*

1. Per i lavoratori toscani all'estero che abbiano conservato la cittadinanza italiana e che abbiano prestato o prestino lavoro subordinato in Paesi con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni internazionali in materia pensionistica, la Regione, fatte salve le competenze statali in materia, autorizza i comuni ad erogare anticipazioni pari all'importo necessario al riscatto dei periodi di lavoro non coperti da assicurazione sociale.

2. Per i fini di cui al precedente comma, la Regione stipula apposita convenzione con l'I.N.P.S. nella quale sono definite le procedure per l'accesso al contributo e le modalità per la restituzione.

Le somme, erogate in via di anticipazione all'I.N.P.S., sono recuperate entro cinque anni.

3. Sono esclusi dagli interventi previsti dal presente articolo i cittadini italiani rimpatriati in Toscana dipendenti da imprese od enti italiani operanti all'estero, o da organismi internazionali.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi è istituito un apposito fondo di rotazione.

5. Per gli altri interventi di assistenza sociale si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 21.

*Edilizia*

1. La Regione favorisce l'attuazione del diritto alla casa dei toscani rimpatriati, accordando loro, nelle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, il privilegio di punteggio, per gli italiani rimpatriati, così come previsto dalla legge regionale 4 maggio 1989, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Regione promuove progetti mirati a favore dei soggetti di cui al precedente comma 1 nell'ambito dell'edilizia residenziale agevolata e/o convenzionata, finalizzati al recupero edilizio nei comuni di maggiore emigrazione.

3. La Regione può altresì stipulare convenzioni con idonei istituti di credito fondiario al fine di agevolare l'accesso al credito per le finalità di cui al precedente comma.

4. Sono esclusi dagli interventi previsti dal presente articolo i cittadini italiani rimpatriati in Toscana dipendenti da imprese od enti italiani operanti all'estero, o da organismi internazionali.

## Art. 22.

*Norme transitorie e finali*

1. In fase di prima attuazione della presente legge per la composizione della Consulta regionale di cui all'art. 7, le designazioni di cui alla lettera b) sono formulate dalle associazioni nazionali per l'emigrazione maggiormente rappresentative ed operanti in Toscana, d'intesa con le associazioni dei toscani all'estero esistenti, ancorché non riconosciute ai sensi dell'art. 5.

2. Fino alla data dell'insediamento della Consulta di cui all'art. 7, le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono esercitate dalla Consulta nominata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 gennaio 1981, n. 1.

3. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 2, la legge regionale 7 gennaio 1981, n. 1 è abrogata.

## Art. 23.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1990, con i fondi stanziati nel bilancio regionale secondo le seguenti modalità:

a) *sul capitolo 18120* (interventi in materia di assistenza sociale a favore degli emigrati) per le attività e gli interventi di cui all'art. 14, 1° comma ed all'art. 20, 5° comma;

b) *sul capitolo 15000* (finanziamento del piano annuale regionale di formazione professionale di cui all'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 - quota regionale) e *sul capitolo 15020* (finanziamento delle funzioni nel campo della formazione professionale esercitata direttamente dalla Regione ai sensi della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16) per gli interventi di cui all'art. 15, 2° comma;

c) *sul capitolo 16460* (interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore degli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e secondarie superiori di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 e legge regionale 2 agosto 1983, n. 61) per gli interventi di cui all'art. 17;

d) *sul capitolo 00910* (spese per iniziative editoriali e per pubblicazioni relative alle competenze regionali, nonché spese per la pubblicità di cui alla legge regionale 25 febbraio 1987, n. 67) per l'attività editoriale connessa agli interventi di cui all'art. 19;

e) *sul capitolo 00720* (spese per il funzionamento, spesa per i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio ai membri estranei all'amministrazione regionale dei Comitati e Commissioni previste da leggi regionali e statali) per quanto previsto all'art. 12;

f) *sul capitolo 15050* (orientamento professionale) per gli interventi di cui all'art. 18, 1° comma;

g) *sul capitolo 00890* (Consulta regionale della emigrazione e della immigrazione) per gli interventi di cui all'art. 14, 2° comma, all'art. 15, 1° e 3° comma ed all'art. 16; per gli interventi di pubblicizzazione ed informazione di cui all'art. 19.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 20, 4° comma, si fa fronte con la seguente variazione del bilancio 1990 da apportarsi per analogo importo agli statuti di previsione della competenza e della casa.

(Omissis).

Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 19 marzo 1990

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 febbraio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 marzo 1990.

90R0441

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 18.

**Internazionale marmi e macchine Carrara S.p.a. sottoscrizione azioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 31 marzo 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 257.183 azioni al valore nominale di L. 3.480 ciascuna della Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a. per una spesa complessiva di L. 894.996.840.

## Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte:

a) quanto a L. 532.496.840 con le disponibilità in conto residui 1989 esistenti sul capitolo 33100 del bilancio 1990 derivanti dagli impegni n. 2252 e n. 2253 assunti con deliberazione n. 7080 del 29 agosto 1989, relativa a «Regolamento CEE n. 2088 PIM Regione Toscana. Sottoprogramma 3.

Ricapitalizzazione Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a. Impegno di spesa», esecutiva ai sensi di legge;

b) quanto a L. 82.000.000 con le disponibilità in conto residui 1989 esistenti sul capitolo 33140 del bilancio 1990 derivante dall'impegno 2255 assunto con la citata deliberazione n. 7080 del 29 agosto 1989;

c) quanto a L. 280.500.000 con le disponibilità in conto residui 1989 esistenti sul capitolo 33145 del bilancio 1990 derivanti dall'impegno n. 2254 assunto con la citata deliberazione n. 7080 del 29 agosto 1989.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 22 febbraio 1990

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 27 febbraio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 marzo 1990.

90R0443

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 19.

**Costituzione Agenzia regione recupero risorse S.p.a. art. 10 legge regionale n. 60/88.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 31 marzo 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Nell'ambito dell'azione della Regione volta ad agevolare e sviluppare le iniziative di promozione commerciale delle materie prime secondarie e la ricerca finalizzata alla sostituzione dei cicli produttivi

inquinanti, la Regione Toscana promuove, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 e nel rispetto dell'art. 57, ultimo comma dello Statuto, la costituzione di una società a prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali, avente la denominazione «Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.a.».

#### Art. 2.

L'Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.a. sarà costituita in forma di società per azioni, secondo le norme dell'art. 2325 e seguenti del codice civile entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.a. svolgerà la propria attività conformemente ai principi previsti dalla convenzione approvata ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 19 marzo 1988, n. 60.

#### Art. 3.

La Giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie a consentire la partecipazione della Regione alla costituzione dell'Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.a. ed alla sottoscrizione di n. 1.000.000.000 azioni dell'ammontare complessivo di L. 1.000.000.000 (unmiliardo).

#### Art. 4.

La Giunta regionale indirizza l'attività dei rappresentanti della Regione nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla legge regionale 19 agosto 1988, n. 60 e delle direttive adottate dal Consiglio regionale ai sensi del 2° comma art. 59 dello Statuto.

I rappresentanti nominati dalla Regione nel Consiglio di amministrazione nell'Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.a. riferiscono periodicamente alla Giunta sull'attività e sulla gestione economica della Società.

#### Art. 5.

L'Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.a. presenta annualmente alla Giunta regionale il bilancio accompagnato dalla relazione sulla situazione patrimoniale e sull'attività svolta.

La Giunta regionale trasmette al Consiglio — ai sensi dell'art. 53, ultimo comma, dello Statuto — il bilancio della società nonché una relazione analitica sull'attività svolta dall'Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.a. e sulla attuazione degli indirizzi emanati ai sensi dell'art. 4 1° comma.

#### Art. 6.

All'onere di spesa per il pagamento delle azioni sottoscritte di cui all'art. 2 della presente legge si fa fronte con la seguente variazione del bilancio 1990 per consentire l'utilizzo di fondi iscritti nel bilancio 1989, non impegnati al 31 dicembre 1989 e aventi vincolo di destinazione:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 22 marzo 1990

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 27 febbraio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 marzo 1990.

90R0444

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 20.

Modifica art. 123 della legge regionale n. 51/89: «Commissione di disciplina».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 31 marzo 1990).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

L'art. 123 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, si è sostituito dal seguente:

#### Art. 123.

Commissione di disciplina

1. All'inizio di ogni legislatura e comunque entro 90 giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale, la Giunta nomina una commissione di disciplina costituita da:

a) un magistrato appartenente all'ordine giudiziario, anche in quiescenza, designato dal Presidente della Corte d'Appello del capoluogo regionale, con funzioni di Presidente;

b) un avvocato o procuratore designato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per la Toscana tra i propri avvocati e procuratori;

c) due dirigenti regionali designati dalla Giunta tra i dirigenti assegnati ai dipartimenti AA.GG. e del Personale e AA.GG. e Legali;

d) tre componenti effettivi e due supplenti eletti con voto limitato dal personale;

e) un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla VII designato dalla Giunta, con funzioni di Segretario.

2. La Giunta designa altresì un componente supplente, scegliendolo tra i dirigenti regionali, che sostituisca, in caso di assenza, il componente designato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato o i dirigenti regionali.

3. Il Presidente designa tra i componenti effettivi chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; il componente che funge da Presidente viene sostituito dal relativo supplente.

4. Le modalità per la elezione dei componenti di cui alla lettera d) vengono stabilite dalla Giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei componenti effettivi della Commissione. I componenti supplenti partecipano alle sedute della Commissione senza diritto a voto; tale diritto viene esercitato solo in caso di assenza o impedimento dei relativi componenti effettivi.

6. Le proposte sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti.

7. Ai componenti la Commissione, che non siano dipendenti regionali, viene corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello previsto per i membri eletti degli organi regionali di controllo. Al Presidente spetta inoltre una indennità di funzione pari a L. 500.000 mensili.

#### Art. 2.

Norma transitoria

1. La Commissione di disciplina continua a funzionare nella preesistente composizione fino alla data di insediamento della nuova Commissione.

2. Sono fatte salve le fasi dei procedimenti disciplinari già espletate alla predetta data, e l'iter procedurale degli stessi prosegue dinanzi alla nuova Commissione di disciplina.

## Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla corresponsione del gettone di presenza ai membri della Commissione di disciplina estranei all'amministrazione regionale si fa fronte per l'anno 1990 con il fondo stanziato sul capitolo 00720, e per gli anni successivi con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 22 marzo 1990

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 20 febbraio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 marzo 1990.*

90R0445

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 21.

**Disposizioni integrative della legge regionale n. 15/89. Trasferimento a nuovo ente dell'esercizio di funzioni amministrative regionali disciplina generale competente per gli affari pendenti e norme per la provvisoria utilizzazione del personale regionale comandato e dei beni regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 31 marzo 1990)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1. La Giunta regionale, nei casi di trasferimento agli Enti locali dell'esercizio di funzioni regionali già delegate alle associazioni intercomunali, può avvalersi degli enti locali destinatari delle funzioni, d'intesa con gli stessi, per l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 4, 5° comma, della legge regionale 1° marzo 1989, n. 15, relativamente ai procedimenti ivi previsti.

2. Gli Enti locali incaricati deliberano gli atti relativi ai procedimenti di cui al comma precedente in conformità con le disposizioni deliberate dalla Giunta regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 22 marzo 1990

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 20 febbraio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 marzo 1990.*

90R0446

## LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 22.

**Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 31 marzo 1990)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in attuazione dei principi generali indicati dall'art. 3 dello Statuto ed in armonia con la risoluzione delle Nazioni Unite 40/144 del 1985 sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con la normativa C.E.E., con le iniziative e le leggi dello Stato, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza, nel godimento dei diritti civili, con i cittadini italiani ed a rimuovere le cause economiche, culturali e sociali che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della Regione.

2. Le iniziative promosse dalla Regione sono, in particolare, rivolte:

- a) alla tutela del diritto al lavoro, allo studio, alle prestazioni sociali e sanitarie degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie;
- b) al superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche degli immigrati e delle loro famiglie, anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;
- c) a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con la terra di origine;
- d) a favorire il volontario rientro nei Paesi di origine;
- e) allo studio ed alla ricerca sul fenomeno migratorio;
- f) alla promozione sociale delle donne immigrate.

## Art. 2.

*Destinatari*

1. Le attività e gli interventi contemplati nella presente legge sono rivolti agli immigrati ed alle loro famiglie che provengono da Paesi extracomunitari e che dimorano nel territorio regionale.

2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano stati ammessi temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenuti a lasciare il Paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
- b) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
- c) gli artisti ed i lavoratori dello spettacolo che si trovino in tournée nel territorio nazionale;
- d) i marittimi.

## TITOLO II

## STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

## Art. 3.

*Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria*

1. È istituita la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria.

2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) formulare proposte ed esprimere pareri in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali per i profili riguardanti l'immigrazione extracomunitaria, ed in particolare in ordine ai piani e

programmi in materia socio-sanitaria, orientamento professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, edilizia residenziale, nonché studi e ricerche sui problemi dell'immigrazione extracomunitaria in Toscana;

b) esprimere pareri e formulare proposte in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali realizzati in attuazione della presente legge;

c) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dalla Giunta o dal Consiglio regionale;

d) attuare, sulla base degli atti di spesa della Giunta regionale, le parti del piano di propria competenza per il tramite dell'organo esecutivo di cui al successivo art. 7, così come dallo stesso piano specificamente definiti;

e) promuovere gli opportuni collegamenti con le Consulte eventualmente istituite dagli Enti locali della Toscana, con quelle delle altre Regioni e con quella nazionale;

f) promuovere la costituzione e lo sviluppo di associazioni democratiche degli immigrati extracomunitari;

g) proporre alla Regione iniziative, anche nei confronti del Parlamento e del Governo, concernenti questioni di ordine economico, sociale, previdenziale ed assistenziale anche da realizzare d'intesa con gli Stati dai quali provengono gli immigrati.

#### Art. 4.

##### *Composizione della Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria*

1. La Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o un componente di essa da lui delegato;

b) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia;

c) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Province toscane;

d) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'UN-CEM;

e) un rappresentante per ciascuna delle Consulte locali istituite ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

f) un rappresentante per ciascuna collettività di immigrati extracomunitari costituita in associazione regionale ed iscritta all'albo di cui all'art. 5;

g) quattro rappresentanti delle associazioni che svolgono con continuità, da almeno due anni, nella Regione Toscana, attività a favore degli immigrati extracomunitari;

h) quattro donne designate dalla Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14;

i) quattro rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1987, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nella Regione Toscana per l'assistenza ai lavoratori extracomunitari;

l) quattro rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente dell'agricoltura, del turismo e del commercio, dell'artigianato, dell'industria, designati, ciascuno, d'intesa tra le rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

m) tre rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione maggiormente rappresentative a livello regionale, designati d'intesa tra le stesse organizzazioni;

n) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

o) tre esperti sui problemi migratori designati dalle tre Università della Toscana;

p) tre rappresentanti delle organizzazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello regionale, designati d'intesa tra le stesse organizzazioni;

q) il direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione o suo delegato.

#### Art. 5.

##### *Albo delle associazioni degli immigrati extracomunitari*

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione dell'albo delle associazioni degli immigrati extracomunitari, determinando contestualmente le modalità per l'iscrizione ad esso.

2. L'iscrizione all'albo di cui al primo comma è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera f) del primo comma dell'art. 4.

3. I rappresentanti di cui al comma precedente devono essere residenti in un comune della Toscana.

#### Art. 6.

##### *Costituzione e durata in carica della Consulta*

1. La costituzione della Consulta di cui al precedente art. 3 è deliberata, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta stessa e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, provvede alla prima convocazione ed all'insediamento della Consulta.

3. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro della Consulta, alla sua sostituzione si procede secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

4. La Consulta è validamente costituita con la nomina di almeno la metà più uno dei suoi membri.

#### Art. 7.

##### *Organizzazione della Consulta*

1. Sono organi della Consulta il Presidente ed il Comitato esecutivo.

2. Il Presidente della Consulta è il Presidente della Giunta regionale o un componente di essa da lui delegato.

3. La Consulta elegge, nel suo seno, due Vice Presidenti, almeno uno dei quali tra i membri previsti dal precedente art. 4, lettera f).

4. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da sei membri della Consulta eletti dalla stessa tra i suoi componenti in modo da garantire la maggioranza ai rappresentanti dei cittadini extracomunitari.

5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo stabilendone l'ordine del giorno.

6. Uno dei Vice Presidenti svolge, su delega, le funzioni vicarie e, d'intesa con il Presidente, sovrintende alle attività del Comitato esecutivo.

7. Il Comitato esecutivo predispone gli atti da portare all'approvazione della Consulta, attua le parti del piano degli interventi di cui al successivo art. 11, di competenza della Consulta, esprime pareri in via di urgenza che la Giunta o il Consiglio regionale gli sottopone.

#### Art. 8.

##### *Funzionamento*

1. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno due volte l'anno. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Consulta, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La Consulta si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. L'attività di supporto amministrativo e di segreteria della Consulta e del Comitato esecutivo, è assicurata dal competente Servizio del Dipartimento Politiche Economiche e del Lavoro, nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge regionale 26 agosto 1987, n. 48. Ad eventuali subarticolazioni organizzative si provvede con le modalità indicate all'art. 15-bis legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 23.

4. La Consulta può costituire commissioni e gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi. Ogni qualvolta, sia ritenuto utile, il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta altri componenti la Giunta regionale, esperti di determinate discipline, rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, singoli soggetti interessati ai problemi dell'immigrazione.

5. Ai membri della Consulta, non dipendenti dalla pubblica amministrazione, spetta il trattamento previsto per i membri della Consulta regionale della emigrazione di cui all'art. 12, della legge regionale 19 marzo 1990, n. 17 «Interventi a favore dei cittadini toscani all'estero e loro famiglie».

#### Art. 9.

##### *Conferenza dell'immigrazione*

1. Ogni tre anni la Giunta regionale, con la collaborazione della Consulta, convoca la conferenza regionale dell'immigrazione, secondo modalità che verranno di volta in volta stabilite, allo scopo di realizzare, con il concorso di tutti i soggetti interessati e le eventuali organizzazioni, la verifica pubblica sull'evoluzione del fenomeno dell'immigrazione e sulle necessità di intervento.

2. La Giunta regionale potrà, per motivi eccezionali e su proposta della Consulta, convocare conferenze straordinarie.

### TITOLO III

#### PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### Art. 10.

##### *Intese tra Regione ed Enti locali*

1. La Regione individua i propri interventi a favore dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie, previe intese con gli Enti locali interessati, al fine di assicurare il coordinamento dei reciproci interventi e dell'utilizzazione delle relative risorse.

2. La Giunta regionale è incaricata di promuovere le intese di cui al precedente comma e di realizzare le eventuali opportune forme di coordinamento relative alle stesse intese.

#### Art. 11.

##### *Programmazione degli interventi*

1. Il programma regionale di sviluppo stabilisce gli obiettivi, gli indirizzi generali e le priorità degli interventi da realizzare a favore degli immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

2. La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte della Consulta e sulla base delle intese di cui al precedente art. 10, predispose il piano annuale degli interventi e lo trasmette entro il 30 novembre di ogni anno al Consiglio regionale per l'approvazione. Per i settori di cui rispettivamente agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, gli interventi sono stabiliti dai piani previsti dalle leggi regionali che disciplinano i settori stessi, salvo quanto previsto al comma successivo.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può deliberare l'attuazione di ulteriori interventi a carattere integrativo, straordinario, sperimentale o inerenti alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali o internazionali in collaborazione con i Ministeri competenti.

4. La Giunta regionale, contestualmente alla proposta di piano di cui al precedente 2° comma, presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Consulta regionale dell'Immigrazione extracomunitaria una relazione sullo stato di attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge.

### TITOLO IV

#### TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

#### Art. 12.

##### *Centri di accoglienza*

1. La Regione promuove ed incentiva l'istituzione, da parte dei comuni, di Centri di accoglienza, destinati in particolare a:

a) fornire informazioni e consulenza per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e per l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, anche tramite consulenza legale;

b) assistere gli immigrati che si trovano in condizioni di disagio di particolare gravità, assicurando il soddisfacimento delle necessità fondamentali;

c) ospitare le attività delle Associazioni degli immigrati.

2. Per la gestione dei Centri di accoglienza, i comuni possono convenzionarsi con Associazioni di volontariato di comprovata esperienza nell'attività di assistenza all'immigrazione extracomunitaria, nonché con Associazioni riconosciute all'Albo di cui al precedente art. 5.

3. Ai fini dell'istituzione di Centri di accoglienza, i comuni interessati possono rivolgere domanda di contributo al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, allegando il progetto di fattibilità, il costo globale e le risorse proprie allo scopo destinate.

#### Art. 13.

##### *Informazione*

1. La Regione Toscana, tramite la Consulta, promuove e realizza un'attività di informazione sull'immigrazione ed a favore degli immigrati al duplice fine di far conoscere ai cittadini residenti il fenomeno migratorio e di favorire l'inserimento dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

2. A tal fine la Regione, oltre ad assumere iniziative dirette, anche tramite le proprie strutture territoriali dell'orientamento professionale, promuove le opportune intese con gli Enti locali per l'utilizzazione delle strutture informative esistenti.

#### Art. 14.

##### *Integrazione e tutela culturale*

1. Per facilitare i processi di integrazione culturale e sociale degli immigrati extracomunitari e per tutelare la loro identità culturale, i comuni, con il contributo della Regione Toscana, possono promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, corsi di recupero linguistico di alfabetizzazione e di lingua italiana, comprese iniziative specifiche rivolte alle donne immigrate.

2. In particolare le iniziative di cui al primo comma consistono in:

a) appositi corsi di lingua e cultura italiana opportunamente articolati tenendo conto anche dell'appartenenza etnico-linguistica dei gruppi di cittadini stranieri extracomunitari anche ai fini del loro inserimento nella scuola dell'obbligo;

b) iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i Paesi di origine, anche in collaborazione con le rappresentanze nazionali, attivando un processo di scambi culturali;

c) iniziative sociali e culturali dirette a sensibilizzare la popolazione in ordine alle problematiche migratorie ed a promuovere la conoscenza delle diverse culture al fine di contrastare fenomeni di emarginazione;

d) iniziative di educazione alla multiculturalità, indirizzate principalmente agli alunni della scuola dell'obbligo nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica;

e) corsi formativi rivolti principalmente agli operatori degli Enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati;

f) corsi di lingua e cultura straniera per studenti e cittadini italiani promossi dalle Associazioni di cui all'art. 5.

3. Il programma regionale per gli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 37 stabilisce gli interventi straordinari per gli studenti provenienti da Paesi extracomunitari.

Tali interventi sono determinati dalla Regione Toscana secondo le procedure della stessa legge regionale 14 giugno 1989, n. 37, e sentita la Consulta regionale dell'Immigrazione.

Possono altresì essere ammessi a fruire dei medesimi interventi riservati agli studenti italiani, gli studenti apolidi, o rifugiati politici, riconosciuti tali dalle competenti autorità statali.

#### Art. 15.

##### *Inserimento nel mercato del lavoro*

1. Gli interventi di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento professionale di cui alla legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 «Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale» e successivi aggiornamenti sono estesi a tutti i cittadini extracomunitari immigrati di Toscana.

2. La Regione promuove e programma; nell'ambito delle proprie competenze in materia, specifici interventi anche corsuali di orientamento e di formazione professionale diretti a facilitare l'ingresso e l'inserimento degli immigrati extracomunitari nelle attività ordinarie e nel mercato del lavoro.

3. Gli interventi di formazione professionale finalizzati al recupero professionale dei lavoratori extracomunitari ed al loro possibile rientro stabile e qualificato nei Paesi di origine, saranno attuati, d'intesa con i Ministeri competenti, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale n. .... del ..... «Interventi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo».

4. I lavoratori extracomunitari, iscritti alle liste di collocamento ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943, rientrano tra le categorie previste dalla legge regionale 14 novembre 1988, n. 83, art. 3, tenuto conto anche di quanto previsto dal 7° comma, ai fini delle agevolazioni per la costituzione di nuove imprese.

#### Art. 16.

##### *Interventi socio-assistenziali e sanitari*

1. I cittadini stranieri ed i loro familiari provenienti da Paesi verso i quali non sussiste trattamento di reciprocità, per il periodo della loro permanenza nel territorio regionale, sono ammessi, a condizioni di parità con i cittadini italiani, alle prestazioni socio-assistenziali ed ai servizi sociali erogati ai sensi delle leggi regionali 7 aprile 1976, n. 15 e 13 marzo 1977, n. 18 e loro successive modifiche ed integrazioni, accedono inoltre al servizio di asilo nido di cui alla legge regionale 2 settembre 1986, n. 47.

Nella predisposizione degli interventi in materia di maternità, sessualità ed uso dei sistemi anticoncezionali, si dovrà tener conto delle diversità culturali e religiose delle donne immigrate.

2. A tal fine la Regione, nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare a ciascun comune, terrà conto dell'entità della popolazione extracomunitaria presente nei comuni della Toscana ed emanerà le relative direttive.

3. La Regione promuove le iniziative necessarie, volte alla tutela della salute degli immigrati extracomunitari dimoranti nel territorio regionale, anche attraverso rapporti convenzionali con le associazioni regionali del volontariato, iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 5.

#### Art. 17.

##### *Alloggi*

1. I lavoratori extracomunitari che risiedono o abbiano stabile dimora in un comune della Toscana sono ammessi a partecipare, alle stesse condizioni dei cittadini residenti, ai bandi di concorso relativi alle provvidenze della Regione Toscana in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, recupero, costruzione e per l'affitto di alloggi.

2. La Regione favorisce, attraverso gli Enti locali, per particolari situazioni di emergenza, il reperimento di alloggi da riservare ad abitazione temporanea per i lavoratori immigrati che dimorano in uno dei comuni della Toscana.

#### Art. 18.

##### *Studi, indagini, ricerche*

1. La Regione, anche su proposta della Consulta, promuove tramite l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, l'effettuazione di studi, indagini e ricerche finalizzati alla programmazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché alla miglior conoscenza del fenomeno migratorio.

2. Le attività di cui al presente articolo potranno essere svolte tramite apposite convenzioni gratuite od onerose, anche in collaborazione con altre Regioni e con l'amministrazione dello Stato, sia centrale, sia nei suoi uffici periferici, ed in particolare con l'Osservatorio sul mercato del lavoro di cui alla legge regionale 28 ottobre 1988, n. 78.

#### Art. 19.

##### *Assistenza Difensore Civico - Assistenza legale*

1. Gli immigrati extracomunitari dimoranti in un comune della Toscana, hanno diritto di avvalersi dell'attività di assistenza e di consulenza del Difensore Civico, istituito con la legge regionale 21 gennaio 1974, n. 3.

2. La Regione, in collaborazione con le Associazioni di volontariato, favorisce l'assistenza legale gratuita a favore dei lavoratori extracomunitari immigrati in Toscana che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, anche al di fuori delle strutture di cui al precedente art. 12.

#### Art. 20.

##### *Contributi e convenzioni*

1. Per la realizzazione del piano annuale degli interventi di cui al precedente art. 11, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato, senza scopo di lucro, regolarmente

costituite da almeno 3 anni e che abbiano svolto continuativamente, per almeno un biennio, attività a favore degli immigrati nel territorio regionale.

2. Il piano annuale degli interventi conterrà i criteri e le modalità di partecipazione all'attività dei soggetti di cui al primo comma, ivi compresi gli oneri a carico della Regione Toscana.

#### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 21.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con la seguente variazione del bilancio 1990 apportata, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa:

*(Omissis).*

2. Agli oneri di spesa per i successivi esercizi si farà fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 22 marzo 1990

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 13 febbraio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 marzo 1990.*

90R0447

**LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 23.**

**I.R.P.E.T. Approvazione bilancio previsione es. fin. 1990.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 31 marzo 1990)*

*(Omissis).*

90R0448

**LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 24.**

**C.R.E. Bilancio previsione es. fin. 1990. Approvazione.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 31 marzo 1990)*

*(Omissis).*

90R0449

**LEGGE REGIONALE 22 marzo 1990, n. 25.**

**E.T.S.A.F. Bilancio di previsione es. fin. 1990. Approvazione.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 31 marzo 1990)*

*(Omissis).*

90R0450

## REGOLAMENTO 19 marzo 1990, n. 2.

Legge regionale n. 20/88. Interventi regionali a favore della cooperazione agricola e forestale. Regolamento del comitato tecnico consultivo.

(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 19 del 28 marzo 1990)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il presente regolamento:

## Art. 1.

Il Comitato tecnico consultivo istituito dall'art. 10 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 20, ha sede presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste.

## Art. 2.

Il Comitato esprime il proprio parere sui piani di settore per la riorganizzazione, ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture cooperative regionali, nonché i programmi annuali di intervento; a tal fine il Comitato può richiedere gli elementi conoscitivi adeguati per la valutazione degli stessi.

## Art. 3.

Il Comitato, oltre i casi di cui all'articolo precedente, può essere consultato dalla Giunta regionale su particolari aspetti coinvolgenti le problematiche inerenti la cooperazione nel settore agricolo.

## Art. 4.

Il Comitato si riunisce, su iniziativa del presidente, almeno 2 volte l'anno per l'approvazione degli atti di cui all'art. 2, ed ogni volta ciò risulti utile al fine della consultazione di cui all'art. 3.

Il Comitato si riunisce anche su richiesta di 1/3 dei componenti del Comitato stesso.

## Art. 5.

Nel caso di impedimento del presidente il Comitato può essere riunito su iniziativa dell'Assessore regionale all'Agricoltura il quale provvederà ad affidare, fra i componenti del Comitato stesso, l'incarico di svolgere le funzioni di presidenza.

## Art. 6.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e gli atti utilmente approvati con la maggioranza dei presenti.

## Art. 7.

Il Comitato esprime il proprio parere sugli atti di cui all'art. 2 attraverso una deliberazione motivata in cui sia evidenziato l'assenso ovvero il dissenso rispetto agli atti di riferimento.

Sugli atti di cui all'art. 3 il Comitato esprime il proprio parere con risoluzione motivata.

## Art. 8.

Il presidente del Comitato comunica le deliberazioni e le risoluzioni adottate dal Comitato alla Giunta regionale.

## Art. 9.

Il presidente provvede ad inviare l'invito alle riunioni almeno 15 giorni prima dalla data fissata per il suo svolgimento.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 19 marzo 1990

BARTOLINI

*Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Regionale il 20 febbraio 1990.*

*La Commissione di controllo non ha riscontrato vizi di legittimità (decisione n. 2482 dell'8 marzo 1990).*

90R0442

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ CHIETI  
Libreria PIRCLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ PESCARA  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ MATERA  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ CATANZARO  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ ANGRI (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 35/B
- ◇ FERRARA  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA  
Libreria MODERNISSIMA  
di Fermani Maurizio  
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ REGGIO EMILIA  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- ◇ TRIESTE  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ LATINA  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ IMPERIA  
Libreria ORLICH  
Via Amandola, 25
- ◇ LA SPEZIA  
Libreria CENTRALE  
Via Celli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ COMO  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ MANTOVA  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebji s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14

## MARCHE

- ◇ ANCONA  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annessione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cunso)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ BIELLA (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Gallimberti, 10
- ◇ TORINO  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)  
JOLLY-CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 125
- ◇ TARANTO  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ ALGHERO ( Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI  
MESSAGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ AGRIGENTO  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◇ CATANIA  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ PALERMO  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Pasco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ SIRACUSA  
Libreria CASA DEL LIBRO,  
Via Mastrandza, 22

## TOSCANA

- ◇ AREZZO  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA  
Libreria BARCNI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ PISA  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA  
Libreria TURELLI  
Via Macalì, 37
- ◇ SIENA  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUCIA  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA  
Libreria MINERVA  
Via dei Tillier, 34

## VENETO

- ◇ PADOVA  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ VENEZIA  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 43/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990**

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 165.000
- semestrale	L. 88.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES  
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.**



\* 4 1 1 1 3 0 0 4 1 0 9 0 0 4 0 0 0 \*

L. 4.000